



**TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO**

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Giovanni Brandi Cordasco Salmena

**Per la costituzionalizzazione di una  
legislazione romana dell'emergenza:  
*justitium, senatusconsultum ultimum* e  
proclamazione ad *hostis publicus*  
durante le guerre civili.**

**Lo scontro di Azio**

**Numero Speciale Anno 2022**

***Ombre del diritto***

(a cura di F. Mancuso e V. Giordano)

Materiali dai seminari del PRIN 2017

'The Dark Side of Law'

*[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)*

Proprietario e Direttore responsabile  
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), A. Guasco (Univ. Giustino Fortunato) P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider Aruba S.p.A  
Piazza Garibaldi, 8  
52010 Soci AR  
Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482  
P.I 01573850616 – C.F. 04552920482.

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

*I saggi che compongono questo numero speciale di Teoria e Storia del Diritto Privato sono stati sottoposti al giudizio di due Referees con il sistema del 'double blind'.*

*In Redazione per questo numero speciale: M. Luciano (Univ. Salerno), P. Pasquino (Univ. Salerno).*

# Per la costituzionalizzazione di una legislazione romana dell'emergenza: *justitium, senatusconsultum ultimum* e proclamazione ad *hostis publicus* durante le guerre civili.

## Lo scontro di Azio\*

**SOMMARIO:** 1. Premessa: la legislazione dell'emergenza – 2. La battaglia di Azio – 3. Conclusioni

### 1. Premessa: la legislazione dell'emergenza

Sulla battaglia di Azio del 31 a.C., per la quale si contrapposero aspramente Antonio ed Ottaviano, si dispone di un'intricata serie di fonti antiche: dalla tradizione storico-letteraria augustea (Livio<sup>1</sup>, Velleio Patercolo, Svetonio, Orazio e Virgilio<sup>2</sup>), richiamata dai compilatori Floro

---

\* Desidero ringraziare i professori Orazio Licandro e Tommaso Greco per il tempo ed i consigli preziosi e, ancora una volta, il professore Gian Luca Gregori per l'ausilio nella lettura dei testi epigrafici; i professori Laura Solidoro Maruotti, Francesco Mancuso e Valeria Giordano per avere accolto il mio saggio nel numero speciale di questa prestigiosa Rivista. Le sviste e gli errori in cui fossi caduto sono solamente miei.

<sup>1</sup> Sul problema della trasmissione testuale di Livio cfr. la monografia di G. FORSYTHE, *Livy and Early Rome. A Study in Historical Method and Judgment*, Stuttgart, 1999, con bibliografia; sulle diverse versioni di Livio e Licinio Macro, cfr. G. POMA, *Considerazioni sul processo di formazione della tradizione annalistica: il caso della sedizione militare del 342 a.C.*, in *Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik, Akten eines Symposium, 12. - 15. Juli 1988, Freie Universität Berlin*, Berlin, 1990, 139-157; S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, II, Roma-Bari, 1983, 306. Cfr. anche N. ZORZETTI, *Struttura annalistica e dialettica della magistratura in Livio*, in *Studi di storiografia antica in memoria di L. Ferrero*, Firenze, 1971, 121.

<sup>2</sup> Cfr. F. WÜRZEL, *Der Ausgang der Schlacht von Aktium und die 9. Epode des Horaz*, in *Hermes*, 73, 1938, 361-379. L'epodo IX sarebbe stato scritto immediatamente dopo la battaglia, nel momento in cui quello che restava della flotta di Antonio continuava a resistere nel golfo d'Ambracia. Tali conclusioni sono state riprese da Leroux, il cui lavoro può essere assunto come sintesi circa le diverse questioni sulla battaglia cfr. J.

e Orosio, ai racconti, forse, più attendibili di Plutarco<sup>3</sup>, Dione Cassio<sup>4</sup> e Appiano<sup>5</sup>. Per quanto concerne, invece, la storiografia moderna, alla visione ‘classica’ dello scontro presentata da Kromayer<sup>6</sup>, ovvero alla

---

LEROUX, *Les Problèmes stratégiques de la bataille d'Actium*, in *Rech. de Phil. et de Ling.*, 2, 1968, 31-37 ss.; ID., *Le contenu historique de la neuvième Épode d'Horace*, in *Bull. Inst. Belge de Rome*, 40, 1969, 9-31. Cfr. Anche R.G.M. NISBET, *Horace's Epodes and History*, in *Poetry and Politics in the Age of Augustus*, Cambridge, 1984, 11-17; E. KRAGGERUD, *Horaz und Actium*, *Studien zu den politischen Epoden*, in *SO*, fasc. supplet. 26, 1984, 66-128; J.M. PABÓN, *Mas sobre el Epodo IX*, in *Emerita*, 4, 1936, 11-23; E. WISTRAND, *Horace's Ninth Epode and its historical background*, Göteborg, 1958, 25 s.; J. KROMAYER, G. VEIT, *Heerwesen und Kriegführung der Griechen und Römer*, München, 1928, 662-671; ID., *Actium, Ein Epilog*, in *Hermes*, 68, 1933, 361-383. Sulla stessa linea si pongono J. REYNOLDS, *Aphrodisias and Rome (Malet Street: Society for the Promotion of Roman Studies)*, London, 1982, 153-157; M.A. LEVI, *Dopo Azio, appunti sulle fonti augustee. Dione Cassio*, in *Athenaeum*, 15, 1937, 1-25; A. CERTAULT, *Sur Horace, l'Épode IX, vers. 19-20*, in *Revue de Philologie, de littérature et d'histoire ancienne*, 1899, 249-253; H. WAGENVOORT, *De Horatii, Epodo nono*, in *Mnemosyne*, 59, 1932, 403-442; L.P. WILKINSON, *Horace, Epode IX*, in *Class. Rev.*, 1933, 2-16. Secondo gli studi più recenti, invece, lo scontro cui si fa riferimento sarebbe quello preliminare avvenuto tra Sosio e Agrippa (M.L. PALADINI, *A proposito della tradizione poetica sulla battaglia di Azio*, in *Latomus*, 17.2, 1958, 240-269; J.M. CARTER, *The Battle of Actium. The Rise and Triumph of Augustus Caesar*, London, 1970, 218-220; in realtà dopo il riferimento alla battaglia di Nauloco contro Sesto Pompeo (vv. 6-10 sarebbe, infatti, lui ‘l'ammiraglio di Nettuno’ ‘liberatore di schiavi’ – v. Dio Cass. 48.17.3; 48.19.2; Flor. 2.18.1-2; Liv. *per.* 123), la locuzione «*puppae sinistrorsum citae*» (v. 20), mi sembra che riferisca, inequivocabilmente, la fuga delle navi di Antonio verso il Peloponneso (v. Dio Cass. 51.5.2; Liv. *per.* 123).

<sup>3</sup> Cfr. per tutti G. MARASCO, *Vite di Plutarco*, V, Torino, 1944.

<sup>4</sup> Cfr. per tutti *Cassio Dione e i magistrati: le origini della repubblica nei frammenti della storia romana*, a cura di G. Urso e M. Sordi, Milano, 2005. Cfr. anche F. MILLER, *A Study of Cassius Dio*, Oxford, 1964; ID., *Some Speeches in Cassius Dio*, in *MH*, 18, 1961, 11-22; E. GABBA, *Sulla storia romana di Cassio Dione*, in *RSI*, 67, 1955, 325.

<sup>5</sup> Cfr. *‘Appiani Bellorum Civilium Liber Primus’*, a cura di E. Gabba, Firenze, 1958; ID., *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze, 1973; ID., *Spartaco*, in *Athenaeum*, 68, 1980, 197 s.

<sup>6</sup> Cfr. J. KROMAYER, *Actium*, cit., 364 ss. Rifacendosi soprattutto a Dione Cassio ed a Plutarco, lo storico deduce che Antonio cercò di forzare il blocco imposto da Ottaviano e da Agrippa con parte della flotta. A parte qualche perplessità, questa ricostruzione mi sembra più vicina alla testimonianza delle fonti rispetto alle altre; inoltre argomentandola logicamente sulla base delle conoscenze circa le strategie militari approntate, mi sembra che sia anche la più convincente.

‘fuga’ di Antonio, si è contrapposta la diversa ipotesi di Ferrabino<sup>7</sup> e di Tarn<sup>8</sup>, i quali sono convinti che il triumviro abbia avuto il comando, a largo del golfo di Ambracia<sup>9</sup>, di una vera battaglia navale<sup>10</sup>, forzando, all’esito di una strenua resistenza, il blocco di Agrippa<sup>11</sup>. La divergenza di vedute si giustifica alla luce di quel certo arbitrio con cui viene privilegiato un nucleo di testi piuttosto che un altro: da qui la vivacità di una *querelle*<sup>12</sup> che non accenna a sopirsi<sup>13</sup>. Le fonti più remote paragonano

---

<sup>7</sup> Cfr. A. FERRABINO, *La battaglia d’Azio*, in *RFIC*, 2, 1924, 433-472.

<sup>8</sup> Cfr. W.W. TARN, *Antony’s legion*, in *Classical Quarterly*, 26, 1932, 79; W.W. TARN, M.P.CHARLESWORTH, *Octavian, Antony and Cleopatra*, Cambridge, 1965.

<sup>9</sup> Così farebbe intendere, in parte, Dione Cassio (v. Dio Cass. 50.31.4).

<sup>10</sup> La messa in discussione delle fonti storiche da parte di Tarn implica una rilettura, di certo impegnativa, delle testimonianze antiche e conduce a una ricostruzione degli avvenimenti che riposa su troppe ipotesi. Le sue ricerche, tuttavia, unitamente a quelle di Ferrabino, conservano il merito di essersi concentrate verso i poeti contemporanei nonché verso le conseguenze politiche e religiose della battaglia (cfr. F. LÉON MARCIEN, *L’Interprétation de la bataille d’Actium par les poètes latins de l’époque augustéenne*, in *Les Études Classiques*, 41, 1956, 330-348; A. ZWAENOPOEL, *La défense de Rome et de l’Empire par Octavien*, in *Les Études Classiques*, 19, 1951, 47-71; M.L. PALADINI, *A proposito della tradizione poetica*, cit., 21 ss.; R. PICHON, *La bataille d’Actium et les témoignages contemporains*, in *Mélanges Boissier*, Paris, 1903, 397-400).

<sup>11</sup> Cfr. Marco Vipsanio Agrippa, console nel 37 a.C., appositamente richiamato a Roma dalla Gallia (v. Dio Cass. 48.49.2), fu uomo di straordinario valore (v. Vell. 2.79.1); benefattore della città (v. Dio Cass. 49.42-43); grande ammiraglio, fu insignito, dopo Nauloco, della corona classica nel 36 a.C. (v. Vell. 2.81.3; Virg. *aen.* 8.684; Dio Cass. 49.14.3). È indiscutibile il suo ruolo nelle dinamiche della battaglia di Azio: le iniziative intraprese, permisero lo sbarco dell’armata di Ottaviano sulla costa epirota ed il conseguente blocco delle forze nemiche nel golfo d’Ambracia. Cfr. per tutti J.M. RODDAZ, *Marcus Agrippa*, Roma, 1984, 159-164.

<sup>12</sup> Cfr. in J.M. RODDAZ, *Marcus*, cit. 1984, 157-185, dove è riportata una vasta letteratura su questi avvenimenti; per i più recenti sviluppi sugli aspetti tattici della battaglia rinvio a M. REDDÈ, ‘*Mare Nostrum*’, *Les infrastructures, le dispositif et l’histoire de la Marine Militaire sous l’Empire Romain*, Roma, 1986.

<sup>13</sup> Cfr. J. KROMAYER, *Heerwesen*, cit., 664 ss.; ID., *Actium*, cit., 361-383; nello stesso senso G.W. RICHARDSON, *Actium*, in *JRS*, 27, 1937, 153-164; M.A. LEVI, *Dopo Azio*, cit., 3-21; ID., *Euno-Antioico*, in *Miscellanea di Studi Classici in onore di E. Manni*, IV, Palermo, 1980, 1345 ss.; ID., *Augusto e il suo tempo*, Milano, 1986.

il conflitto tra i due triumviri<sup>14</sup> a quello, più vasto, tra l'Oriente e l'Occidente<sup>15</sup>: da una parte le ragioni di Ottaviano<sup>16</sup> dall'altra quelle di

---

<sup>14</sup> Cfr. J.R. JOHNSON, *Augustan Propaganda: the battle of Actium, Mark Antony's will, the 'Fasti Capitolini Consulares' and imperial Historiography*, Ph.D. diss. Univ. of California, Los Angeles, 1976; G.L. GREGORI, *Riflessi epigrafici della propaganda e della politica tardorepubblicana*, in *Epigrafia e politica*, II. *Documenti ed iscrizioni per lo studio di Roma repubblicana*, a cura di S. Segenni e M. Bellomo, Milano, 2021, 7-43.

<sup>15</sup> Nel 40 a.C., dopo gli accordi di Brindisi (v. Vell. 2.77.1), Ottaviano ebbe il potere sull'Occidente e Antonio sull'Oriente (la linea di divisione tra i due blocchi passava per Scodra, l'attuale Scutari in Albania); a Lepido toccò l'Africa (v. Plut. *ant.* 30.6 ovvero le 'province di Libia' menzionate da Dio Cass. 48.28.4); a Sesto Pompeo (console e augure nel 33 a.C., v. Dio Cass. 48.36. 4, il quale parla di un 'uomo di straordinaria fedeltà'; Dio Cass. 48.38.2; App. *bell. civ.* 5.73) toccò, invece, la Sicilia (v. Dio Cass. 48.28.4) e secondo Plutarco anche la Sardegna (v. Plut. *ant.* 32.3). Da questa situazione muove lo stereotipo della propaganda augustea che delinea la battaglia di Azio come uno scontro tra Occidente civilizzato e Oriente barbaro (concetto evidenziato da Dione Cassio [v. Dio Cass. 48.30.1; 50.24.6], da Virgilio (v. Virg. *aen.* 8.698-700) «[...] e gli Dei d'ogni gente mostruosi/ ed il latrante Anubi stanno contro/a Nettuno a Venere a Minerva» e da altri autori ancora tra cui Properzio [v. Proper. 4.6.22 ss.]). Dione Cassio, particolarmente succube della voce dominante, pone dalla parte di Ottaviano, già prima dello scontro del 31 a.C., l'Italia, la Gallia, la Spagna, l'Illirico (non secondo Plut. *ant.* 56.7), la Libia, la Sicilia, la Sardegna e numerose isole vicine (v. Dio Cass. 50.6.3); mentre pone dalla parte di Antonio, l'Asia continentale (escluse le isole), la Tracia, la Grecia, la Macedonia, l'Egitto, Cirene e i paesi confinanti col popolo romano (Dio Cass. 50.6.5). Un numero crescente di iscrizioni greche mostra, però, come questa divisione fosse pressoché apparente. Particolarmente importanti in tal senso sono le epigrafi di Afrodisia di Caria (39-38 a.C.) nell'Anatolia sud-occidentale (J. REYNOLDS, *Aphrodisias*, cit., 6), in cui è testimoniato l'elogio a un tale Solon figlio di Demetrios, ambasciatore del popolo di Afrodisia, grazie al quale furono concessi diversi privilegi alla città da parte di Ottaviano e non di Antonio; inoltre è attestata anche la ricompensa, sempre da parte di Ottaviano, a un navarca devoto, tale Seleuco di Rhosos (località costiera sul golfo di Alessandretta, quasi al confine tra la Turchia e la Siria) nel 35-30 a.C., con l'iscrizione alla tribù Cornelia (A. RAGGI, *The Epigraphic Dossier of Seleucus of Rhosos: A Revised Edition*, in *ZPE*, 147, 2004, 123-138). L'idea dell'Occidente a fianco di Ottaviano in una sorta di fronte comune contro Antonio e i suoi malvisti alleati orientali mi sembra, dunque, che subisca più di una qualche incrinatura. Leggendo Dione Cassio più attentamente, può cogliersi nel riferimento ai preparativi per Azio, l'invito 'forzato' a molti senatori e cavalieri d'imbarcarsi (v. Dio Cass. 50.11.4; 12.1); per non parlare delle ritorsioni contro gli alleati di Antonio (v. Dio Cass. 51.2.1-4) ed i molti senatori per nulla convinti dal trionfalismo osannato dalle fonti tra il 31 e il 29

a.C. (v. Dio Cass. 52.42.6-8; Virg. *aen.* 8.675-723; Flor. 2.14.5 ss.). Cfr. in generale F. GUZZI, *Il principato tra 'res publica' e potere assoluto*, Napoli, 1974; cfr. anche A. DELFINO, *Tra mito storiografico e realtà storica*, in *Mediterraneo Antico*, 12.1-2, 2009, 339 ss.; A. FRASCETTI, *Roma e il principe*, Bari, 1990.

<sup>16</sup> L'immagine tradizionale di Ottaviano (v. Dio Cass. 48.44.2; Flor. 2.14.5-6; Suet. *aug.* 52-53), parco (v. Suet. *aug.* 72-78), clemente (v. Suet. *aug.* 51 ss.), di grande fermezza (v. Dio Cass. 49.34.5; Vell. 2.59.2), ardito in battaglia (v. Flor. 2.15.5), amato da tutti (v. Suet. *aug.* 57-60), risente della propaganda favorita da lui stesso e da Agrippa (v. Dio Cass. 49.43) prima e dopo lo scontro di Azio. Ciò nonostante gli autori antichi tradiscono, fosse anche solo indirettamente, un'immagine molto meno lusinghiera del principe: quella di un autocrate crudele (v. Suet. *aug.* 27), sessualmente deviato (v. Suet. *aug.* 68-70), con tendenze volte alla tirannide (v. Vell. 2.68.4-5 «[...] abbandonò senza esitare la causa degli ottimati»; Suet. *aug.* 12). Numerosi altri esempi ne confermano la portata: la condanna a morte del suo stesso luogotenente Salvidieno Rufo (v. Dio Cass. 48.33.1; Flor. 2.16.5); del suo tutore Gaio Toranio (v. Suet. *aug.* 12); dello zio materno Lucio Cesare ('costretto' secondo Vell. 2.66.2; Plut. *ant.* 19.3; poi salvato da Antonio, Dio Cass. 47.8.5); di Alessandro, fratello del re Giamblico (v. Dio Cass. 51.1.4); dei figli di Antonio e Cleopatra (v. Dio Cass., 51.6.1; Suet. *aug.* 16, riferisce, però, solo la condanna a morte di Cesare mentre gli altri figli sarebbero stati 'cresciuti' da Ottaviano stesso). Nemmeno è taciuta una certa meschinità (v. Suet. *aug.* 13.15; Dio Cass. 49.15.4; 49.36.1; 50.20.6-7) soprattutto a proposito della morte dei Flori, padre e figlio (v. Dio Cass. 51.2.6; Suet. *aug.* 13), del tentativo di corrompere Cleopatra per uccidere Antonio (v. Dio Cass. 51.6.6), della sua apparente clemenza contro i vinti (v. Dio Cass. 49.34.5). Le fonti concordano anche sul fatto che Ottaviano, pur avendo sostenuto ben cinque guerre civili (v. Suet. *aug.* 9) avesse poca esperienza militare (v. Suet. *aug.* 16; Dio Cass. 50.18.3): lo avrebbero dimostrato la guerra contro Bruto, quando fu battuto e messo in fuga (v. Plut. *ant.* 22.1; Suet. *aug.* 10.13; Velleio lo giustifica sulla base della sua malattia v. Vell. 2.70.1, conforme Suet. *aug.* 8); l'apertura delle ostilità contro Sesto Pompeo (v. Dio Cass. 48.45-46); la sua imperizia navale (è nota l'ironia con cui Svetonio riporta che «perse due flotte in due naufragi pur essendo estate»; Suet. *aug.* 16); le sue continue sconfitte contro la flotta di Apolloniano presso Reggio (v. Dio Cass. 48.47.5-6; Suet. *aug.* 16) e contro lo stesso Sesto a Messina, pur disponendo di un numero superiore di navi (v. Dio Cass. 49.2-5; Liv. *per.* 129); i suoi insuccessi contro gli Iapidi (v. Dio Cass. 49.35), i Dalmati (v. Dio Cass. 49.38.4; Suet. *aug.* 20), popoli che furono comunque sottomessi dai suoi generali (v. Suet. *aug.* 20; Liv. *per.* 131) ed Antonio stesso in uno scontro di cavalleria in Egitto, addirittura dopo la vittoria di Azio (v. Dio Cass. 51.10.1); non può tacersi che gli stessi insuccessi furono dovuti anche al cattivo rapporto di Ottaviano con le sue truppe (v. Suet. *aug.* 14): non a caso Dione Cassio riferisce in più luoghi che «[...] il figlio di Cesare non si curasse di loro; Dio Cass. 13.2; 49.7.6).

Antonio, scongiurate quali autentiche calamità<sup>17</sup>; la propaganda<sup>18</sup> di uno scontro inevitabile trova nella lettera del triumviro a Roma per

<sup>17</sup> V. Cic. *phil.* 2.22.55 «[...] *ut Helena Troianis, sic iste huic rei publicae belli causa, causa pestis, atque exiti fuit*»; affermazione non veritiera secondo Plutarco (v. *Plut. ant.* 6.1), dettata dall'odio reciproco tra i due (v. *Plut. ant.* 2.1-2). Cfr. P. ZANKER, *Augusto e il potere delle immagini*, trad. it., Torino, 2006, e L. CANALI, *Ottaviano Augusto, 'Res gestae', Testo latino a fronte*, Milano, 2010, ai quali rinvio per la rimanente letteratura.

<sup>18</sup> Sulla figura d'Antonio pesa, e non poco, la propaganda augustea: in generale sulla sua cattiva fama (v. *Suet. aug.* 86.5; *Plut. ant.* 4.3); cfr. O.J. BRENDEL, *The Iconography of Marc Antony*, in *Hommages à A. Grenier*, 1, coll. *Latomus*, 58, 1962, 359 ss., in part. 365, nt. 2. Per quanto riguarda il suo arrivismo v. *Vell.* 2.56.4 «[...] dispostissimo ad osare ogni cosa»; 2.60.3; *Dio Cass.* 51.15.3; *Flor.* 2.14.2; 15.1; 19.1, il quale, come gran parte della storiografia è impietoso anche contro Lepido (v. *Flor.* 2.16.1-2; *Vell.* 2.80.1; *Dio Cass.* 48.4.1); sulla sua arroganza nei confronti di Ottaviano (v. *Plut. ant.* 33.2 ss.; 16.3 ss.; *Vell.* 2.61.1; *Dio Cass.* 48.45.2-3; 49.41.2; 41.6; *Flor.* 2.14.4; 15.1-3; *Suet. aug.* 2; 4; 7; 10); sulla sua tendenza alla tirannide (v. *Dio Cass.* 27.1-2; 39.1; 45.28.1-2; 48.39.1; 49.21.1; 50.5.1 ss.; 50.27 ss.; *Flor.* 2.21.3); sugli altri vizi (v. *Vell.* 2.63.1; 2.82.4; 2.83.2 ss.; *Flor.* 2.21.10; *Plut. ant.* 2.4; 6.6; 9.6 ss.; 21.3; 23.2; 24.2 ss.; *App. bell. civ.* 5.7.30; *Cic. phil.* 2.25.62-63; anche se molti di questi erano considerati a torto volgari (v. *Plut. ant.* 4.4); sulla sua crudeltà, testimoniata dall'uccisione di Bruto e di Sesto Pompeo (v. *Vell.* 2.87.2; *Dio Cass.* 48.31.6; *Flav. Gius. antiq. iud.* 14.488-490; *bell. iud.* 1.357), da quella di Antigono a Gerusalemme (v. *Dio Cass.* 49.22.6); da quella di Giamblico, re dell'Arabia, e altri senatori (v. *Dio Cass.* 50.13.7, da quella di Cicerone v. *Vell.* 2.66.2; *Flor.* 2.16.5; *Plut. ant.* 19.3; 20.3), da quella dei fratelli di Cleopatra (v. *Dio Cass.* 48.24.2). È interessante notare come la storiografia romana accosti, ogni volta che se ne ponga l'occasione, il nome di Antonio al verbo fuggire (v. *Vell.* 2.61.4; 2.62.1; 2.63.1; 2.82.3; 2.85.3; *Flor.* 2.20.10). La propaganda augustea non risparmia nemmeno di sottolineare la sua inettitudine militare, sia a proposito della guerra contro i Cesaricidi (v. *Flor.* 2.17.10 «[...] egli teneva ben nascosti i suoi insuccessi anzi, al contrario, mandava, talvolta notizie di successi») che della spedizione contro Pacoro re dei Parti nel 37 a.C. (v. *Flor.* 2.19.4; *Liv. per.* 127; *Dio Cass.* 49.32.1), ultimata con successo solo successivamente a lui (v. *Dio Cass.* 48.41.5; *Plut. ant.* 34.9; *Flor.* 2.19.5; cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, II, New York, 1951-1960, 337, 339, 393) per la quale si attirò anche il disprezzo del nemico Sesto Pompeo (v. *Dio Cass.* 49.17.5) e che costò ai Romani ventimila morti (v. *Flor.* 2.19.6). Stesso discorso vale per la spedizione in Armenia contro Fraate IV nell'estate del 36 a.C., una vera e propria Waterloo (v. *Vell.* 2.82.2 ss.; *Dio Cass.* 49.27-28; *Flor.* 2.20.2) in cui perse dodici legioni su sedici (v. *Flor.* 2.20.10 per il quale perse non dodici ma diciotto legioni più sedicimila cavalieri e *Liv. per.* 130, il quale gli attribuisce ironicamente l'appellativo di brillante generale). L'annalistica insiste, inoltre, sulla fragilità di Marco Antonio verso le donne

(v. Plut. *ant.* 10.5 dove è sottolineata la cattiva influenza che ebbe su di lui non solo Cleopatra ma anche Fulvia e Glafira di Cappadocia; v. anche App. *bell. civ.*, 5.7.31; Mart., 11.20; Flor. 2.16.2). Ciò nonostante, non furono mai taciuti i suoi pregi: fin da giovane Antonio fu un abile comandante (come dimostra la spedizione in Siria del 58 a.C., con Aulo Gabinio; v. Plut. *ant.* 3.1-3; 3.9; 7.1 ss.; cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., 272; E. BADIAN, *The Early Career of A. Gabinius*, in *Philologus*, 103, 1959, 87-99) e, comunque, sempre il *magister equitum* di Cesare (v. Dio Cass. 42.21.1; Plut. *ant.* 8.4, il quale si discosta dalla notizia di Cicerone, *phil.* 2.25.62 per cui sarebbe stato nominato tale all'insaputa di Cesare: in effetti egli iniziò la sua magistratura proprio nel 48 a.C.; cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., 2, 404-420, tanto che avrebbe dovuto dividerne anche la sorte, v. Plut., *Brut.* 18.2-6). Fu un ottimo generale anche successivamente (v. Plut. *ant.* 43.1; 63.1, riporta lo stratagemma con cui mise in fuga Ottaviano davanti ad Azio nelle fasi preliminari); sempre Plutarco, per quanto concerne la spedizione in Armenia (v. Plut. *ant.* 38 ss.) fornisce tutt'altro giudizio rispetto a quello maggiormente noto, attribuendo le perdite più all'incapacità dei luogotenenti, ovvero di Flavio Gallo, Marco Tizio (T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., 404-420) e dello stesso Canidio (v. Plut. *ant.* 42.2), e alle malattie (che costarono circa ventimila morti, v. Plut. *ant.* 50.1.1 e Flor. 2.20.9) piuttosto che all'incapacità di Antonio. Infine si racconta come fosse stato costretto a ritornare dalla Siria (dove diede comunque prova di grande valore e disciplina v. Plut. *ant.* 39.4.1) a causa degli insuccessi di Ottaviano contro Pompeo (anche se Dio Cass. 48.54.1 ne attribuisce il ritorno al tentativo di voler spiare l'avversario) e per dare soccorso con le sue navi (che non furono restituite v. Plut. *ant.* 55.2); fu sempre Antonio a tentare di salvare Sesto Pompeo dopo la cattura (v. Dio Cass. 49.18.4) e ad opporsi ad un massacro di Egiziani nel 58 a.C. (v. Plut. *ant.* 3.8); per non parlare della sua magnanimità (v. Plut. *ant.* 3.10; 63); la sua prodigalità (v. Plut. *ant.* 4.7); il suo essere amato dai soldati (v. Plut. *ant.* 17.5): in fin dei conti, l'essere un'ottima persona (v. Plut. *ant.* 43.5). Cfr. H. BENGSTON, *Marcus Antonius Triumvir und Herrscher des Orients*, Monaco, 1977; A. LA PENNA, *Antonio come personaggio 'paradossale'*, in *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Scritti in onore di M.A. LEVI*, a cura di D. Gara e A. Foraboschi, Como, 1993, 93-111. Circa il ruolo di Antonio nella congiura contro Cesare, cfr. da ultimo O. LICANDRO, *Cesare deve morire. L'enigma delle Idi di marzo*, Milano, 2022, cui rinvio.

formalizzare il divorzio da Ottavia unitamente alla divulgazione del suo testamento da parte di Ottaviano<sup>19</sup>, i momenti di più forte tensione<sup>20</sup>. Nonostante la morte di Cesare<sup>21</sup> rappresentasse per Antonio un forte

---

<sup>19</sup> V. Dio Cass. 50.2.3 «[...] Antonio affermava solennemente che Cesare era davvero figlio di Cesare; diceva di aver dato splendidi doni ai figli allevatigli da Cleopatra e che voleva essere sepolto ad Alessandria accanto a quella donna. Sdegnati per questo i romani pensarono che dovessero essere vere anche le altre voci, cioè che se avesse vinto, avrebbe fatto dono di Roma a Cleopatra e avrebbe trasferito in Egitto la sede dell'Impero». V. anche Plut. *ant.* 58.5 e Suet. *aug.* 17.1-2.

<sup>20</sup> Definite 'menzognere' dallo stesso Plutarco (v. *ant.* 59.1).

<sup>21</sup> Circa le questioni, ancora aperte, relativamente alla dittatura di Giulio Cesare ed a ciò che ne conseguì, rinvio a A. ALFÖLDI, *Studien über Caesars Monarchie*, Lund, 1953; K. RAAFLAUB, 'Dignitatis Contentio'. *Studien zur Motivation und politischen Taktik im Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius*, München, 1974; N. BERTI, *La guerra di Cesare contro Pompeo. Commento storico a Cassio Dione Libro XLII*, Milano, 1987; P. CERAMI, *Cesare 'dictator' e il suo progetto costituzionale*, in 'Res publica' e 'princeps', *Atti Conv. Int. Copanello (Copanello, 25-27 maggio 1994)*, Napoli, 1996, 101 ss.; K. MATIJEVIC, 'Cicero', 'Antonius' und die 'Acta Caesaris', in *Historia*, 55, 2006, 426-450; G. TRAINA, *Giulio Cesare. Le guerre galliche e la dittatura*, in *La grande storia di Roma*, Milano, 11, 8.3, 2022, settimanale Mondadori, e soprattutto a O. LICANDRO, *Cesare deve morire*, cit., con la più recente letteratura e le rimanenti fonti. L'assassinio di Giulio Cesare, evento fondamentale della repubblica romana, è stato sempre analizzato sulla scorta del fatto che i congiuranti volessero impedire il progetto del dittatore d'instaurare a Roma una monarchia di tipo orientale, approfittando della carica perpetua. L'evenienza cadeva peraltro in prossimità della campagna contro i Parti, per la quale Cesare si apprestava a combattere. Dopo la conquista esemplare della Gallia, il suo volgersi all'Oriente richiamava idoli del passato, Alessandro Magno in primo luogo, e con quelli l'idea di un vasto impero con un sovrano di stampo ellenistico che avrebbe sconvolto l'ordine istituzionale costituito. Il recente ritrovamento della Tavola di Privernum, sulla quale è inciso l'elenco delle liste magistratuali del 45-44 a.C., gli anni in cui maturò la congiura, apre il dibattito a nuovi elementi di riflessione: difatti Cesare era stato già nominato *dictator perpetuus*; e l'aggettivo *perpetuus* non avrebbe significato a vita. Oltre all'attestazione epigrafica della *dictatura perpetua* di Cesare, l'attenzione dell'interprete si volge subito alla qualificazione del carattere *perpetuus* del *magister equitum*, nominato nella persona di Marco Emilio Lepido, cui sono affiancati altri due *magistri equitum*, Marco Valerio Messalla Rufo e Gneo Domizio Calvino, anch'essi designati da Cesare come preposti al governo della città in sua assenza. Secondo una prima lettura dell'iscrizione, egli sarebbe stato *dictator perpetuus* e *perpetuus* sarebbe stato anche il suo *magister equitum*, Lepido, mentre nulla si è mai saputo prima al riguardo nel silenzio delle fonti manoscritte. Dinanzi ad un documento di non poco momento bisogna rivedere talune posizioni; da oltre due

monito (le idi di marzo gli avevano confermato come gli ideali repubblicani fossero ancora tanto radicati nella cultura romana da non potere essere intaccati se non eccezionalmente e per il tempo necessario a fronteggiare situazioni di grave necessità), egli già nel 44 a.C. aveva

---

millenni si è pensato che Cesare sia stato ucciso per la pretesa di assumere la dittatura perpetua, considerata uno stravolgimento dell'antica carica straordinaria e a tempo limitato, strappo irrimediabile della tradizione giuridica e costituzionale delle magistrature romane. È stata questa inusitata decisione a mettere in moto la 'macchina micidiale del fango' che avrebbe portato alla morte del dittatore e non l'effettiva volontà di aspirare al *regnum* (*adfectatio regni*). In altre parole, l'eco di un'abnorme pretesa di un potere supremo e monocratico, paventato attraverso un'imponente propaganda contraria fondò il giudizio dell'opinione pubblica, al punto da far ritenere le Idi di marzo un legittimo mezzo per salvare la *res publica* dalla tirannia. Si spiegherebbe su queste basi, il motivo per cui, Svetonio, uno dei maggiori biografi del dittatore, scrisse con lapidaria asprezza *iure caesus*: Cesare doveva legittimamente morire; quasi a volere proporre una simmetria con la più arcaica attestazione di *iure caesus* sancita nelle XII Tavole a proposito del *fur manifestus*, quale forma per esprimere la legittima difesa nei confronti del ladro notturno. Non sfugge allo storico del diritto che per quella *dittatura perpetua*, che alimentò l'accusa politica, non sia stato formalizzato alcun addebito, nonostante il crimine di aspirare al *regnum* fosse senz'altro il più grave conosciuto dal diritto pubblico romano. All'apodittico convincimento del disegno autocratico di Cesare, trasformare Roma in una monarchia di stampo ellenistico, non fa seguito alcuna spiegazione circa il fatto che non sia stato incriminato. Anzi i suoi *Acta* sono stati addirittura ratificati. E soprattutto rimane da spiegare che significato avesse la carica di *magister equitum perpetuus*. Come intendere la durata vitalizia di una magistratura squisitamente militare? L'idea dell'uomo solo al comando non si concilia con la presenza di altri magistrati; lo stesso *dictator*, come si è detto più volte, non avrebbe potuto prescindere dal collega sia pure nella posizione subalterna del *magister equitum*. I *fasti privernates*, se non danno tutte le risposte, consentono di mutare completamente il *thema probandum*. Sul punto cfr. i rilievi di G. GREGORI, *Le ultime acquisizioni dal teatro di Terracina e l'eccezionale iscrizione del triumviro Marco Emilio Lepido*, in *MEFRA*, 131.2, 2019, 501-518, parzialmente difformi rispetto a taluni aspetti evidenziati, circa soprattutto il ruolo dei *magistri equitum* di Cesare e l'identificazione di Lepido in tale veste. In senso contrario è anche R. SCEVOLA, *Sull'inquadramento costituzionale delle dittature cesariane*, in *AUPA*, 64, 2021, 203-262. Sulla dittatura in generale cfr. i due volumi curati *La dittatura romana*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2017. Cfr. anche A. DUPONT, *De dictatura e de magisterio equitum*, Paris, 1875, e C. MASI DORIA, *Nota minima sulla posizione costituzionale del 'magister equitum'*, in *Studi in onore di A. Metro*, IV, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano, 2010, 115-125.

proposto la *lex Antonia*, volta ad abolire la dittatura anche nelle situazioni di emergenza<sup>22</sup>, sulla scorta di quanto avvenne alla fine della Seconda Guerra Punica, quando il senato fronteggiò tramite il *senatusconsultum ultimum* quelle situazioni, tutte particolari, che andarono acuendosi oppure affievolendosi a seconda degli altri dittatori che si succedettero nel potere. Come osservano Valditara<sup>23</sup> e Cardilli<sup>24</sup>, i poteri emergenziali sono assunti di fatto, e dunque sono di norma 'illegittimi', ponendo su queste basi il senso dello stato di eccezione indicato da certa dottrina<sup>25</sup>;

---

<sup>22</sup> Come osserva G. VALDITARA, *Il 'dictator' tra emergenza e libertà*, Torino, 2021, 15 ss., l'emergenza, rappresentata a Roma da uno stato di pericolo ovvero di necessità, è strettamente collegata alla nomina del *dictator*, ed avrà presupposto quello che in tempi moderni è la dichiarazione dello stato d'assedio: in occasione di una guerra ovvero di un'insurrezione interna, si pone la necessità di una «sospensione temporanea delle garanzie costituzionali, l'allargamento dei poteri di polizia delle autorità amministrative e il passaggio di parte delle competenze civili alle autorità militari». Cfr. sul punto anche E. STOLFI, *Il diritto, la geografia, la storia. Itinerari*, Bologna, 2010, 93-104, con particolare riferimento a *Iustitium* e stato d'eccezione. Deviano da quelle consuete alcune figure speciali di *dictatores*: il *dictator feriarum latinarum causa*, il *dictator clavi figendi causa* e il *dictator habendorum causa* (cfr. A. MOMIGLIANO, *Ricerche sulle magistrature romane*, 1. *Il 'dictator clavi figendi causa'*, in *BCAR*, 58, 1930, 29-42, ora in *Quarto contributo alla Storia degli Studi Classici e del Mondo Antico. Istituzioni e leggende di Roma arcaica. Ricerche sulle magistrature romane*<sup>3</sup>, Roma, 1969, 243-273); la loro particolare finalizzazione si pone a prima vista come il residuo del tradizionalismo sacrale delle funzioni esercitate dal *magister populi/praetor maximus/dictator*, allorquando la carica era ordinaria nei primi decenni della repubblica. Tanto è che a proposito del *dictator habendorum causa* ed al tentativo di esercitare un controllo sulle elezioni consolari all'indomani delle leggi Licinie Sestie, si ha notizia di questa specifica causa solo a partire dagli anni successivi al 367 a.C. Cfr. sul punto anche G. VALDITARA, *Studi sul 'magister populi'*, Milano, 1989, 240 ss. cui rinvio.

<sup>23</sup> Cfr. G. VALDITARA, *Il 'dictator'*, cit., 30 ss.

<sup>24</sup> Cfr. R. CARDILLI, *Emergenza e Diritto. Il problema della dittatura romana*, in *Istituzioni Economia Sviluppo. Vecchi e nuovi problemi nel dopo emergenza*, a cura di R. Cardilli, M. Ciaccia e C. Mirabelli, in *Quaderni CRLA*, 2, 2020, 31-39, con particolare riferimento a p. 32; P.P. PORTINARO, *Dittatura. Il potere nello stato di eccezione*, in *Teoria politica*, 9, 2019, 119-137.

<sup>25</sup> Cfr. G. AGAMBEN, *Stato di eccezione*, Torino, 2003, 9 ss.; ID., *A che punto siamo. L'epidemia come politica*, Milano, 2020, 50 ss. Cfr. qualche spunto interessante in F. Mancuso, *Il doppio volto del diritto*, Torino, 2019, 25 ss., dove la destinazione della vita

così nel caso del *dictator*, essendo l'ordinamento a prevederne l'impiego<sup>26</sup>: la costituzione romana ne legittimava espressamente la nomina fissandone regole e presupposti, oltretutto i poteri e la durata della carica. La nomina del *dictator* non presupponeva una sospensione dell'ordinamento costituzionale vigente, dal momento che i suoi poteri erano legittimati dalla costituzione e la loro persistenza non dava luogo a quello 'spazio vuoto dal diritto' di cui si dirà a breve. È fuorviante parlare di stato di eccezione con riguardo a questa figura. Il *dictator* seguendo la nota classificazione Mommseniana che distingue le magistrature sulla base dell'ordinarietà della loro nomina ovvero della natura *extra ordinem* dell'incarico<sup>27</sup>, è collocato dai moderni<sup>28</sup> senz'altro

---

associata degli uomini è realizzata attraverso la costruzione di un riparo per quanto possibile efficace contro lo scatenamento della violenza incontrollata.

<sup>26</sup> Secondo Livio sarebbe stata addirittura promulgata la *lex de dictatore creando a fondamento della nomina straordinaria* (v. Liv. 2.18.5). Cfr. sul punto G. VALDITARA, *Il 'dictator'*, cit., 61 ss. *Contra* O. LICANDRO, *Cesare deve morire*, cit., 50 ss., il quale osserva che della legge non si sa nulla, inducendo a riflettere circa la sua istituzione non legislativa: «[...] una plurisecolare stratificazione di arcaici *mores*, prassi, consuetudini e precedenti portò alla configurazione storicamente conosciuta. Tracce di queste origini magmatiche sono offerte dalle fonti che hanno conservato notizie di conflitti e dispute interpretative in occasione di nomine di dittatori». Cfr. ID., *'Unus consul creatus collegam dixit'*. *A proposito di Liv. 7.24.11 e 37.47.7*, in *BIDR*, 98-99, 1995-1996 [pubbl. 2000], 731-749; ID., *Candidature e accusa criminale: strumenti giuridici e lotta politica nella tarda repubblica*, in *Index*, 25, 1997, 447-471.

<sup>27</sup> Ciò non significa, come rileva G. NICOSIA, che si trattasse di cariche differenti. Cfr. *Sulle pretese figure di 'dictatores imminuto iure'*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, 7, 1987, 536-592; ID., *L'ultimo dittatore*, in *BIDR*, 100, 1997, 72-86.

<sup>28</sup> Come ho già avuto modo di rilevare, da questo punto di vista l'esperienza romana costituisce un paradigma dal quale si è attinto a più riprese nelle epoche successive. Cfr. G. BRANDI CORDASCO SALMENA, *Il Carmelo di Echt. Le basi concettuali della resistenza spirituale di Edith Stein al totalitarismo nazista nello statuto paradossale della filiazione ebraica*, Cosenza, 2020, 71-74. Nella prassi giuridica romana, il potere del *dictator* vi riposa come dispositivo emergenziale in grado di sospendere alcune garanzie fondamentali: la divisione dei poteri e la collegialità dei due consoli vengono sacrificate a favore di prerogative monarchiche assolute; così come rimane sospesa la *provocatio ad populum*. Dopo la rivoluzione repubblicana fu assunto come elemento fondativo dei *mores maiorum*, il giuramento di Bruto, che ne fu padre: nessuno avrebbe più regnato sui Romani. L'*adfectatio regni* è punita alla stregua dei crimini più gravi, quale la *perduellio*. Ciò

non toglie che in particolari contingenze, quando il *consulere* risultasse poco efficace in rapporto alla necessità di prendere decisioni celeri, fosse lecito farvi eccezione. Il *dictator* proposto da uno dei consoli dietro l'*auctoritas patrum*, riunisce in sé l'*imperium*, tutto il potere politico-militare, ed è adjuvato dal *magister equitum*, nel seno di una diarchia diseguale che mantiene l'idea, seppure affievolita, della collegialità. La qualifica del magistrato minore testimonia che la nomina del dittatore risponde normalmente a necessità belliche. Varrone nel *De lingua latina* ne riconduce la terminologia al fatto che la sua nomina si perfezionasse attraverso la solennità della formula orale pronunciata dal console; il che sembra plausibile, giacché in quest'epoca i maggiori negozi romani si celebrano verbalmente nel sunto di quella economia dei mezzi giuridici di cui ha detto a lungo Jhering (*Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris, 1959; cfr. B. BRUNO, voce '*Dictator*', in *DE*, 2.2, a cura di E. de Ruggero, Roma, 1961, 1769 ss.). Il principio della scrittura è invece tutto ellenistico. *Dictator* potrebbe anche derivare dal discorso tenuto dinanzi alle truppe, quando il comandante appena investito impartiva gli ordini a voce. Il *dictator* durava in carica per il tempo necessario all'emergenza, con il limite massimo di sei mesi ma decadeva anche con lo spirare della carica del console che l'aveva nominato. Il più noto dittatore della storia repubblicana è Cincinnato, chiamato due volte al suo incarico per necessità belliche mentre si era ritirato dalla vita politica, ritornando ai suoi campi (così dice l'annalistica ma la cosa è discussa). È noto anche Quinto Fabio Massimo, il *cunctator*, il temporeggiatore, interpellato per salvare l'*Urbe* dopo la sconfitta al lago Trasimeno ad opera di Annibale, durante la seconda guerra punica. Successivamente, nella crisi della *res publica*, si afferma una diversa forma di dittatura, la quale giustifica su altri presupposti la concentrazione dei pieni poteri: per rifondare e/o innovare le istituzioni, per modificarle più che per conservarle a causa di fattori estemporanei, nel tempo di una durata limitata al necessario, comunque circoscritta ad un termine prefissato. Il primo esempio di questo nuovo tipo lo fornisce Silla, il campione degli *optimates*: eletto dal comizio centuriato quale *dictator legibus scribundis et rei publicae constituende causa*, il suo compito è quello di riscrivere le leggi e la costituzione di Roma entro tre anni, e non più sei mesi, durante i quali numerosi istituti sono rivisti in chiave aristocratica prima di un definitivo ritiro a vita privata, anticipato dall'annientamento a vario titolo di quasi tutti gli avversari politici. Cesare, interprete opposto dei *populares*, la fazione che teneva insieme la plebe e gran parte della *nobilitas* patrizio-plebea osò ulteriormente: si fece nominare dittatore per vari anni, non per sei mesi, e finanche dittatore perpetuo seppure nell'alveo di una *clementia Caesaris* sulla base della quale rifuggì da qualsiasi vendetta strumentale, meditando l'idea di rinnovare Roma secondo quelle suggestioni populistiche del dittatore democratico di cui dice Luciano Canfora (cfr. *Giulio Cesare. Il dittatore democratico*, Bari, 2006) ed ellenistiche (cfr. G. MELONI, *Dottrina romanistica, categorie giuridico-politiche contemporanee e natura del potere del 'dictator'*, in *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*, a cura di C. Nicolet, Roma, 1985, 103 ss., secondo cui «[...] il dubbio è

alimentato dall'analisi delle fonti storiche latine e greche: in esse il dittatore, nei primi tre secoli nei quali questa magistratura è stata utilizzata [...] non appare mai, nei fatti, un magistrato repressivo e antiplebeo». Anzi la carica avrebbe avuto una funzione di equilibrio tra le classi, al punto che le più importanti conquiste plebee sarebbero state ottenute sotto il regime di coloro che alcune fonti definiscono 'dittatori popolari'. Sul punto è più convincente L. LABRUNA, *'Adversus plebem dictator'*, in *Index*, 15, 1987, 289-314; ID., *Nemici non più cittadini*, Napoli, 1993; ID., *Nemici non più cittadini. E altri testi di storia costituzionale romana*, Napoli, 1995, 21 ss., quando obietta che il contesto in cui le fonti, e Livio in particolare (*per.* 2,18,4-5; 2,18,8; 2,29,9-12; 3,20,8; 4,3,11-129) collocano la carica, connoti una qualifica negativa della stessa: le riforme che vi maturano risultano ispirate più che dal desiderio di favorire la plebe, dalla diversa volontà di stabilire condizioni istituzionali idonee a favorire una più ampia e moderna classe dirigente, capace di trasformarsi in una nuova oligarchia. Non è un caso che Cesare, proprio dopo la sua nomina a dittatore a vita sia stato soppresso durante le Idi di marzo del 44 a.C. In quell'anno Cassio era pretore peregrino mentre occupava la pretura urbana Marco Giunio Bruto, 'figlio' di Cesare ma allo stesso tempo discendente da quel Lucio Giunio Bruto che aveva gridato «mai più nessuno regnerà sui romani». Quando Ottaviano sbaragliò Marco Antonio ed ebbe nelle sue mani tutto il potere (di questa parte del mondo), memore della fine del dittatore, si guardò bene dal farsi nominare *dictator*, piuttosto gli piacque parlare di *res publica restituta*, di ripristino delle istituzioni repubblicane, finalmente liberate dalla guerra civile delle opposte fazioni. Divenuto Augusto, scrisse nella sua autobiografia, incisa ed affissa in latino ed in greco nelle principali città del neonato impero, che egli aveva uguale *potestas* rispetto agli altri magistrati e solo una maggiore *auctoritas*. Anche muovendo dalla nota distinzione del Mommsen (cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.1, Leipzig, 1874, 142 ss., relativamente allo *schwerer Kriegsgefahr* come presupposto per la nomina del *Dictator* cfr. soprattutto 151, 164: «ungefähr dasselbe, was heutzutage die Suspension der Civiljustiz und die Erklärung des Kriegsrechts ist») ed alla distinzione tra magistrature ordinarie e straordinarie, in un momento cruciale del Novecento europeo, l'identica separazione è ripresa dal Carl Schmitt nel 1921, all'epoca poco più che trentenne, nella monografia *Die Diktatur*. Egli avrà pensato a Silla o a Cesare ma anche ad alcune esperienze moderne: la dittatura militare di Cromwell, la fase giacobina della Rivoluzione francese e soprattutto la teoria marxista della dittatura del proletariato (a pochi anni dalla Rivoluzione d'ottobre della guerra civile che vi segue, cfr. C. SCHMITT, *Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, in *Le categorie del politico. Saggi di teoria politica*, trad. it., Bologna, 1972, 34 ss. Allo stesso modo fanno Rossiter, Grosso, Nicolet, Baehr, Richter, Bobbio, Rodriguez Fernandez, Kunkel, Wittmann. In generale, riguardo alla nomina del *dictator* e alla dicotomia tra *dictio* e *creatio*, cfr. C. CASCIONE, *'Dictatorem dicere'*. *Critica di un dogma (moderno) del diritto pubblico romano*, in *Studi per G. Nicosia*, II, Milano, 2007, 269 ss., cui rinvio per la rimanente bibliografia. Per qualche ulteriore aspetto cfr.

tra le seconde. Le fonti ne confermano l'assunto. Dionigi di Alicarnasso (5.72.2) parla di magistrature abituali cioè ordinarie con riferimento al consolato in contrapposizione al *dictator*<sup>29</sup>. Si comprende allora l'atteggiamento di Appiano, a proposito delle guerre civili<sup>30</sup>, e quel suo certo stupore verso l'improvvisa decisione dei *patres* di non risolvere più tramite la dittatura ma, per l'appunto, con il *senatusconsultum ultimum atque extremum*<sup>31</sup> le impellenze sottoposte alla loro attenzione. È molto

---

F. SINI, *A proposito del carattere religioso del 'dictator'*. Note metodologiche sui documenti sacerdotali, in *SDHI*, 42, 1976, 401-424; C. PONTORIERI, *Il re, lo schiavo, il cittadino e l'alveare. Dottrine politiche, teorie del diritto e storia istituzionale nella letteratura sulle api a Roma*, Napoli, 2017; ID., *Musica da tre soldi. Musicisti e istituzioni della Repubblica di Weimar tra avanguardie artistiche e reazioni politiche*, Napoli, 2018.

<sup>29</sup> V. Dion. Hal. ant. rom. I.7.

<sup>30</sup> V. App. bell. civ. 1.67.

<sup>31</sup> Nella vastissima bibliografia sul *senatusconsultum ultimum* segnalo le recenti pagine di P. BUONGIORNO, '*Senatus consultum ultimum*' e stato di eccezione. Fenomeni in prospettiva, in '*Acta Senatus*', a cura di P. Buongiorno, ser. B., 8, Stuttgart, 2020 cui mi riporto integralmente (cfr. in particolare il contributo di P. LAMBRINI, '*Senatus consulta*' e interpretazione giurisprudenziale da Augusto all'avvento dell'età Antonina: 17-44). Cfr. anche le posizioni di M. VARVARO, *Stato di eccezione, 'salus populi' e storia del diritto*, in *Valori dell'ordinamento vs. esigenze dell'emergenza in una prospettiva multidisciplinare*, a cura di R. Sacchi, Milano, 2022, 97-120, molto critico verso l'impostazione di Agamben, in ciò seguito da R. CARDILLI, *Emergenza e Diritto*, cit., 25 ss., che ne condivide i toni; J. ROLDÁN GONZALES, *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e 'senatus consulta*', Bari, 2014; L. PEPPE, I '*senatusconsulta*' come alternativa alla legge comiziale. Con un'appendice su Gai. Inst. 1.1-8, in '*Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.L. Ferrary, Pavia, 2012, 627-705; F. LAMBERTI, *Questioni aperte sul 'SC. de Cnaeo Pisone patre'*, in *Studi in onore di F. Grelle*, a cura di M. Silvestrini, T. Spagnuolo Vigorita e G. Volpe, Bari, 2006, 139-148; S. RONCATI, *Caio Ateio Capitone e i 'Coniectanea'*, in *SDHI*, 71, 2005, 271-386; L. FANIZZA, *Senato e società politica da Augusto e Traiano*, Roma-Bari, 2001; C. MASI DORIA, '*Bona libertorum*'. Regimi giuridici e realtà sociali, Napoli, 1996; A. GUARINO, «*Nemico della patria*» a Roma, in *Labeo*, 18, 1972, 388-395; ID., '*Senatus consultum ultimum*', in *Sein und Werden im Recht. Festgabe für U. von Lübtow zum 70. Geburtstag am 21. August 1970*, a cura di W.G. Becker, L. Schnorr von Carolsfeld, Berlin, 1970, 281-294.; ID., *Pagine di diritto romano*, 3, Napoli, 1994, 355 ss.; J.B. UNGERN STERNBERG von PÜRKEL, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. 'Senatusconsultum ultimum' und hostis-Erklärung*, München, 1970, 10-153; su questa monografia cfr. anche G. CRIFÒ, *In tema di 'senatus consultum ultimum'*, in *SDHI*, 36, 1970, 420-434; E. ANTONINI, *Il 'senatusconsultum'*. Note differenziali e punti di contatto col moderno stato di assedio,

probabile che proprio la limitazione dei poteri del *dictator* a favore della sempre maggiore direzione politica assunta dal senato, portò il massimo consesso a gestire in una maniera totalmente diversa i momenti di crisi<sup>32</sup>.

---

Torino, 1914, 52 ss.; L. LABRUNA, *'Adversus plebem dictator'*, cit., 289 ss.; ID., *Nemici*, cit., 21 ss.; G. PLAUMANN, *Das sogenannte 'senatusconsultum ultimum'. Die Quasidiktatur der späteren römischen Republik*, in *Klio*, 13, 1913, 321 ss., spec. 346; B. RÖDL, *'Senatus consultum ultimum' und der Tod der Gracchen*, Bonn, 1969; S. MENDNER, *'Videant consules'*, in *Philologus. Zeitschrift für klassische Philologie*, 11, 1966, 258-267; C. BARBAGALLO, *Una misura eccezionale dei romani. Il 'senatusconsultum ultimum'. Studio di storia e di diritto pubblico romano*, a cura di A. Guarino, Napoli, 1900.

<sup>32</sup> Il testo del *senatus consultum* è in *FIRA*, I, 240 ss. È evidente come questo parere senatorio non rechi alcune delle clausole tipiche dei *senatus consulta ultima*; tuttavia, è bene sottolineare come la deliberazione dei *patres* sia stata assunta sotto l'urgenza di uno stato di necessità per reprimere il movimento dei bacchanali. Sul tema rinvio comunque, tra gli altri, a J.M. PAILLER, *'Bacchanalia': la répression de 186 av. J.C. à Rome et en Italie: vestiges, images, tradition*, Rome, 1988, con bibliografia; M.A. CAVALLARO, *Spese e spettacoli. Aspetti economici-strutturali degli spettacoli nella Roma giulio-claudia*, Bonn, 1984; C. AMPOLO, *Il lusso funerario e la città arcaica*, in *AION*, 6, 1984, 81 ss.; il senato già al tempo della repressione dei bacchanali, appoggiato dal ceto dominante che mal vedeva l'agglomerarsi della plebe intorno al culto di Bacco, decretò durissime misure 'di polizia' che non tennero conto delle guarentigie delle *leges Valeriae de provocatione*, consentendo ai magistrati di perseguire, anche ordinandone l'uccisione, gli esponenti della religione bacchica. Il *senatusconsultum de Bacchanalibus*, comminando la pena di morte a chi ne avesse violato le severe prescrizioni, riuscì a ripristinare l'ordine costituito scosso dall'emergenza; e, come riferisce Livio, il ceto dirigente invocò proprio lo stato di necessità per la difesa delle istituzioni come giustificazione delle eccezionali misure che erano state assunte. Per i dubbi espressi dalla dottrina in proposito rinvio a G. PLAUMANN, *Das sogenannte*, cit., 362, il quale dissente; A. GUARINO, *'Senatus'*, cit., 282, nt. 4, si stupisce che spesso ci si riferisca a tale episodio come al primo esempio di *senatusconsultum ultimum*, mostrando una certa diffidenza sulla storicità dell'episodio. Di parere opposto J. BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechts im Frühen Prinzipat*, Göttingen, 1962, 18 ss.; S. MENDNER, *'Videant consules'*, cit., 258-267; C. GALLINI, *Protesta e integrazione nella Roma antica*, Bari, 1970, 18 ss. Cfr. anche J. IRMSCHER, *La dittatura. Tentativo di una storia concettuale*, in *Dittatura degli antichi e dittature dei moderni*, Roma, 1983, 55-59. Particolarmente significativo a tal proposito L. LABRUNA, *Marco Emilio Lepido e la sua rivolta*, Napoli, 2000, 70, che a proposito del ruolo del senato nella fase tardo repubblicana afferma «[...] scavalcando il comizio, accentuava in modo abnorme (senza poi essere in grado di gestirlo direttamente) il ruolo di direzione politica che era suo proprio e, in pratica, finiva con unificarlo in posizione egemone con le competenze relative alla giurisdizione criminale e

A prescindere dalle altre testimonianze, che qui non posso prendere in considerazione, mi sembrano, a tal riguardo, particolarmente significative alcune parole di Cesare<sup>33</sup>:

Caes. *de bell. civ.* 1.5 «[...] *Decurritur ad illud extremum atque ultimum senatusconsultum, quo nisi paene in ipso urbis incendio atque in desperatione omnium salutis sceleratorum audacia numquam ante descensum est: dent operam consules, praetores, tribuni plebis, quique pro consulibus sint ad urbem, ne quid res publica detrimenti capiat*».

*Extremum atque ultimum*: si tratta di aggettivi che richiamano una situazione di straordinaria necessità, collocati, a dire il vero, in formule alquanto vaghe<sup>34</sup>, certo non sintomatiche di un principio, *lato sensu*, di

---

all'esercizio della potestà coercitiva che (non senza limiti e condizionamenti reciproci) spettavano separatamente a popolo e magistrati. Si rompevano così i precari equilibri raggiunti tra i vari organi dello Stato e tra le forze politiche e sociali che in esso operavano; [...] proprio mentre si diceva di volerle difendere, si faceva scempio delle massime libertà repubblicane».

<sup>33</sup> Le fonti tramandano diversi casi di *senatusconsulta ultima*: oltre quello del 133 a.C., la cui qualificazione è discussa, e quelli testimoniati da Liv. 3.4.9 e 6.11.20, si possono ricordare, tra i più noti: quello del 121 a.C., Cic. *phil.* 8.14 (contro Sempronio Gracco); del 100 a.C., Cic. *pro rab. perd.* 20-21 (contro Lucio Apuleio Saturnino); dell'88 a.C., Plut., *sull.* 8 (contro Sulpicio); dell'83 a.C., App. *bell. civ.* 1.86.390 (contro Silla); del 77 a.C., Sall. *hist. frag.* 77 (contro Lepido); del 63 a.C., Sall. *cat.* 27-29; Cic. *cat.* 1.4; Plut. *cic.* 15.3 (contro Catilina); del 62 a.C., Dio Cass. 37.43 (contro Metello Nepote); del 52 a.C., Cic. *pro mil.* 26.70; Dio Cass. 40.49 (per la morte di Clodio); del 49 a.C., Caes. *bell. civ.* 1.5; Cic. *deiot.* 11; Liv. *per.* 109; Dio Cass. 41.3 (contro Cesare); del 48 a.C., Dio Cass. 42.23 (contro Celio); del 47 a.C., Dio Cass. 42.29,33 (contro Dolabella); del 43 a.C., Cic. *phil.* 8.6; Dio Cass. 46.29-31; 44;47 (contro Antonio, poi contro Ottaviano, poi contro il partito dei repubblicani); del 40 a.C., Dio Cass. 48.33; Suet. *ang.* 66 (contro Salvidieno Rufo).

<sup>34</sup> V. Liv. 3.4.9 «[...] *Quae forma senatus consulti ultimae semper necessitatis*»; Cic. *cat.* 1.4: «[...] *Ut L. Opimius videret, ne quid res publica detrimenti caperet*»; Cic. *rab.* 7.20: «[...] *Fit senatusconsultum ut C. Marius L. Valerius consules adhiberent tribunos plebis et praetores quos eis viderentur operamque darent, ut imperium populi Romani maiestasque conservaretur: adhibent omnes tribunos plebis praeter Saturninum, praetores praeter Glauciam*».

legalità<sup>35</sup> ma di poteri eccezionalmente repressivi (addirittura in alcuni casi ricorre l'espressione «*senatusconsultum de republica defendenda*»<sup>36</sup>): l'oligarchia senatoria invita i magistrati maggiori, ma non solo, ad attivarsi per fronteggiare i pericoli imminenti, aggirando i vincoli che si frappongono alla loro attività incondizionata, tra i quali, per tutti, l'osservanza delle norme che garantiscono ai *cives* il diritto di ricorrere al popolo in caso di condanna capitale secondo le previsioni della *lex Sempronia de capite civis*<sup>37</sup>. Lo stato di emergenza giustifica pronunce di sangue senza regolare processo a carico dei ribelli più facinorosi, i quali, però, prima implicitamente poi grazie ad una dichiarazione espressa, sono considerati *hostes rei publicae*, locuzione che li esclude dalla cittadinanza. Sul punto ritornerò da qui a breve. Indipendentemente dalla genericità delle formule è chiaro il contenuto delle deliberazioni assunte dal senato: valga quale paradigma la possibilità riservata ai *patres* di designare quello dei due consoli che si trovasse a Roma (o a un promagistrato) affinché «*videret, ne quid res publica detrimenti caperet*»<sup>38</sup> oppure «*ut (consul) libertatem legesque manu defenderet protinusque armi sibi*

<sup>35</sup> Sul principio di legalità a Roma cfr. tra gli altri, V. GIUFFRÈ, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*, 5, Napoli, 1998, 59 ss., ma anche O. LICANDRO, *Politica corruzione e diritto nell'antica Roma*, in *Panorami*, 6, 1994, 119-222; qualche spunto anche in ID., *'In magistratu damnari? Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni*, Torino, 1999; ID., *Pomponio e l'incola? Osservazioni su D. 50.16.239.2 (Pomp. l. sing. ench.) alla luce di lex Urs. cap. 98 e lex Irm. cap. 83*, in *Φιλία. Scritti per G. Franciosi*, a cura di F.M. D'Ippolito, II, Napoli, 2007, 1357 ss.

<sup>36</sup> V. Cic. *phil.* 8.5.15 «[...] *Quod L. Opimius verba fecit de re publica, de ea re ita censuerunt, uti L. Opimius consul rem publicam defenderet; [...] Consulibus senatus rem publicam defendam dedit*»; ma anche Dio Cass. 37.31.2; 37.43.3; 40.49.5; 41.3.3; 46.31.2; Plut. *tib. gracch.* 19; Plut. *c. gracch.* 14.2; 14.3; Plut. *cic.* 15.

<sup>37</sup> Cfr. G. ROTONDI, *'Leges publicae populi romanus'*, Milano, 1912 (rist. Hildesheim, 1990, cit., 309 ss. Per i problemi connessi con lo stato di necessità cfr. W. KUNKEL, *Die Funktion des Konsiliums in der Magistratischen Strafjustiz und im Kaisergericht*, in *ZSS*, 84, 1967, 218-244, ora in *Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Weimar, 1974, 151 ss., nonché T.J. UNGERN STERNBERG von PÜRKEL, *Untersuchungen*, cit., 50 ss., 65 ss., 104, con ampia letteratura.

<sup>38</sup> V. Liv. 3.4.9.

*adferri iussis*<sup>39</sup> oppure ancora «*uti rem publicam defenderent*»<sup>40</sup>. Si tratta di provvedimenti che indurrebbero, *prima facie*, l'idea di una costituzionalizzazione dell'emergenza, la quale però rimane esclusa da un'analisi più profonda. Né credo che possa essere rimproverato a questa impostazione il *magnus error in principio* in cui cadrebbe chi segue Mommsen a proposito di uno statalismo hegeliano incompatibile con la costituzione romana, quale frutto di una sedimentazione secolare fondata sul valore della tradizione e non sul prodotto dello Stato. In verità un conto è l'utilizzo politico di determinati strumenti, quali il *senatusconsultum ultimum* e gli altri che vi si riconducono da un punto di vista fattuale, altro è il loro inquadramento formale nell'ambito del diritto pubblico. L'applicazione *de facto* di certi rimedi volti ad arginare condizioni emergenziali, che non può certo essere negata sopra un piano certamente storico, non basta per sostenere un peculiare aspetto della costituzione romana. Proprio relativamente alla c.d. costituzionalità dei provvedimenti senatori dell'emergenza, è necessario sottolineare come buona parte della dottrina abbia negato la natura di istituto giuridico al *senatusconsultum ultimum* e agli altri mezzi affini. Guarino ha parlato di un «*eidolon* di fattura post-romana, cui sacrificiamo da secoli discussioni o diatribe che non hanno storiograficamente alcun senso». Taluni episodi, pur nella loro sistematicità, non legittimano il parere senatorio come vincolo giuridico, anche perché il «relativo processo genetico fu troncato dal sopravvenire del sistema del principato»<sup>41</sup>. Per Fusco<sup>42</sup> l'esistenza del *senatusconsultum ultimum* come autonomo istituto non può essere contestata, standone la regolarità degli episodi riscontrabili nella prassi, tali da averne favorito con il tempo l'effettiva recezione nell'ordinamento giuridico; così Ormanni il quale muovendo da un aspetto fattuale della questione<sup>43</sup>, giustifica nell'uso ripetuto il carattere

---

<sup>39</sup> V. Cic. *rab.* 7.20.

<sup>40</sup> V. Cic. *phil.* 8.15.

<sup>41</sup> Cfr. A. GUARINO, 'Senatus', cit., 293 ss.

<sup>42</sup> Cfr. S.A. FUSCO, *Recensione* a J.T. UNGERN STERNBERG VON PÜRKELE, *Untersuchungen*, cit., 300.

<sup>43</sup> Cfr. A. ORMANNI, voce *Necessità (stato di) (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 27, 1977, 845 ss. Cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, *Esperienze giuridiche a confronto. Aspetti del diritto pubblico e privato*

costituzionale della legislazione emergenziale: «le istituzioni dell'ordinamento romano trovano in sé medesime, la ragione della propria legittimità nel momento stesso in cui esse si pongono e vengono reiteratamente utilizzate»<sup>44</sup>. Labruna si è concentrato sul carattere strumentale del *senatusconsultum ultimum*, osservando «[...] a poco a poco, infatti, data per scontata la presenza dell'espedito legale che, accompagnandosi al *consultum*, cercava di dare ai magistrati autorità giuridica per procedere senza rispetto dei diritti stabiliti dalla costituzione anche per i “ribelli”, si venne affermando la convinzione che il *senatusconsultum ultimum* fosse fonte di poteri eccezionali e che in base ad esso tutto fosse consentito a coloro che erano investiti del compito di fronteggiare situazioni di emergenza, di salvare la patria, di difendere (come si diceva) la libertà»<sup>45</sup>. Anche De Marini Avonzo, si è soffermata sulla portata pratica dei provvedimenti adottati dal senato nelle necessità, visto che «[...] i decreti tendenti ad attribuire pieni poteri ai consoli avevano sempre manifestato nei fatti la loro efficacia», di modo che sarebbe errato parlare «[...] di quel che il senato e i consoli potevano fare» in presenza di un *senatusconsultum ultimum*, essendo più importante considerare «[...] quel che il senato e i consoli in concreto facevano quando volevano penalizzare il dissenso politico»<sup>46</sup>, prestando attenzione alla strumentalizzazione dell'istituto a fini del mantenimento dei privilegi da parte dell'oligarchia senatoria. Cerami, riflettendo sul fatto che la normatività dello *status rei publicae* dipende dalla realizzazione, nelle singole ipotesi, dell'*utilitas communis rei publicae*, esclude che il problema della legittimità costituzionale del *senatusconsultum ultimum* possa risolversi *a priori*, necessitando l'analisi di ogni singolo caso: l'evenienza è «[...] riconoscibile e predicabile solo nella misura in cui si

---

dall'età romana alle configurazioni moderne. *Lezioni*, Napoli, 2001, 150 ss.; ID., *Problemi di storia sociale nell'elaborazione giuridica romana*, Napoli, 1996, 120 ss.

<sup>44</sup> Come più volte sostenuto da R. ORESTANO, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Torino, 1967, 79 ss.

<sup>45</sup> Cfr. L. LABRUNA, *Marco*, cit., 67 ss.

<sup>46</sup> Cfr. P. CERAMI, *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*, Torino, 1996, 99; F. DE MARINI AVONZO, *Il senato romano nella repressione penale*, Torino, 1977, 111 ss.; J.R. MISPOULET, *Les institutions politiques des Romains*, I, Paris, 1882.

realizza, nelle diverse ipotesi, la convergenza delle forze costituzionali verso il provvedimento senatorio»<sup>47</sup>. In realtà, le fonti mostrano come nella maggior parte dei casi in cui se ne sia posta l'occasione, il dibattito sull'emanazione del *senatusconsultum ultimum*, considerato come un provvedimento determinato nei presupposti e negli effetti, abbia riguardato non tanto la sua struttura astratta quanto la valutazione degli specifici episodi che ne comportarono l'emanazione. Le parole di Cesare<sup>48</sup> ne confermano l'assunto; senz'altro vicino ai *populares*, egli non nega l'esistenza in capo al senato del potere di emanare un *senatusconsultum ultimum* inteso come parere senatorio *ne quid res publica detrimenti caperet*. Quel che contesta è l'illegittimità del provvedimento decretato nei suoi confronti, ritenendovi assenti i presupposti che normalmente debbono fondare una misura eccezionale. Si deve trattare di una straordinaria emergenza che, come ha osservato Vincenti, risulta «[...] qui enfaticamente individuata nell'*urbis incendium* e nella *desperatio omnium salutis* causati dall'*audacia latronum*, ovvero in *perniciosis legibus*, in *vi tribunicia*, in *secessione populi*, *templis locisque editioribus occupatis*»<sup>49</sup>. Alle stesse conclusioni conduce la lettura di un brano di Sallustio, molto discusso in storiografia<sup>50</sup>:

---

<sup>47</sup> Cfr. P. CERAMI, *Potere*, cit., 99 ss.

<sup>48</sup> Nonché il passo di poco successivo: Caes. *de bell. civ.* 1.7 «[...] *Quotiescumque sit decretum, darent operam magistratus, ne quid res publica detrimenti caperet, qua voce et quo senatus consulto populus Romanus ad arma sit vocatus, factum in perniciosis legibus, in vi tribunicia, in secessione populi, templis locisque editioribus occupatis; atque haec superioris aetatis exempla expiata Saturnini atque Gracchorum casibus docet; quarum rerum illo tempore nihil factum, ne cogitatum quidem (nulla lex promulgata, non cum populo agi coeptum, nulla secessio facta)*».

<sup>49</sup> Cfr. U. VINCENTI, *Brevi note in tema di 'senatusconsultum ultimum'*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, a cura di V. Giuffrè, IV, Napoli, 1984, 1943-1954.

<sup>50</sup> Cfr. B. RÖDL, *'Senatus consultum ultimum'*, cit., 43 e soprattutto P. WILLEMS, *Le droit public romain ou les institutions politiques depuis l'origine de la ville jusqu'à Justinien*, Louvain, 1883, 252, nt. 6, il quale specie in relazione alla frase finale, ha ritenuto il testo interpolato «[...] car d'abord il n'est pas vrai de dire qu'il fallut un jussus populi pour toutes les mesures énumérées dans ce passage, par exemple pour le recrutement et pour la coercion des alliés». A. GUARINO, *'Senatus'*, cit., 290, ritiene il discorso di Sallustio una «creazione fantastica» proposta «in sede artistica e senza la pretesa di assurgere a testimonianza giuridica»: lo storico non possedendo informazioni tecniche si

Sall. *catil.* 29 «[...] *Itaque, quod plerumque in atroci negotio solet, senatus decrevit darent operam consules ne quid res publica detrimenti caperet. Ea potestas per senatum more Romano magistratui maxuma permittitur: exercitum parare, bellum gerere, coercere omnibus modis socios atque civis, domi militiaeque imperium atque iudicium summum habere; aliter sine populi iussu nullius earum rerum consuli ius est*».

Lo storico, anch'egli vicino ai *populares*, fa riferimento al noto *senatusconsultum ultimum* del 63 a.C. contro Catilina, dove il parere senatorio si pone nel corpo di un provvedimento corrispondente ad una prassi ormai consolidata, tale da rientrare addirittura nel *mos romanus*. I presupposti riposano nuovamente nella flagranza di una situazione straordinaria: eventuali *senatusconsulta ultima* emanati in assenza di una necessità evidente sarebbero stati caducati da un'irrimediabile illegittimità. Non sfugge all'interprete la portata del verbo *permittere*, che, come è stato osservato<sup>51</sup>, sottolinea l'accezione peculiare della decisione senatoria, capace di rimuovere i limiti frapposti all'esercizio dei poteri magistratuali. Anche in questo caso la discussione non verte sull'emanazione astratta del *senatusconsultum ultimum* quanto sulle condizioni del caso concreto, invalsa ormai una prassi sulla quale concordano sostanzialmente sia gli *optimates* che i *populares*. Pur nelle diverse letture, emerge dalle fonti un dato inconfutabile: il *senatusconsultum ultimum*, a prescindere dal fatto che se ne parli come di un istituto costituzionalizzato o di una prassi senza formale riconoscimento, è un rimedio di emergenza nei confronti dei nemici dichiarati di Roma<sup>52</sup>, sia esterni che interni (questi ultimi, colpevoli, per lo più, di aspirare al *regnum*). A dire il vero, un solo *senatusconsultum ultimum* è stato causato da fattori esterni, quello del 464 (o 463) a.C., a favore del

---

abbandonerebbe ad un discorso sostanzialmente tendenzioso. Cfr. sul punto C. MASI DORIA, *Tra 'aequitas' e 'ius gentium': tracce di un processo popolare in Sal. Iug. 35?*, in *Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche*, a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, Napoli, 2002, 325-360, ora, con qualche modifica, in ID., *'Quaesitor urnam move'* e altri studi sul diritto penale romano, Napoli, 2003, 35 ss.

<sup>51</sup> Cfr. A. GUARINO, *'Senatus'*, cit., 290, nt. 58.

<sup>52</sup> Sul problema della *hostis*-Erklärung cfr. *supra*, 135, nt. 466.

console Aulo Postumio Albo Regillense per fronteggiare la guerra contro gli Equi e gli Ernici; si tratta tuttavia di un episodio cui la dottrina sembra dare poco credito<sup>53</sup>. Tutti gli altri *senatusconsulta ultima* furono decretati per fronteggiare emergenze interne, rilevando quali strumenti politici utili a rafforzare l'egemonia dell'oligarchia senatoria nei confronti di chi avrebbe voluto assumere il potere assoluto della *res publica*. Il tenore degli addebiti, mostra che almeno sette casi sui quattordici conosciuti comportino l'accusa di tirannide: oltre ai Gracchi<sup>54</sup> vi

---

<sup>53</sup> Così come all'altro *senatusconsultum ultimum* del 382 a.C., sempre riferito da Livio, il quale sarebbe stato emanato in seguito all'agitazione plebea capeggiata da Manlio Capitolino. J.R. MISPOULET, *Les institutions politiques*, cit., 184, sospetta un'invenzione aristocratica posteriore, intesa a consolidare la legittimità di una misura mai riconosciuta dai partiti democratici; TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, Lipsia, 1887, 373 nt. 1, e P. WILLEMS, *Le Sénat de la république romain*, II, Louvain, 1883, 248, nt. 2, pensano ad un'anticipazione storica sia perché i dati in questione risulterebbero debolmente connessi col resto del racconto, sia perché nel primo caso l'indizione della leva e nel secondo l'accusa tribunizia sarebbero stati introdotti insolitamente da un *senatusconsultum ultimum*. R. FIORI, *'Homo sacer'. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico religiosa*, Napoli, 1996, 430, trattando le accuse di *adfectatio regni* cui sono soggette molte vittime del *senatusconsultum ultimum*, sottolinea come «[...] evidentemente, nella tradizione romana, il filo che collega tutte queste vicende è unico, e il suo inizio non può essere che in Tarquinio il Superbo. E allora capiamo anche perché, in una evidente retroazione, in Livio si arrivi a parlare di *SC. cd. ultimum* a proposito di Manlio Capitolino». C. BARBAGALLO, *Una misura eccezionale*, cit., 7, aveva invece ritenuto veritiero il primo *senatusconsultum ultimum* perché Livio risulta essere molto preciso nella narrazione dei fatti, riportati tra l'altro anche da Dionigi di Alicarnasso, e d'altronde «[...] in vista della salvezza della patria era senza confronto più agevole trasmettere direttamente i pieni poteri al console rimasto in città». Si mostra invece anch'egli dubbioso circa la veridicità del *senatusconsultum ultimum* del 382 a.C. perché in quell'anno risulta nominato un *magister equitum*, Gaio Servilio Strutto Ahala, e ciò presuppone la presenza di un dittatore, il quale a sua volta esclude la necessità di fare ricorso alla misura eccezionale da parte del senato.

<sup>54</sup> Quanto a Tiberio, Cicerone (*Cic. lael.* 41; *Cic. brut.* 212) e Diodoro (*Diod.* 35.33.5) danno per scontato il tentativo di tirannide, mentre altri autori, come Sallustio (*Sall. iug.* 31.7), sottolineano la parzialità dell'accusa mossagli. Lo stesso avvenne sostanzialmente per quanto concerne Gaio, laddove Plutarco parla addirittura di posizione monarchica all'indomani dell'approvazione della *lex iudiciaria* (*Plut., C. Gracch.* 27). Cfr. A. FUKS, J. GEIGER, *The 'lex Iudiciaria' of M. Livius Drusus*, in *Studi in onore di E. Volterra*, II, Milano, 1971, 421-427.

risultano imputati il tribuno Lucio Apuleio Saturnino, nel 100 a.C., Lucio Cornelio Cinna nell'87 a.C., Marco Emilio Lepido nel 77 a.C., Lucio Sergio Catilina nel 63 a.C., Gaio Giulio Cesare nel 49 a.C., e infine Publio Cornelio Dolabella, Marco Emilio Lepido e soprattutto Marco Antonio nel 43 a.C.<sup>55</sup>. Da vicende diverse è facile cogliere un solo manifesto contro i fautori della politica riformista, sostenuto in gran parte dallo spauracchio dell'*adfectatio regni*<sup>56</sup>.

Né muta i termini della questione, l'analisi dei mezzi con cui, anche precedentemente all'emanazione dei *senatusconsulta ultima*, siano state

---

<sup>55</sup> P. LAMBRINI, *I Gracchi. Il mito dei due fratelli rivoluzionari*, in *I Grandi Delitti nella Storia*, Milano, 2020, 156 ss., cui rinvio per la rimanente letteratura. Cfr. anche L. PERELLI, *I Gracchi*, Salerno, 1993; D. STOCKTON, *The Gracchi*, Oxford, 1979; R. FLACELIÈRE, *Plutarque, XI Vies, Agis-Cléomène - Les Gracques*, Paris, 1976, 160; D.E. EARL, *Tiberius Gracchus. A Study in Politics*, Bruxelles-Berchem, 1963, 120-175; L.R. TAYLOR, *Forerunners of the Gracchi*, in *JRS*, 52, 1962, 19-27; R.M. GEER, *Plutarch and Appian on Tiberius Gracchus*, in *Classical and Medieval Studies in Honor of E.K. Rand*, New York, 1938, 105 ss.; P. FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi: la tradizione storica sulla rivoluzione graccana*, Roma, 1967-1914; ID., *Due recenti libri sui Gracchi*, in *Athenaeum*, 9, 1931, 291 ss., ora in *Opuscula*, 2, 1956, 54 ss.; E. DE SANCTIS, *Rivoluzione e reazione nell'età dei Gracchi*, in *A&R*, 2, 1921, 209 ss. V. Flor. 2.4.5 «[...] in tumultu regem ex satellibus suis se appellatum laetus accepit»; Oros. 5.17.6 «[...] Saturninus infamibus ausis contionem domi suae habuit ibique ab aliis rex, ab aliis imperator est appellatus»; Cic. *phil.* 1.34; 2.108; 5.17; Sall. *hist.* 1.64; Sall. *cat.* 47.2; Ascon., *scaur.* 21; Plut. *pomp.* 5; Plut. *caes.* 1; Plut. *mar.* 41; Vell. 2.23.3; Val. Max. 6.9.6. Lepido è accusato da Lucio Marcio Filippo di opprimere la *libertas* (Sall. *hist.* 1.77.3) tanto da essere paragonato a Saturnino e Mario (Sall. *hist.* 1.77.4). Cfr. L. LABRUNA, *Marco*, cit., 167 ss.; 487. V. Sall., *cat.* 5.6; Cic. *phil.*, 8.15; Cic. *cat.* 2.19. Il non aver deposto l'*imperium proconsulare* alla scadenza del termine quinquennale stabilito dalla *lex Pompeia Licinia* del 55 a.C., fu giudicato un comportamento *contra rem publicam* (Dio Cass. 41.3.4), sintomatico di un'aspirazione alla tirannide (Cic. *att.* 7.11.1; 7.12.2; 7.20.2; 8.2.4; 8.16.2; 10.8.2; Cic. *phil.* 2.35, 2.87, 2.117, 3.9-10, 3.29, 3.34, 5.44, 5.50, 8.12, 11.6, 13.17-18; Cic. *fam.* 12.12.3; App. *bell. civ.* 3.50-53; 4.69; Dio Cass. 47.15.4.

<sup>56</sup> «Illorum capere poterunt». V. Plut. *caes.* 30; Plut. *pomp.* 61; Dio Cass. 61.3.4.; 46.29; 46.44; Cic. *phil.* 8.2; App. *bell. civ.* 3.91. Quanto al *tumultus* del 43 a.C. e alla sua autenticità cfr. *supra*.

affrontate, in caso di *tumultus*<sup>57</sup>, le situazioni di emergenza<sup>58</sup>. Tra questi senz'altro il *justitium*<sup>59</sup>: «[...] un istituto del diritto romano che si può

---

<sup>57</sup> V. Cic. *phil.* 8.2-4 «2. [...] *At in quo fuit controversia? Belli nomen ponendum quidam in sententia non putabant, tumultum appellare malebant, ignari non modo rerum sed etiam verborum: potest enim esse bellum ut tumultus non sit, tumultus esse sine bello non potest.* 3. *Quid est enim aliud tumultus nisi perturbatio tanta ut maior timor oriatur? Unde etiam nomen ductum est tumultus. Itaque maiores nostri tumultum Italicum, quod erat domesticum, tumultum Gallicum, quod erat Italiae finitimus, praeterea nullum nominabant. Gravius autem tumultum esse quam bellum hinc intellegi potest quod bello vacationes valent, tumultu non valent. Ita fit, quem ad modum dixi, ut bellum sine tumultu possit, tumultus sine bello esse non possit.* 4. *Etenim, cum inter bellum et pacem medium nihil sit, necesse est tumultum, si belli non sit, pacis esse: quo quid absurdius dici aut existimari potest?»* Circa l'etimologia dell'istituto, il discorso di Cicerone dal tono evidentemente polemico si sofferma sulla contrapposizione tra *tumultus* e *bellum*. Quello che però interessa in questo contesto è la derivazione che l'oratore prospetta in relazione a *tumultus*, facendolo derivare da *timor multus*, inteso come 'intensa paura' o 'grande spavento'. In questo senso si collocano anche Festo e Servio: Festo. voce '*tumult<uarii>*' (Lindsay, p. 486) «[...] *militēs, dicuntur lecti ob subitum tī<morem; un>de etiam tumultum dici ait Verrinus, quia [...] Is ornatu, quam ab Italicis et Gallicis h [...] ent Italiae, itaque nullum [...] am quam Gallicum aut domesti<cum ...>; [...] Serv. ad aen. 2.486 «[...] TUMULTU tumultus dicitur quasi timor multus: unde Italica bella dicta sunt tumultus»*. Non mancano tuttavia le opinioni contrarie (cfr. J.H.C. WILLIAMS, *Beyond the Rubicon. Romans and Gauls in Republican Italy*, Oxford, 2001, 172, il quale accoglie la derivazione di *tumultus* da *timor multus*). Ne consegue che se Festo e Servio hanno fatto riferimento a Cicerone, limitandosi sostanzialmente a citarlo, questi sia l'unica fonte al riguardo. Il termine *timor* deriverebbe a sua volta da *timeo*, in connessione con l'essere preoccupati, trepidanti, l'aver paura. Nelle più recenti prospettive scientifiche, l'ipotesi che invece trova maggior credito (cfr. per tutti A. WALDE, J.B. HOFFMAN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, II, Heidelberg, 1954, 716) è quella secondo cui il termine deriverebbe non da *timeo* ma da *tumeo*. Il verbo in questione può essere tradotto con 'essere gonfio', 'ingrossarsi', e, in senso lato, con 'essere agitato dall'ira', 'essere sconvolto da'. Il sostantivo collegato è *tumor*, equivalente a 'gonfiore', 'rigonfiamento', ma in senso traslato anche ad 'eccitazione', 'turbamento', 'agitazione', 'collera', 'ira', 'sdegno', 'indignazione', 'furore', e, in un senso ancora più lato, a 'fermento' e 'minaccia di sollevazione popolare'. Questa lettura mi sembra la più convincente, del resto anche chi (cfr. A. ERNOUT, A. MEILLET, voce '*cernō*', in *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Parigi, 1959, 177 ss.) ritiene improbabile questa etimologia, non può negare che il verbo «au propre et au figuré, du physique et du moral, de la passion qui soulève l'âme, du chagrin, de la colère, de la vanité qui la gonflent», sottolineando come in senso sia proprio che figurato esso faccia riferimento a passioni che agitano gli animi. In definitiva nel gergo bellico-militare il *tumultus* qualifica tecnicamente lo

stato di emergenza decretato a Roma dal senato in occasione di un evento bellico improvviso, o comunque in presenza di un pericolo che minacci da vicino la città (v. Liv. 34.56.11 «[...] *Ob eas res tumultum esse decrevit senatus; tribunus plebei non placere causas militares cognoscere, quo minus ad edictum conveniretur*). Cfr. per tutti G. URSO, 'Tumultus' e guerra civile nel I sec. a.C., in *Il pensiero sulla guerra nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano 2001, 123-139, cui rinvio per l'attenta disamina delle fonti in proposito e la rimanente letteratura.

<sup>58</sup> Legato al *tumultus* è senz'altro il *dilectus* (cfr. per tutti E. GABBA, *Esercito*, cit., e G. CRIFÒ, *Il 'dilectus' del 216 a.C. e l'editto di M. Iunius Pera*, in 'Synteleia' V. Arangio Ruiz, I, a cura di A. Guarino e L. Labruna, Napoli, 1964, 387-396) di cui Polibio (v. *Histor.* 6.19-21) fornisce una descrizione particolareggiata: i consoli convocavano, con un editto, tutti coloro che erano di leva, i quali nel giorno fissato dovevano trovarsi nel Campidoglio; i soldati dovevano reclutarsi tra i cittadini delle cinque classi (*adsidui*): i *capite censi*, i *proletari* e i *libertini* erano presi solo in casi eccezionali; tutti i coscritti, uno ad uno, prestavano il *sacramentum* (v. Tac. *ann.* 16.13.3) di servire fedelmente il loro generale e la repubblica; coloro i quali seguivano chi avesse giurato per primo si limitava a ripetere *'idem in me'*. La *vacatio militiae*, ossia l'esenzione dal servizio militare era accordata attraverso un *senatusconsultum* a tempo determinato o per tutta la vita. Fra quanti potevano essere esentati vi erano sicuramente gli invalidi (*causaria vacatio*), chi avesse già prestato servizio e altri soggetti in relazione alla carica ricoperta o come ricompensa per particolari servizi resi allo Stato. Questa procedura non veniva rispettata in occasione di un *tumultus*. La leva tumultuaria prevedeva che i soldati arruolati dovessero giurare ma non allo stesso modo. Era previsto infatti che il comandante della legione invitasse gli uomini a sollevare le armi, ripetendo ad alta voce: «*qui rem publicam salvam esse vult, me sequatur*» (Serv. *ad aen.* 8.1). I soldati stessi erano definiti *tumultuarii* e a differenza di quelli che venivano arruolati annualmente attraverso la leva classica, prestato il giuramento, potevano essere impiegati anche solo per la situazione emergenziale (v. Liv. 40.28.10 «[...] *Et ut praetor urbanus consulibus scriberet senatum aequum censere subitarios milites, tumultus causa conscriptos, primo quoque tempore dimittis*), il quale in occasione del tumulto ligure del 181 a.C., riferisce che nel momento in cui giunse al senato la notizia che l'emergenza fosse finita, i *patres* incaricarono il pretore urbano, Quinto Petilio Spurino, di scrivere ai consoli, che nel frattempo avevano già lasciato la città ed erano pronti a combattere, affinché dismettessero le truppe di emergenza che erano state arruolate in occasione del *tumultus*. Lo stesso non avvenne per l'esercito regolare, pure comandato dai consoli, i cui componenti non furono congedati). Anche l'*evocatio* soccorre Roma nei momenti di necessità ma rispetto al *tumultus* l'arruolamento è indetto da un privato cittadino. La formula dell'*evocatio*, per come viene riportata dalle fonti (v. Val. Max., 3.2.17), sembra caratterizzata da una maggiore esecutività, capace di eludere la pratica delle iscrizioni e della *coniuratio* a favore di un'azione sicuramente più immediata ed incisiva (Cfr. G. FERRI, 'Evocatio'

romana ed 'evocatio' ittita (*Roman evocatio and Hittite evocatio*), in *Studi e Materiali di Storia delle Religioni*, 74, (n.s. 32,1), 2008, 19-48; cfr. anche ID., 'Tutela Urbis'. Il significato e la concezione della divinità tutelare cittadina nella religione romana, in *Potsdamer altertumswissenschaftliche Beiträge*, 32, Stuttgart, 2010; ID., L' 'evocatio' romana-i problemi, in *Studi e Materiali di Storia delle Religioni*, 72, 30.2, 2005, 205–244; V. BASANOFF, Recensione a P. GRIMAL, 'Evocatio'. *Étude d'un rituel militaire romain* (Bibliothèque de l'École des Hautes-Études des sciences religieuses, 61), Paris, 1947, in *REA*, 50, 1948, 172-177. Si ricorre all'evocatio *hostium* contro i nemici esterni; tuttavia, il caso più noto e dibattuto di evocatio riguarda una situazione di massima emergenza interna, ossia l'episodio che nel 133 a.C. coinvolse il più anziano dei fratelli Gracchi, Tiberio, il quale nel corso degli scontri rimase vittima di Scipione Nasica, pontefice massimo, che nell'occasione agì in veste di privato cittadino tramite l'evocatio; si tratterebbe del primo caso conosciuto dalle fonti (cfr. N. BERTI, *Scipione Emiliano, Caio Gracco e l' 'evocatio' di "Giunone" da Cartagine*, in *Aevum*, 64, 1990, 69-94). L'evocatio *deorum* ha caratteristiche prettamente religiose anche se calate sempre in un contesto militare (cfr. G. FERRI, 'Tutela Urbis', cit.; G. GUSTAFSSON, 'Evocatio deorum': historical and mythical interpretations of ritualised conquests in the expansion off ancient Rome, Uppsala, 2000; C. GUITTARD, 'Auctoritas extorum': haruspicine et rituel d'evocatio, in 'Etrusca disciplina'. I culti stranieri in Etruria. Atti del convegno, *Annali della Fondazione per il Museo 'Claudio Fraina'*, 5, Orvieto, 1998, 55-67; J. LE GALL, 'Evocatio', in *Mélanges offerts à J. Heurgon. L'Italie préromaine et la Rome républicaine*, Roma, 1976, 519 ss.): la divinità protettrice della città nemica è invocata affinché abbandoni la sua dimora e i suoi protetti per trasferirsi a Roma dove le saranno consacrati un culto e un tempio.

<sup>59</sup> Derivato da *Jus sistere* (o per alcuni da *Juris statio*), il *justitium* equivale ad una dichiarazione dello stato di emergenza; si parla pure di stato di eccezione, conseguente alla necessità. Cfr. E. STOLFI, *Il diritto*, cit., a più riprese. L'istituto comporta la sospensione degli affari civili, tipicamente comprensivi dell'attività dei tribunali, del tesoro e del senato ed è ordinato, per lo più, dalle magistrature superiori. Di solito lo si vede indetto dopo la morte di un sovrano: come se, cessando nell'interregno l'*auctoritas* dello stato di diritto, si personalizzasse un pericolo di ordine pubblico. Lo stesso discorso vale a maggior ragione nel caso di invasioni nemiche: al pericolo effettivo che giustificava l'instaurazione dello stato di eccezione si aggiungevano le conseguenze che la notizia potesse avere a Roma, come accadde durante gli attacchi di Annibale. La prima occasione in cui il *justitium* fu invocato fu nel 465 a.C., quando il panico prese la città temendosi un'imminente invasione degli Equi. Durante il periodo di emergenza il diritto è sospeso senza essere abrogato in una sorta di «spazio anomico in cui è in gioco una forza del diritto senza legge». Cfr. W. SMITH, W. WAYTE, G.E. MARINDIN, *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities*, I, London, 1890. Nello stesso senso cfr. recentemente S. GLANERT, F. GIRARD, *Law's Hermeneutics: Other Investigations*, Oxford, 2017, 196; *Politics and Conflict in Governance and Planning: Theory and Practice*, a cura di A. Eraydin, F.T. Klaus, New York, 2019.

considerare in qualche modo come l'archetipo del moderno *Ausnahmestand* e che, tuttavia – anzi forse proprio per questo –, non sembra aver ricevuto sufficiente attenzione da parte degli storici del diritto e dei teorici del diritto pubblico». Così Agamben<sup>60</sup> riprende la *vexata quaestio* sui nessi reciproci tra *justitium* e *tumultus* «[...] temi sui quali, forse, la storiografia antichistica non ha ancora raggiunto sufficienti punti di stabilità». Nei primi anni della repubblica, il *justitium* ha costituito quasi sempre una misura d'emergenza logicamente successiva al *tumultus*, volto a catalizzare la soglia di attenzione della città nei confronti dell'evento bellico imminente e a favorire l'arruolamento militare: il senato constatata la minaccia del pericolo, quale l'insorgere di una guerra civile, poteva *decernere tumultum*. La procedura prevede un sistema di allerta nei confronti della popolazione, necessaria per snellire le rigide formalità di chiamata alla leva militare; ad una fase prodromica fa seguito, per lo più l'*edicere justitium* dei magistrati e, nella fase tardo-repubblicana, per l'appunto, l'emanazione del *senatusconsultum ultimum*. La storiografia si è occupata prevalentemente del *justitium* imperiale, ed in particolare del *justitium* per la morte di Germanico nel 19 d.C., attestato da fonti sia letterarie che epigrafiche. Ciò è dovuto probabilmente alla scoperta di due importanti documenti epigrafici che riguardano i provvedimenti assunti dal senato in seguito alla morte improvvisa del figlio di Druso: la *Tabula Hebana* e la *Tabula Siarensis*. Il confronto tra le due iscrizioni e la tradizione letteraria confluita in Tacito e in Svetonio, permette di ricostruire un quadro abbastanza preciso, fosse anche per *argumentum a contrario*, dei tratti che pongono l'istituto in una determinata fase del suo sviluppo, soprattutto negli anni che vanno da Augusto a Tiberio: si tratta di indizioni in contesti di lutto pubblico<sup>61</sup>, assunte per la scomparsa di membri della casa giulio-claudia. Muovendo dall'etimologia, *ius* e *sistere*, si può osservare, in linea generale, che nei

---

<sup>60</sup> Cfr. G. AGAMBEN, *Stato di eccezione*, cit., 15 ss.

<sup>61</sup> Cfr. C. AMPOLO, *Il lusso funerario*, cit., 85-87. Sul punto è intervenuta di recente Laura Fontana, *Esequie "fuori contesto": funerali e bande armate a Roma in età alto-repubblicana*, all'interno del Convegno dei Dottorandi di Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale "Dislocazioni. La cultura fuori contesto" dell'Università di Milano, in data 2-3 marzo 2022.

primi secoli della repubblica, il *justitium* sia stato configurato in situazioni di particolare gravità onde realizzare una temporanea sospensione dell'attività giudiziaria, decretata da un magistrato *cum imperio* che vi è chiamato anche attraverso un rapido reperimento dei soldati utili a sedare il *tumultus*. Sul dato regna ancora controversia, sicché le opzioni degli interpreti dipendono in gran parte dagli effetti che si attribuiscono all'indizione della misura. Come sostiene, ancora, Agamben «[...] il termine *justitium* – costruito esattamente come *solstitium* – significa letteralmente arresto, sospensione del diritto: *quando ius stat* – spiegano etimologicamente i grammatici – *sicut solstitium dicitur justitium* si dice quando il diritto sta fermo, come [il sole nel] solstizio». Questa lettura è funzionale all'idea di una sospensione non solo della giurisdizione ma di tutto il diritto in quanto tale: in altre parole si tratterebbe di un «[...] paradossale istituto giuridico, che consiste unicamente nella produzione di un vuoto giuridico». In questo senso si pone anche Cuq<sup>62</sup> quando scrive che il *justitium* «[...] vient da *jus-stitium* (composé de *sto* comme *solstitium* et *inter-stitium*)». Willems<sup>63</sup>, pur avversando Nissen nell'idea che sarebbe stato sospeso tutto il diritto, in quanto contraddetta «[...] par tous les faits historiques»<sup>64</sup>, concorda sulla proposta, *ius* e *stare*, ritenendola «[...] basée sur une étymologie possible du terme». Nessuna di queste ipotesi appare del tutto convincente: l'idea di base circa gli effetti del *justitium* è forse eccessiva: pur concordando sulla derivazione del termine da *ius* e *sistere* non mi sembra calzante la traduzione che se n'è data; aderisce meglio al senso dell'istituto l'idea del diritto che viene arrestato, di una pausa momentanea dell'attività giurisdizionale anziché della sua immobilità nel contesto di un pericoloso vuoto istituzionale. È

---

<sup>62</sup> Cfr. E. CUQ, voce '*Justitium*', in *DS*, 3, Paris, 1900, 779.

<sup>63</sup> Cfr. P. WILLEMS, *Le sénat*, cit., 248, nt. 2; cfr. Anche ID., *Droit*, cit., 50 ss.

<sup>64</sup> Com'è noto Nissen, avendo optato per la tesi del *ius* e *stare*, aveva sostenuto che l'indizione della misura determinava la paralisi del diritto; da qui un potere tanto assoluto quanto arbitrario dei magistrati in carica. Cfr. A. NISSEN, *Das 'Justitium': eine Studie aus der römischen Rechtsgeschichte*, Leipzig, 1877, 76 ss.

questa la via percorsa, più di recente, da Garofalo<sup>65</sup> che propende per «[...] *ius*, nell'accezione di diritto inteso nel suo aspetto processuale [...] e *sistere*, nel significato di “far fermare”, senz'altro da preferire a *stare*, ovviamente nel senso di “rimanere immobile”». Nello stesso senso si pongono Santoro<sup>66</sup> («[...] la formazione etimologica è certa. *Justitium* deriva da *ius* e *sistere* (arrestarsi)») e Gioffredi<sup>67</sup> («[...] la risalenza dell'istituto fa scartare qualsiasi accezione astratta od evoluta, come quella di ordinamento giuridico [il che, nella specie, non sarebbe neppure esatto] o di garanzia del cittadino»). In particolare, Santoro si concentra sulla sospensione dell'attività rituale, specie nel periodo più antico, riferendosi persino a quella negoziale. Le fonti, però, non ne confortano gli assunti; anzi ne suggeriscono una lettura antitetica nel momento in cui i soggetti legittimati ad emanare la misura straordinaria risultano capaci, a seconda dei casi, di estenderne la normale portata, individuando le funzioni di natura pubblicistica che andranno a sospendersi automaticamente. Non del tutto convincente è pure la traduzione di *ius* come tribunale, ossia come luogo in cui debba amministrarsi la giustizia, che pure compare in qualche testo: le conseguenze sono forse solo terminologiche ma una lettura diversa rispetto a quella tradizionale risulta senz'altro forzata. È pertinente cogliere la sostanza del *justitium* nel solo aspetto processuale: la *jurisdictio*, l'attività giudiziaria civile. La fenomenologia emergenziale, quale straordinaria sospensione delle attività giurisdizionali, è consona alla *ratio* dell'istituto più di quanto non lo sia l'ipotesi di una totale paralisi del diritto. Ma vi è di più. Un aspetto della questione ancora assai controverso concerne i soggetti che in età repubblicana fossero legittimati ad indire la misura: si coglie, *ictu oculi*, una prima differenza tra il *decernere* del senato relativamente al *tumultus* rispetto all'*edicere* del magistrato relativamente al *justitium*, distinguendosi,

---

<sup>65</sup> Cfr. L. GAROFALO, *In tema di 'iustitium'*, in *Piccoli scritti di diritto penale romano*, Padova, 2008, 69 ss., ora in ID., *In tema di 'iustitium'*, in *Index*, 37, 2009, 113 ss., e ID., *Biopolitica e diritto romano*, Napoli, 2009, 117 ss.

<sup>66</sup> Cfr. R. SANTORO, *Potere ed azione nell'antico diritto romano*, in *AUPA*, 30, 1967, 103-667.

<sup>67</sup> Cfr. C. GIOFFREDI, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*, Roma, 1955, 282.

come giustamente osserva Carla Masi Doria<sup>68</sup>, l'«[...] atto ricognitivo del senato, dall'*edicere justitium* del magistrato». La dichiarazione del *tumultus* è riservata esclusivamente al primo, il quale può farvi seguire la nomina del dittatore oppure il conferimento ai consoli dei poteri necessari per gestire la situazione di necessità. L'uso di *decernere* esprime l'idea di una decisione presa in ordine ad un determinato soggetto in seguito ad un congruente giudizio di valore. La datazione del verbo è piuttosto risalente, tanto da ricorrere, con diverse accezioni, in alcune iscrizioni dell'inizio del II secolo a.C. per indicare una decisione, un parere, un comando e finanche un giudizio emessi da un organo collettivo ma anche da singoli magistrati oltre che ovviamente dal principe in età imperiale. Le decisioni prese dal senato su proposta del magistrato proponente sono indicate già dall'età antica come *senatus decreta* o *consulta*: per quanto De Martino escluda qualsiasi prova circa il fatto che il *senatusconsultum* prendeva alle origini il nome di *decretum* ma al massimo quello di *sententia*<sup>69</sup>. Relativamente all'*edicere* è inconfutabile che si tratti di un'attività pertinente al magistrato. Questi è munito dello *ius edicendi*, cioè del diritto di comunicare al pubblico, prima oralmente (ed è proprio per

---

<sup>68</sup> Cfr. C. MASI DORIA, '*Salus populi suprema lex esto*'. Modelli costituzionali e prassi del "notstandsrecht" nella 'res publica romana', in *Scritti in onore di M. Scudiero*, III, Napoli, 2008, 1259-1263. (cfr. anche EAD., *Eccezione e regola. Un dialogo interdisciplinare. Atti della Tavola Rotonda, Teramo 24 maggio 2007*, a cura di M.F. Cursi, Napoli, 2008, 105-125); EAD., '*Spretum imperium*'. Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica, Napoli, 2000.

<sup>69</sup> A dire il vero, come sottolinea Gaetano Mancuso, le fonti ne attestano l'uso sia in età regia che successivamente. Il termine *decretum* che sembra attestato per la prima volta da Cicerone deriva proprio da *decernere*. Nelle tarde fonti classiche il verbo qualifica qualunque deliberazione presa dai *patres* mentre l'uso del sostantivo rimane circoscritto all'adozione del *senatusconsultum*: i *decreta* sono dunque il prodotto dell'attività dei magistrati, significandone tutte le disposizioni nell'esercizio delle loro funzioni, sia di natura prevalentemente amministrativa che giurisdizionale, in base all'*imperium* di cui sono investiti. Cfr. G. MANCUSO, *Alcune considerazioni sulla dittatura sillana. 'Imperium', dittatura, principato ed esperienze costituzionali contemporanee*, in *Dittatura degli antichi e dittature dei moderni*, a cura di G. Meloni, Roma, 1983, 137-142; F. REDUZZI MEROLA, '*Aliquid de legibus statuere*'. Poteri del senato e sovranità del popolo nella Roma tardo repubblicana, Napoli, 2017; F. DE MARINI AVONZO, voce *Decreto*, in *Novis. dig. it.*, 5, 1960, Torino, 375 ss.

questo che viene utilizzato un composto del verbo *dicere*) dinanzi al popolo riunito *in contione*; successivamente le comunicazioni furono trascritte. Il confronto sintattico tra *decernere* ed *edicere*, nell'enigmatica delle fonti, conforta in conclusione talune ipotesi. Anzitutto va esclusa la possibilità che il senato potesse direttamente *edicere justitium*<sup>70</sup>: ciò non significa che vi fosse del tutto estraneo; laddove il *justitium* fosse preceduto dalla dichiarazione di *tumultus*, il consesso dava inizio alla procedura d'emergenza; laddove il *justitium* non fosse preceduto dalla dichiarazione di *tumultus*, il consesso, in quanto organo di governo della *res publica*, ne rimaneva comunque protagonista. In tal modo si snoda, seppure lungo un piano politico e fattuale, il sottile intreccio di relazioni tra senato e magistrati, capace di portare i consoli in carica ad *edicere justitium* sotto l'influenza dei *patres*, quando non vi sono costretti da un ordine preciso<sup>71</sup>. È impensabile che misure così importanti, adottate in momenti estremamente critici, siano state prese dai magistrati senza ascoltare la voce senatoria, e ciò vale almeno per quelli ordinari, i quali in alcuni casi saranno stati, addirittura, autorizzati dal consesso<sup>72</sup>. A

---

<sup>70</sup> Lo esclude categoricamente A. MIDDELL, *De institio deque aliis quibusdam iuris publici Romani notionibus*, Mindae, 1887, 41 ss.; L. GAROFALO, *In tema*, cit., 92, è sostanzialmente d'accordo sul fatto che il senato non potesse decretarlo direttamente, salvo – ma ammette lui stesso che si tratta di una «dabile congettura», non suffragata dall'oscurità delle fonti – il caso in cui particolari circostanze lo imponessero (ad esempio l'assenza in città dei magistrati *cum imperio*).

<sup>71</sup> V. Liv. 10.21.3-4 «[...] *bis nuntiis senatus conterritus iustitium indicit, dilectum omnis generis hominum haberi iussit*».

<sup>72</sup> La situazione era differente per i magistrati ordinari, i quali dovevano per lo meno riferire al senato l'intenzione di *edicere justitium* se non addirittura esserne autorizzati. I magistrati ordinari di cui si dice sono i consoli e i pretori, gli unici attestati nelle fonti come soggetti capaci di dichiarare la sospensione delle attività pubbliche: ciò è ovviamente abbastanza comprensibile, si tratta di una misura talmente importante che necessita di essere emanata dai magistrati che abbiano un ruolo di maggiore responsabilità politica, nel momento in cui non è nominato il dittatore. Una considerazione, poi, di carattere più generale aiuta a comprendere meglio il rapporto tra il dittatore e il *justitium*. Bisogna considerare che l'instaurazione di un potere dittatoriale non ha capacità surrogatoria nei confronti di tutto il complesso delle attività pubbliche: in esse sono coinvolti, al livello più alto, i magistrati maggiori e allo stesso modo quelli minori, parimenti sottoposti all'identico regime. Cfr. A. MAGDELAIN,

questo discorso fa, forse, eccezione il caso del *dictator*, il quale non sembra debba chiedere alcuna autorizzazione circa le modalità della sua gestione. Non posso approfondire qui se si tratta di una deroga solo apparente: dalle fonti è dato sapere che esso fosse scelto da uno dei consoli in accordo con il senato per fronteggiare situazioni di crisi ma nulla di più relativamente ad un eventuale *placet* del massimo consesso rispetto agli atti che intendeva compiere. La dittatura è cosa ben diversa dal *justitium*: essa non comporta una reale interruzione delle prevalenti attività pubbliche, prima fra tutte della *iurisdictio*; eventualità poco plausibile se rapportata ad un periodo abbastanza lungo, che poteva protrarsi fino a sei mesi. Si è di fronte a due differenti strumenti di gestione dell'emergenza con differenti finalità. Se il *dictator* avesse dovuto assumere ogni volta l'autorizzazione senatoria, la sua attività sarebbe stata frustrata da un'organizzazione cittadina destabilizzata a causa dell'allentarsi se non addirittura del disgregarsi di assetti istituzionali e sociali non più garantiti dal diritto<sup>73</sup>. La dittatura è l'espressione

---

'*Praetor Maximus et Comitatus Maximus*', in *Iura*, 20, 1969, 256; G.I. LUZZATTO, *Appunti sulle dittature 'imminuto iure'*. Spunti critici e ricostruttivi, in *Studi in onore di P. de Francisci*, III, Milano, 1956, 415-459.

<sup>73</sup> Fatte queste premesse di natura generale, e negata dunque, in via astratta, la possibilità per i tribuni della plebe di ricorrere a misure straordinarie, è opportuno comprendere come effettivamente in questa circostanza si svolsero i fatti narrati da Plutarco, e quale sia stato il reale comportamento tenuto da Tiberio: se equiparabile ad un'indizione di *justitium* o meno. In realtà, il quadro descritto dallo storico non ha nulla a che fare con i contesti di indizione di *justitium* verificatisi negli anni precedenti, riferiti soprattutto da Livio nella loro struttura originaria (R. FLACELIÈRE, *Plutarque*, cit., 161). Il *justitium* era adoperato nei momenti in cui si verificavano situazioni di emergenza e di pericolo immediato (o quanto meno supposte tali) per la stessa sopravvivenza della città di Roma, determinate per lo più da attacchi improvvisi di popolazioni italiche. La proclamazione del *justitium* rientrava nell'assunzione di misure straordinarie in un contesto d'emergenza, preceduto spesso dalla dichiarazione del *tumultus* da parte del senato: nel caso in questione, la misura sarebbe invece stata proposta da un tribuno per scopi meramente politici. L'argomento non è probante, poiché potrebbe ipotizzarsi una prassi evolutiva del *justitium*; tuttavia, nel caso di specie ciò non sembra essere avvenuto. Plutarco non è l'unica fonte a trattare l'episodio, vi è infatti un riferimento anche in Dione Cassio, il quale pone ulteriori dubbi tanto che molti vi scorgono la prova che effettivamente nella circostanza sia stato indetto un *justitium* (v. Dio Cass.

24.83). Analizzando il testo, R. THOMSEN, *Erließ Tiberius Graccus ein 'iustitium'?*, in *Classica et Medievalia*, 6, 1944, 60-71, giunge alla conclusione che in qualche modo un *iustitium* sia stato indetto; non potendo essere stato Tiberio ad emanarlo, essendo sprovvisto in qualità di tribuno della plebe di siffatta competenza, egli ha pensato a Publio Mucio Scevola (cfr. per tutti G. GROSSO, *P. Mucio Scevola tra il diritto e la politica*, in *AG*, 175, 1968, 204 ss., ora in *Scritti storico giuridici*, I, Torino, 2000, 859-990) l'unico dei due consoli (si tratta di Lucio Calpurnio Pisone, cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., 492) che in quel frangente si trovava in città mentre l'altro si trovava in Sicilia per fronteggiare la nota rivolta servile di Enna. Questa ipotesi sembra essere in effetti l'unica possibile. Tuttavia, pur ammettendola, risulta difficile che una figura come quella di Publio Mucio Scevola (cfr. A. GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio*, in *ANA*, 81, 1970, 236-266), almeno per come lo raccontano le fonti, possa essere arrivato a tanto (cfr. G. GROSSO, *P. Mucio*, cit., 206 ss.; A. GUARINO, *La coerenza di Publio Mucio*, Napoli, 1981, 86-145; B. ALBANESE, *P. Mucio Scevola pontefice e l'uccisione sulla nave*, in *BIDR*, 98-99, 1995-1996, 25-44, ora in *Scritti giuridici*, a cura di G. Falcone, IV, Torino, 2006, 693 ss.). Thomsen, *Erließ Tiberius Graccus* cit., 60 ss., lo definisce in maniera netta come appartenente alla fazione graccana «[...] derselben Partei wie T. Gracchus». Egli benché vicino al progetto graccano, è prevalentemente un giurista tanto che Pomponio lo annovera tra i *fundatores* dello *ius civile*. Il caso dovette indurlo a rimanere sostanzialmente imparziale, nonostante, quale console in carica avrebbe potuto esercitare pressioni per fare valere la sua influenza. A prescindere da queste considerazioni, mi sembra errato il presupposto dell'impostazione di Dione Cassio: il testo nulla sembra aggiungere, almeno dal punto di vista tecnico, a quanto già riferito da Plutarco. Come sottolinea Guarino (cfr. A. GUARINO, *'Minima de Gracchis'*, in *ANA*, 91, 1980, 329 ss.; v. anche in *Pagine di diritto romano*, III, Napoli, 1994, 345 ss.) «Dione Cassio al *iustitium* e a Tiberio Gracco non fa alcun cenno». Egli semplicemente descrive una città in balia del caos, in cui regnava una tale confusione che i magistrati non erano più in grado di svolgere i loro consueti uffici né i tribunali le loro ordinarie attività. Insomma lo scontro tra le due fazioni, quella graccana e quella antigraccana, reso più feroce dal dissenso tra gli esponenti di spicco, Tiberio Gracco e Marco Ottavio, giunse a provocare così gravi disordini, oltre che nelle vie cittadine in senato e nel foro, tanto da paralizzare la vita civile. Di *iustitium* in senso tecnico non si parla assolutamente, nonostante Dione Cassio, in altre circostanze, dimostri di essere molto attento alle istituzioni giuridiche e alle loro applicazioni. Bonenfant (cfr. P.P. BONENFANT, *Le 'iustitium' de Tibérius Sempronius Gracchus*, in *Hommages à M. Renard*, Bruxelles, 1969, 113 ss.) prospetta una lettura diversa del passo. Egli infatti ha sostenuto che lo storico abbia descritto il contesto in maniera molto simile a quanto fatto da Tito Livio in una circostanza in cui effettivamente si sarebbe verificato il *iustitium*. Riportando uno dei tanti momenti di difficoltà che investirono Roma in occasione della guerra contro Veio, è proposta una 'escalation' degli eventi molto simile: l'avvicinarsi delle truppe veienti,

monocratica del potere, sospensiva della collegialità repubblicana ed istitutiva di un governo d'emergenza. Nell'economia del discorso basti analizzare quali fossero le situazioni di emergenza che inducevano alla nomina del dittatore, notandone una frequente strumentalizzazione oligarchica. Che si trattasse di una magistratura straordinaria è praticamente certo<sup>74</sup>, nonostante qualche opinione contraria, così come

---

che puntavano verso Fidene, produsse grande sgomento in città, tanto che mentre l'esercito fu richiamato in gran fretta proprio da Veio, fu costruito un campo trincerato davanti alla porta Collina, furono distribuiti armati sulle mura, fu proclamato *justitium* nel Foro e furono anche chiuse le botteghe: Roma divenne tanto più somigliante ad un campo militare che ad una città. Tuttavia mi sembrano più che esaustive, nei confronti di questa tesi, le obiezioni di Guarino; si tratta di due situazioni diverse, e, seppure la vicinanza descrittiva di Dione Cassio non fosse una coincidenza ma una scelta voluta, rimane il fatto che dal punto di vista contenutistico Livio parla esplicitamente di *justitium* mentre Dione Cassio non ne fa menzione. In chiusura mi sembra di poter escludere che Tiberio Gracco abbia emanato una misura straordinaria, poiché in qualità di tribuno gli era vietato dal diritto pubblico. Mentre Appiano nel corrispondente punto della narrazione è molto sintetico e nulla dice al riguardo, Plutarco descrive in maniera particolareggiata l'accaduto, sottolineando come il blocco delle attività in città fosse dovuto ad un generico diaframma del tribuno. Una paralisi che Dione Cassio a suo modo conferma, pur non riconducendola, come si è visto, ad alcun provvedimento specifico, ma unicamente ai disordini urbani dovuti agli scontri tra le opposte fazioni.

<sup>74</sup> Concordano sul punto, J.C. RICHARD, *Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricioplébéien*, Roma, 1978, 433 ss., 451 ss.; R.E.A. Palmer, *The Archaic Community of the Romans*, Cambridge, 1970, 216 ss.; A. MAGDELAIN, 'Praetor maximus et comitiatus maximus', in *Iura*, 20, 1969, 257-286; G.I. LUZZATTO, *Appunti*, cit., 415, 428, 432 ss., 436 ss., 452; A. BERNARDI, *Dagli ausiliari del 'rex' ai magistrati della 'respublica'*, in *Athenaeum*, 30, 1952, 3-58; A. MOMIGLIANO, *Ricerche sulle magistrature romane*, 1. *Il 'dictator clavi fingendi causa'*, in *BCAR*, 58, 1931, 29 ss., ora in ID., *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma, 1969, 273 ss.; U. WILCKEN, *Zur Entwicklung der römischen Diktatur (Die 'Archaica' im Geschichtswerk des Polybios u.v.m.)*, Berlin, 1940, 4 ss.; W. SOLTAU, *Der Ursprung der Diktatur*, in *Hermes*, 49, 1914, 352-368; E. SERVAIS, *Études sur les institutions romaines. La dictature*, Paris, 1886, 1 ss.; F. BANDEL, *Die Diktaturen der römischen Republik (Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der bonen philosophischen Fakultät der Königlichen Universität Breslau)*, Breslau, 1910, 5 ss.; N. MADVIG, *Die Verfassung und Verwaltung des römischen Staates*, 2, Leipzig, 1881, 846; E. PARDON, *Die römische Diktatur*, Berlin, 1885, 6 ss.; A. DUPOND, *De dictatura et de magisterio equitum*, Paris, 1875, 2 ss.; W. LIEBENAM, voce 'Dictator', in *RE*, 5.1, Stuttgart, 1905, 370-390. Sulle *causae* che determinano la necessità di ricorrere al *dictator* cfr. G.

non ci sono dubbi sul fatto che essa riunisse in sé poteri tali da rendere evidente che con la sua nomina si fosse all'interno di uno stato di 'emergenza'. La dittatura (unica fra tutte le magistrature) è stata vista come l'evento dirimpente che drammaticamente interviene a spezzare la serie degli accadimenti negativi, assicurando sempre uno sbocco finale di segno positivo<sup>75</sup>. Essa ha svolto un ruolo sempre notevole, determinante, nelle vicende politiche, sociali e militari romane per circa trecento anni, tanto che qualcuno, come ho già detto, vi ha individuato il «perno di tutta la costituzione»<sup>76</sup>.

Cic. *de leg.* 3.3.9 «[...] *Ast quando duellum gravius <graviore sve> discordiae civium escunt, oenus ne amplius sex menses, si senatus creverit, idem iuris quod duo consules teneto, isque ave sinistra dictus populi magister esto*».

Cicerone pone, accanto al *duellum gravius*, proprio le discordie tra i cittadini come una delle emergenze tali da rendere necessaria la nomina

---

NICOSIA, *Sulle pretese figure di 'dictatores imminente iure'*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, 7, Milano, 1987, 529 ss. Lo studioso, all'esito della casistica presentata, conclude nel senso che le singole motivazioni non devono essere intese in senso tecnico, come se ad ogni *causa* corrispondesse una diversa dittatura, ma nel senso di circostanze concrete che determinano la necessità di ricorrere ad una carica straordinaria. Attribuiscono carattere sostanzialmente militare alla dittatura R. WERNER, *Der Beginn der römischen Republik; Histsorsch-cronologische Untersuchungen über die Anfangszeit der libera 'res publica'*, München-Wien, 1963, 261; L. LABRUNA, *'Adversus'*, cit., 289 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, Napoli, 1972, 236 ss., 275 ss.; ID., *Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature*, in *ANRW*, I. *Politische Geschichte*, Berlin-Boston, 1972, 217-249, e soprattutto 230 s.; E.S., STAVELEY, *The Constitution of the Roman Republic*, in *Historia: Zeitschrift für alte Geschichte*, 5, 1956, 74-122; ID., *The Role of the First Voter in Roman Legislative Assemblies*, in *Historia: Zeitschrift für alte Geschichte*, 18.5, 1969, 513-520. In ogni caso, per ogni ulteriore approfondimento rimando ai due volumi di L. GAROFALO, *La dittatura*, cit., anche per la disamina delle ulteriori fonti e della più recente letteratura.

<sup>75</sup> Cfr. N. ZORZETTI, *Struttura annalistica*, cit., 121 s., il quale analizza la sequenza delle magistrature e le relazioni diacroniche e sincroniche tra le stesse nel contesto della narrazione liviana.

<sup>76</sup> Così P. DE FRANCISCI, *Sintesi storica del diritto romano*<sup>3</sup>, Roma, 1965, 63.

del *dictator* da parte di uno dei due consoli, ovviamente col consenso del senato. Sembrano quindi essere due le cause principali che portano alla nomina del *dictator*: motivi bellici esterni o disordini interni. In questo caso la nomina è sostanzialmente finalizzata ad una risoluzione del conflitto tesa a favorire l'oligarchia dominante nei confronti della plebe. A prescindere dalle cause che ne determinano la nomina, il dittatore romano è quasi unanimemente considerato un magistrato antipopolare e antiplebeo. Tale tesi si fonda, per lo più, sulla considerazione che, non essendo il *dictator* sottoposto alla *provocatio ad populum* né alla *intercessio tribunicia*, e non dovendo, per di più, rispondere dei propri atti dopo aver abbandonato la carica (anche se tale prerogativa non è pacificamente accolta da tutti gli studiosi), egli avrebbe avuto la possibilità di realizzare, senza alcun contrasto, un forte intervento repressivo. Si sostiene, in altri termini, che, con la nomina del dittatore, sarebbero venute a mancare le garanzie costituzionali, dando luogo ad un vero e proprio stato d'emergenza. Ogni *dictator*, in quanto tale, era investito di un potere non segnato da limiti di competenza; sicché, ove egli facesse di questo suo potere un uso palesemente inopportuno, o anche politicamente scorretto (alla luce dei criteri consolidatisi di fatto nella prassi, che 'imponessero' che egli, concluso lo scopo per il quale era stato nominato, abdicasse), non vi era alcun diretto rimedio costituzionale, non vi era strumento giuridico idoneo ad impedire un tale uso, e neppure ad eliminarne gli effetti. Emblematico in tal senso questo passo di Livio

Liv. 7.3.9 «[...] *Qua de causa creatus L. Manlius, perinde ac rei publicae gerendae, ac non solvendae religionis gratia creatus esset, bellum Hernicum adfectans, dilectu acerbo iuventutem agitavit; tendemque, omnibus in eum tribunis plebis coortis, seu vi, seu verecundia victus, dictatura abiit*».

Lucio Manlio fu nominato dittatore per una finalità specifica, quella dell'infissione del *clavus*. Animato, probabilmente, da sogni di gloria, si propose il *bellum Hernicum* e a tal fine decise di indire una leva militare. Nonostante il suo operato fosse considerato totalmente inopportuno, i tribuni della plebe, in quanto munito di poteri straordinari e illimitati, grazie ai quali non potette essergli rimproverato alcun abuso, pur

compatti contro di lui, non riuscirono a fare revocare, attraverso l'*intercessio*, la leva indetta. L'epilogo della vicenda fu di natura politica, non giuridica. Il *dictator*, sommerso dalle lamentele per l'*acerbitas* con cui era stata indetta la leva, si convinse, dopo una prolungata resistenza, ad abdicare non per questioni formali di legittimità ma di sola opportunità. L'episodio conferma quanto fossero ampi i poteri attribuiti a questa magistratura straordinaria: gli ultimi casi in cui si ricorse alla dittatura tradizionale, testimoniano nettamente come nei momenti di crisi si riponessero nel *dictator* le sorti della *res publica*<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup> Il biennio 217-216 a.C. presenta spunti interessanti ai fini di quanto vado dicendo; si tratta di un periodo critico per Roma, chiamata a fronteggiare i Cartaginesi nella seconda guerra punica. Cfr. G. BRANDI CORDASCO SALMENA, *La tradizione greca delle relazioni interstatali quale paradigma dei trattati romano-cartaginesi. Aspetti diplomatici e di diritto pubblico nella romanizzazione del Mediterraneo*, in *SOC*, 25.2 (supp. 6), Roma, 2021, 1-77 ss., cui rinvio per la rimanente letteratura. L'emergenza è gestita ricorrendo alla dittatura, in forme però totalmente anomale rispetto alla tradizione. Il caos fu tale che in soli due anni vennero nominati ben quattro dittatori, con molteplici violazioni dei principi fondamentali dell'istituto. Probabilmente non è un caso che a partire da allora la dittatura tradizionale sia entrata in crisi, lasciando spazio ad altri strumenti per gestire la necessità, prima di riemergere con prerogative diverse nel periodo tardo repubblicano. Nel 217 a.C., in seguito alla *débâcle* del Trasimeno, fu senz'altro necessario ricorrere alla nomina del *dictator*<sup>77</sup>; dal punto di vista rituale, sotto l'agguato delle truppe cartaginesi, la *dictio* consolare non fu possibile. Per la prima volta fu il popolo a decidere, ricadendo la scelta del dittatore su Quinto Fabio: l'annotazione con cui lo stesso fu registrato nei Fasti, riferita alla causa di un interregno, ha suscitato non poche perplessità. Senza potere entrare nei dettagli della questione, va rilevato come il termine '*interregnum*' non sia stato utilizzato nel significato tecnico ma per indicare l'essersi creata quella che Nicosia definisce una vera e propria «situazione di "impasse" costituzionale» (perché in effetti uno dei consoli era vivo ma totalmente impossibilitato ad agire, cfr. G. NICOSIA, *Sulle pretese*, cit., 555). Tra l'altro ci fu un ulteriore, forse anche più grave, strappo alla tradizione: nello stesso anno fu approvata dal popolo la proposta di eguagliare la posizione del *magister equitum*, nella fattispecie Marco Minucio Rufo, a quella del *dictator*. L'anno dopo, 216 a.C., in seguito alla disfatta di Canne, fu nominato dittatore Marco Giunio Pera (cfr. G. CRIFO, *Il 'dilectus'*, cit., 387-396): il contesto straordinario è evidenziato già dalle misure che anticiparono la nomina del *dictator*. I consoli avevano arruolato ben otto legioni romane, il che, secondo quanto riferiscono Polibio, 3.107.9-11; 6.20.8, e implicitamente Livio, non si era mai verificato. Altre misure inconsuete furono emanate dal dittatore in carica: anzitutto una disposizione

Un'altra questione particolarmente dibattuta riguarda la possibilità che ad *edicere justitium* fosse il tribuno della plebe. L'indizione graccana del 133 a.C. avrebbe un carattere certamente innovativo, anzitutto dal punto di vista giuridico, perché mai fino a quel momento si era verificata una tale evenienza; né dalle fonti emergono casi successivi. A tal proposito fa stato Plutarco (*Tib. Gracch.* 10.4). Innanzitutto è necessario circoscrivere il contesto in cui si svolsero i fatti. Nel 133 a.C., dopo una prima *intercessio* opposta dal collega Caio Ottavio alla sua proposta agraria, Tiberio Gracco presentò alla plebe un nuovo plebiscito, modificando *in peius* le condizioni fatte agli occupanti dell'*ager publicus* per ottenerne il parziale rilascio. Questa proposta suscitò polemiche ancor più accese, sia pubbliche che private, tra Tiberio e Ottavio, senza arrivare però ad alcun risultato apprezzabile per quelli che erano gli obiettivi del primo. Egli per sbloccare una situazione di stallo, avrà forzato la mano, emanando una misura estremamente audace: ovvero pubblicò un editto con il quale si impediva a tutti i magistrati di dedicarsi a qualsiasi affare privato fino a quando non sarebbe stato votato il plebiscito da lui proposto; inoltre sarebbero stati posti i sigilli al tempio di Saturno per impedire ai questori di prelevare somme di denaro o altri beni, minacciando di sanzionare con una multa i pretori che avessero trasgredito le sue disposizioni. Una prima riflessione imposta dal testo

---

che prevedeva l'arruolamento di tutti gli uomini abili alle armi dai diciassette anni in su; addirittura fu offerta una sorta di amnistia ai criminali, condannati anche per assassinio, se si fossero messi a disposizione dell'esercito. Inoltre per rimpinguare l'esiguo numero di senatori rimasti, ed essendo Giunio Pera alla guida dell'esercito, su delibera del senato fu nominato addirittura un secondo dittatore, Marco Fabio Buteone, il quale derogando ulteriormente alla tradizione, non provvide a designare il *magister equitum*. In proposito i Fasti recano l'annotazione *senatus legendi causa*. Cfr. F.J. VERVAET, *The Scope and Historic Significance of the 'lex Metilia de aequando M. Minuci magistris equitum et Q. Fabi dictatoris iure'*: (217 B.C.E), in *SDHI*, 73, 2007, 197-232; C. MASI DORIA, *'Spretum imperium'*, cit., 183; EAD., *Nota*, cit., 115 ss.; P. PINNA PAPPAGLIA, *Sulla 'rogatio Metilia de aequando magistris equitum et dictatoris iure'*, in *SDHI*, 35, 1969, 215-248 ss. Nello stesso anno furono indette le controverse elezioni che portarono al consolato Gaio Terenzio Varrone e Lucio Emilio Paolo Macedonico, per le quali rinvio a O. LICANDRO, *Unus consul creatus collegam dixit: a proposito di Liv. 7.24.11 e 37.47.7*, Catania, 2000, 741 ss.

riguarda l'equivalente greco<sup>78</sup>, che rende il significato del *justitium* romano. Mommsen<sup>79</sup>, e con lui buona parte della storiografia, è certo che nella circostanza Tiberio abbia proclamato un *justitium* e di conseguenza che i tribuni vi fossero legittimamente abilitati<sup>80</sup>. Nissen<sup>81</sup> invece ha osservato come il racconto di Plutarco attribuisca all'azione di Tiberio una serie di provvedimenti tendenti a distinguersi dal *justitium* in

---

<sup>78</sup> Tornando al testo di Plutarco, qualche dubbio lo pone anche il termine utilizzato 'διαγράμμα'; come già ho sottolineato esso è assunto spesso, proprio, nel senso di *justitium*. In realtà non credo possa parlarsi di una traduzione letterale ma di una descrizione influenzata dagli avvenimenti successivi, a proposito dei quali lo storico riferisce misure che potrebbero lasciar intendere un'indizione emergenziale. Va però rilevato che 'διαγράμμα' è reso genericamente in latino con *edictum*; lo stesso Plutarco, nel descrivere il *justitium* dell'88 a.C. si è sforzato di porre il concetto senza ricorrere ad alcuna perifrasi, riferendo certamente il termine più tecnico. Se dunque si vuole dare credito alla sua testimonianza, bisogna assodarne la portata relativamente al provvedimento disposto da Tiberio: si è trattato di un deterrente per dissuadere gli avversari dall'opporvi alla sua proposta di legge o, più probabilmente, di una pressione contro il collega Ottavio per indurlo a togliere il suo veto? La traduzione di 'διαγράμμα' con *edictum*, indurrebbe a pensare che Tiberio possa avere emanato un *edictum* in virtù dello *ius edicendi* dei tribuni della plebe. In proposito è suggestiva la diversa tesi di Scalia, secondo cui non sarebbe possibile escludere che Plutarco si riferisse ad un uso, da parte di Tiberio, dello strumento precipuo all'azione tribunitia, ossia l'*intercessio*, che però potrebbe aver determinato effetti ulteriori rispetto a quelli suoi propri; addirittura simili ad un *justitium*. Ciò meriterebbe un'ulteriore analisi, inerente l'intera politica di Tiberio, se cioè questo suo 'διαγράμμα' sia indicatore di un modo di procedere rivoluzionario e di una rottura rispetto alla prassi politica romana, soprattutto rispetto ovviamente alla consueta azione dei tribuni della plebe; del resto è certo che Tiberio abbia forzato i meccanismi e le consuetudini della prassi politica, basti pensare alla deposizione di Ottavio; al tentativo di appropriarsi del tesoro di Attalo come capitale iniziale a sostegno della sua riforma agraria, invadendo una sfera di competenza, quella della politica estera, che per tradizione spettava al senato; infine alla sua stessa ricandidatura al tribunato della plebe dell'anno seguente. Tutti atti, questi, certamente innovativi rispetto alle consuetudini politiche romane. Cfr. L. SCALIA, *Osservazioni su due 'iustitia' repubblicani (Cic. Plamm. 33 e Plut. Tib. 10,4)*, in *Med. Ant.*, 2,2, 1999, 673-695.

<sup>79</sup> Cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, cit., 236, nt. 6; cfr. anche ID., *Römisches Staatsrecht*, III, Lipsia, 1888; ID., *Storia di Roma antica*, II, trad. it., Firenze, 1967.

<sup>80</sup> Anche molte edizioni moderne delle Vite di Plutarco traducono 'διαγράμμα' con il senso di *justitium*.

<sup>81</sup> Cfr. A. NISSEN, *Das 'Justitium'*, cit., 100 ss.

base a caratteristiche del tutto rivoluzionarie, peraltro collocate in un'atmosfera già di per sé molto critica. Carcopino<sup>82</sup> qualifica la possibilità che ad *edicere justitium* fosse il tribuno della plebe addirittura come «[...] une monstruosité juridique»; così Thomsen<sup>83</sup>, il quale pur definendo 'unmethodisch' il pensiero di Carcopino, giunse alle stesse conclusioni ed esclude che sia compatibile il «“*Geist*” del diritto pubblico romano» con la facoltà dei tribuni di indire il *justitium*. Muovono nello stesso senso Guarino<sup>84</sup>, per il quale i tribuni avrebbero potuto ottenere risultati più efficaci attraverso l'*intercessio*, e Scalia<sup>85</sup>, il quale non crede al *justitium* del 133 a.C.: la circostanza stridrebbe con le precedenti attestazioni; il fatto poi che né Plutarco né Dione Cassio vi facciano riferimento induce la conclusione che Tiberio «[...] in qualità di tribuno sotto il profilo istituzionale non poteva farlo». Niccolini<sup>86</sup>, pur argomentando circa il fatto che i tribuni della plebe potessero indire il *justitium*, scorge gli stessi effetti di una misura emergenziale nell'apposizione dei sigilli all'*aerarium* di Saturno<sup>87</sup>. Va dunque escluso che i tribuni della plebe siano mai stati legittimati ad *edicere justitium*, né singolarmente né collegialmente. Ciò a prescindere da un divieto esplicito: giova ripeterlo, la costituzione romana non essendo né scritta né rigida poteva essere derogata da una qualsiasi legge o tramite una prassi sufficientemente consolidata. Nella specie si parla invece di un singolo episodio che, rispetto alla storia di Roma, non può assurgere a paradigma nonostante la capacità di Tiberio di ricorrere per primo ad un provvedimento talmente eccezionale. Diversamente egli si sarebbe posto come un'avanguardia per i successori, i quali non avrebbero

---

<sup>82</sup> Cfr. J. CARCOPINO, *Autour des Gracques, études critiques*, Paris, 1928, 17 ss.

<sup>83</sup> Cfr. R. THOMSEN, *Erliebs Tiberius Graccus*, cit., 60-71. Egli esclude l'ipotesi del Mommsen relativamente alla possibilità che i tribuni indicessero un *justitium* ma concorda con lo studioso tedesco circa le cause che nel corso dell'età repubblicana avrebbero dato luogo alla proclamazione della misura straordinaria.

<sup>84</sup> Cfr. A. GUARINO, 'Senatus', cit., 281-294; ID., 'Minima', cit., 345 ss.; ID., *L'ordinamento giuridico romano*<sup>5</sup>, Napoli, 1990.

<sup>85</sup> Cfr. L. SCALIA, *Osservazioni*, cit., 675-695.

<sup>86</sup> Cfr. G. NICCOLINI, *Il tribunato della plebe*, Milano, 1932.

<sup>87</sup> V. Plut. *tib. gracch.* 10.4.

mancato di percorrerne le orme nella drammaticità dell'ultimo secolo della *res publica*<sup>88</sup>. Persino una figura spregiudicata come quella di Clodio<sup>89</sup>, non ne ha fatto uso al di là di ciò che riferisce Cicerone<sup>90</sup>, quando riporta che egli avrebbe minacciato di indire il *justitium* per spaventare il senato: in verità la notizia lascia intendere che non si trattasse di un potere del tribuno quanto di un atto conseguente alla sua mancanza di misura. Allo stesso modo se ne sarebbe potuto servire Sulpicio Rufo per agevolare le *rogationes* di cui invece rimase vittima per causa dei consoli ai quali tentò di opporsi<sup>91</sup>. In definitiva il *justitium* proprio perché non necessario mal si concilia con le funzioni tipiche del tribunato della plebe. Nel contesto di queste coordinate pubbliche e private si collocano i prodromi dello scontro tra Antonio ed Ottaviano e le ragioni per le quali l'esito non avrebbe potuto essere diverso. La *lex Antonia* restò in vigore fino al 22 a.C., quando fu il senato ad abrogarla offrendo la dittatura a Cesare. Dunque non è stato il triumviro a forzare la possibilità di un suo potere incondizionato. Ed è stato sempre il senato, con la *lex Gabinia de piratis persequendis*<sup>92</sup> del 67 a.C., a conferire

---

<sup>88</sup> Cfr. per tutti R. THOMSEN, *Ertliess Tiberius Graccus*, cit., 60-71.

<sup>89</sup> Cfr. D.E. EARL, *Tiberius Gracchus*, cit., 81, nt. 5, dove osserva che se Clodio avesse avuto la facoltà di proclamare il *justitium* ne avrebbe fatto sicuramente uso. Appare invece debole l'argomentazione di P. FRACCARO, *Due recenti libri sui Gracchi*, J. Carcopino, *Autour des Graques*, F. Taeger, *Tiberius Graccus*, in *Athenaeum*, 9, 1931, 291 ss., ora in *Opuscula*, II, Pavia, 1956, 54 ss., secondo cui non essendo pervenuta «una lista dei magistrati romani ai quali era lecito proclamare il *justitium*» si deve supporre che i casi riferiti dalle fonti non siano che una parte, e quindi non siano in grado di fornire una prova certa onde negare ai tribuni della plebe la possibilità di invocare la misura emergenziale. Cfr. qualche spunto in G. LACOUR, P. GAYET, *Clodius Pulcher*, in *Revue Historique*, 41, 1889, 1-37.

<sup>90</sup> V. Cic. *de har. resp.* 26.55.

<sup>91</sup> V. Plut. *sull.* 8.3; *mar.* 35.3; *App., bell. civ.* 1.55-56.

<sup>92</sup> La legge (da non confonderla con la *lex Gabinia tabellaria* del 139 a.C. sull'introduzione del voto segreto, cfr. F. SALERNO, *'Tacita libertas'. L'introduzione del voto segreto nella Roma repubblicana*, Napoli, 1999) prendeva il nome dal tribuno della plebe Aulo Gabinio; v. Cass. Dio. 36. 23.4-5; Plut. *pomp.* 25.3; 26.2; Flor. 1.41.7. Essa passò grazie all'appoggio politico di Cesare e di Cicerone, che, pur dichiarandosi consapevole della sua illegalità, la ritenne necessaria. Da qui una tappa fondamentale

a Pompeo pieni poteri nella guerra contro i pirati che minacciavano il Mediterraneo, assegnandogli ben 500 navi, 5000 cavalieri e un totale di 120.000 armati<sup>93</sup>. La *lex Pompeia Licinia* del 55 a.C.<sup>94</sup> prorogava per altri cinque anni il proconsolato in Gallia a Giulio Cesare<sup>95</sup>. Da questi eventi, e dagli altri che vi conseguono, possono senza meno trarsi argomentazioni utili relativamente ad un'economia dell'emergenza nello scontro tra Antonio ed Ottaviano. Per quanto concerne il primo è noto come al di là delle sue intenzioni, sicuramente non dittatoriali, egli abbia

---

nel collasso del potere senatorio e della Roma repubblicana. Cfr. E. BETTI, *La crisi della costituzione repubblicana in Roma e la genesi del principato*, Roma, 1982.

<sup>93</sup> Nel 67 a.C., in forza della legge fatta approvare da uno dei suoi fiancheggiatori, il tribuno Aulo Gabinio, Pompeo fu investito di un *imperium pro consule infinitum*, con mandato triennale, per combattere e dar la caccia ai pirati che minacciavano la sicurezza del Mediterraneo. Da lungo tempo il fenomeno piratesco era stato imprudentemente tollerato da Roma per non ostacolare l'indispensabile e lucroso traffico di schiavi, che i mercenari acquistavano per lo più dai predoni. All'inizio del I secolo, tuttavia, la pirateria era divenuta un serio problema, poiché metteva a repentaglio i rifornimenti alimentari dell'Italia provenienti dalle province e soprattutto dall'Oriente. Per debellarla era necessario un comando unificato e illimitato sull'intero bacino del Mediterraneo e su tutte le coste, compresa una certa parte dell'entroterra. Nonostante l'iniziale opposizione dei settori più intransigenti del senato, contrari a concentrare una così vasta autorità nelle mani di un solo uomo, tale *imperium* fu appunto assegnato da un plebiscito a Pompeo: grazie ad una flotta di cinquecento vascelli, cinquemila cavalieri, centoventimila fanti, un fondo di trentacinquemila sesterzi e un credito praticamente illimitato, coadiuvato da ventiquattro legati, il comandante colse tutti di sorpresa annientando i pirati in soli tre mesi. Così, l'anno successivo, grazie alla *lex Manilia*, proposta dall'omonimo tribuno e sostenuta da Cicerone, Pompeo, senza nemmeno avere il tempo di ritornare in patria vittorioso, assunse il comando nella guerra contro l'ormai vecchio Mitridate, re del Ponto, che nel 74/3 aveva invaso la nuova provincia di Bitinia ed altri territori romani in Asia Minore. L'epuratore fu facilmente sopraffatto da Pompeo e costretto a ritirarsi nei suoi possedimenti del Bosforo Cimmerio, regno guidato da suo figlio Fornace: lì, tuttavia, a seguito di una ribellione favorita dal principe, il "re veleno" finì i suoi giorni morendo suicida. Cfr. *Costituzione romana e crisi della repubblica. Atti del convegno su E. Betti, Perugia 25-26 ottobre 1994*, a cura di G. Grifò, Roma-Napoli, 1996; E. GABBA, *Esercito e società nella tarda Repubblica romana*, Firenze 1973, 55 ss.

<sup>94</sup> Proposta dai consoli Gneo Pompeo Magno e Marco Licinio Crasso; V. Cic. att. 8.3.3.

<sup>95</sup> Cfr. O. LICANDRO, *Cesare deve morire*, cit., 30 ss.

proclamato Cesarione ‘re dei re’<sup>96</sup> ed i figli avuti da Cleopatra, rispettivamente sovrani della Siria, dell’Asia Minore, della Cirenaica nonché dell’Armenia e della Partia (per quanto vada precisata l’estraneità di queste ultime regioni ad un effettivo controllo romano)<sup>97</sup>. A scandalizzare l’Urbe non è tanto il fatto che il triumviro decidesse, *inaudita altera parte*, chi dovesse regnare sulle regioni conquistate, prassi consolidata già da tempo<sup>98</sup>, quanto il fatto che egli investisse i figli avuti<sup>99</sup> da una regina straniera<sup>100</sup>. La questione risultò così intollerabile da

---

<sup>96</sup> V. Dio Cass. 49.41.1.

<sup>97</sup> V. Dio Cass. 49.41.3.

<sup>98</sup> Aminta fu nominato re di Galazia da Antonio nel 36 a.C. (v. Vell. 2.84.2; Dio Cass. 49.32.3) senza destare affatto stupore nell’opinione pubblica romana; lo stesso valse per Archelao di Cappadocia (v. Dio Cass. 49.32.3) e Polemone re dell’Armenia Minore (v. Dio Cass. 49.33.2) che partecipò al fianco di Antonio nella guerra contro Fraate IV (v. Dio Cass. 49.25.3-4; Vell. 2.8.22; Plut. *ant.* 38.6).

<sup>99</sup> Secondo Dione Cassio (49.32 4-5), Antonio riconobbe come figli propri Alessandro e Cleopatra (omonima della madre) e Tolomeo Filadelfo (Liv. *per.* 133). A questi diede ‘strategicamente’ molte aree dell’Arabia, visto che il re di quella regione, Malco, aveva aiutato Pacoro d’Armenia nella citata spedizione del 36 a.C., e anche altre terre della Fenicia e della Palestina (v. Flav. Gius. *ant. iud.* 15.92.96; *bell. iud.*, 1.361-362), di Creta nonché la regione di Cirene e l’isola di Cipro (secondo Plutarco queste regioni furono donate direttamente a Cleopatra, *ant.* 36.3, e poi date ai figli 54.6-7. Cfr. R.F. ROSSI, *Marco Antonio nella lotta politica della tarda repubblica romana*, Trieste, 1959; A. MARASCO, *Aspetti di Marco Antonio in Oriente*, Firenze, 1987, 50 ss.; M. PANI, *L’ultimo Cicerone fra crisi dei ‘princeps’ e ciclo delle repubbliche*, in *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana: scritti in onore di M.A. Levi*, a cura di D. Gara e A. Foraboschi, Como, 1993, 21 ss.

<sup>100</sup> V. Plut. *ant.* 60. Su questo *furor* di Antonio per il *monstrum* Cleopatra (v. Oraz. *od.* 1.37.21; Flor. 2.21.3), la tradizione augustea dopo Azio si concentra in maniera insistente (cfr. P.M. FRASER, *Mark Antony in Alexandria. A Note*, in *Journal of Roman Studies*, 47, 1957, 71-73; v. Plut. *ant.* 25.3; 36.1; Dio Cass. 48.24.2; 24.7; 27.1; 28.3; 49.33.4). In effetti le fonti antiche filoaugustee sembrano fare a gara nell’attribuire la colpa dell’avvenuta guerra tra triumviri, tanto alla fragilità morale di Antonio quanto alle capacità ammaliatrici della regina: è Floro (2.21.11; 1-3) ad introdurre il concetto di *furor Antonii* «[...] preso dall’amore di Cleopatra [...] dimentico della patria, del nome, della toga, dei fasci, tutto si era abbandonato a quel mostro, non solo con il sentimento, ma anche con il modo di vivere e la foggia del vestire»; lo stesso Livio non è da meno (*Per.* 132): «[...] M. Antonio per l’amore di Cleopatra [...] non voleva far ritorno nella città né, spirato il termine del triumvirato, deporre il comando, e si preparava a muovere

indurre una massiccia (ma non totale) coalizzazione a favore di Ottaviano, il quale seppe sfruttarne con abilità il crescente malumore<sup>101</sup> e valersene come strumento di propaganda per muovere alla conquista di quella parte dell'impero che ancora non controllava. Per il giovane condottiero fu relativamente facile indurre il senato a revocare la carica di console che Antonio avrebbe dovuto ricoprire durante il 31 a.C.<sup>102</sup>, ottenendo oltre al suo terzo consolato, uno straordinario giuramento di fedeltà da parte di tutti i Romani: una vera e propria investitura circa la legittimazione di una carica più alta rispetto a qualsiasi altra mai congetturata. Non vi è un precedente simile nelle istituzioni repubblicane per cui, non sfugge all'interprete, che se Antonio era biasimato perché viveva come un monarca orientale, il rivale, probabilmente forte della *lex Appuleia de maiestate*<sup>103</sup>, di fatto, non faceva diversamente in Occidente. Solo contro uno dei triumviri è però decretata la severa dichiarazione di *hostis publicus*: ovvero la condizione contestata dal senato nei confronti di chi fosse ritenuto nemico pubblico, quindi soggetto particolarmente pericoloso per le sorti dello

---

guerra contro la città e l'Italia, dopo aver raccolto a questo fine ingenti forze sia di terra che di mare». Anche Dione Cassio presenta il triumviro mentre chiama Cleopatra 'regina e padrona', ponendosi nella posizione di un principe consorte (50.5.1); per non parlare del giudizio di Seneca, *epigr.* 69 «[...] era venuto Antonio [...] e da Canopo era venuta Cleopatra, chiedendo in dote Roma». L'avvenuta 'orientalizzazione' di Antonio traspare anche dai nomi dei figli: Alessandro Elio (il primogenito), Tolomeo Filadelfo e Cleopatra Selene (Plut. *ant.* 36.5; Dio Cass. 49.32.4-5), sorella gemella del secondogenito.

<sup>101</sup> Sulle accuse che i due triumviri si mossero l'un l'altro v. Dio Cass. 50.1.3 ss.

<sup>102</sup> V. Plut. *ant.* 60.1; Dio Cass. 50.3.3; fu sostituito da Valerio Messalla (47.11.4; 50.10.1).

<sup>103</sup> Fu proposta dal tribuno della plebe Lucio Apuleio Saturnino e approvata nel 103 a.C.; essa prevede l'ampliamento del campo di applicazione della pena per il *crimen maiestatis* alle eventuali restrizioni imposte dai magistrati contro la *maiestate* del popolo romano. Silla provvederà a integrare la fattispecie inserendovi l'incitamento alla ribellione contro Roma. Con Giulio Cesare rientrerà in questo tipo di reato ogni attentato agli ordinamenti di Cesare stesso. Cfr. O. LICANDRO, *Cesare, la missione partica e la 'dictatura perpetua' nei Fasti di Privernum: uno studio preliminare*, in *BIDR*, 4, 10, 2020, 331-351; cfr. anche A. CALORE, *Silla e la fazione mariana*, in *Seminari di storia e diritto*, a cura di A. Calore, Milano, 1995, 29 ss.

Stato, che come tale lo poteva perseguire alla stregua di una minaccia esterna. A partire dall'88 a.C., spesso, al *senatusconsultum ultimum* si aggiunse il *decretum* di proclamazione di *hostis publicus*, il quale a volte lo seguiva a volte lo precedeva; tanto è che dal I sec. a.C., la consequenzialità maturata in precedenza nel rapporto tra il primo e l'altro istituto viene meno, essendo entrambi usati anche separatamente<sup>104</sup>. Proprio nell'88 a.C., all'alba della dittatura sillana, Caio Mario e i suoi seguaci furono dichiarati *hostes publici* senza la proclamazione di alcun *senatusconsultum ultimum*; ciò probabilmente perché Silla, che da lì a poco attraverso la *lex Valeria de Sulla dictatore* (approvata dai comizi centuriati su proposta di Lucio Valerio Flacco, da cui prese il nome) sarebbe stato eletto dittatore, non avrebbe avuto più bisogno dell'intervento del senato potendo contare sui poteri speciali *legibus scribundis et rei publicae constituendae*<sup>105</sup>. In proposito sono ancora di aiuto le riflessioni di J.T. Ungern Sternberg in merito agli aspetti giuridici della crisi della repubblica nazionale romana. È legittimo collocare la portata del *senatus consultum ultimum* nel contesto più ampio di una certa prassi politica dell'emergenza tardo-repubblicana, quando furono dichiarati nemici della patria diversi cittadini. Per diritto dell'emergenza in senso obiettivo non deve, però, intendersi un corpo di principi costituzionali che avrebbe legittimato misure di eccezione: tra le quali, più di tutte, quella di dare la morte senza un regolare processo a coloro che avessero attentato alle istituzioni fondamentali della *res publica*. Si tratta invece di strumenti straordinari, culminanti nel *senatusconsultum ultimum* e nella 'hostis Erklärung' con cui il *senatus*

---

<sup>104</sup> V. Caes. *de bell. civ.* 1.7.

<sup>105</sup> V. App. *bell. civ.* 1.98-99; tra i primi emendamenti sillani ci fu la *lex Cornelia de maiestate* o *lex Cornelia Sullae maiestatis*, presentata ed emanata nell'81 a.C. per riordinare in modo organico la giurisprudenza relativa al *crimen maiestatis*.

La legge puniva tutte le azioni volte a minare le istituzioni della Repubblica, affidando il giudizio su tale fattispecie criminale ad un tribunale permanente: la *Quaestio perpetua de maiestate*; essa stabiliva inoltre come reato di lesa maestà l'abbandono della propria provincia da parte di un governatore in carica, indipendentemente che questi lasciasse in armi o meno i territori di propria giurisdizione. La pena comminata era quella capitale, commutabile in esilio volontario con *interdictio aqua et igni*.

fronteggiò, a partire dal 133 a.C., gli attacchi alla *salus rei publicae* promossi principalmente (ma non esclusivamente) dai *populares*. Poco importa se essi furono in principio giustificati in nome della soggezione del cittadino alle leggi e ad esse soltanto, ma poi, con l'andare del tempo, sempre più largamente accettati<sup>106</sup>. Nel 49 a.C., fu emanato contro Giulio Cesare un *senatusconsultum ultimum* ma non la proclamazione di *hostis publicus*: nella sua visione<sup>107</sup>, tuttavia, le intenzioni del senato assumevano lo stesso effetto di quelle espresse contro Caio Gracco e Saturnino, entrambi banditi come nemici della patria<sup>108</sup>. Ciò permette di risalire, con

---

<sup>106</sup> Cfr. J.T. UNGERN STERNBERG von PÜRKELE, *Untersuchungen*, cit., 140 ss.

<sup>107</sup> V. Caes. *de bell. civ.* 1.7. Cfr. L. LABRUNA, *La violence, instrument de lutte politique à la fin de la République*, in *DHA*, 17, 1991, 119-137.

<sup>108</sup> Le premesse dell'istituto del *senatusconsultum ultimum* si possono identificare nei particolari avvenimenti del 133-132 a.C. e nella reazione antisenatoria (o antinobiliare) che portò all'emanazione della *lex Sempronia C. Gracchi de capite civis* nel 123 a.C.: da un lato si profila il disegno della *nobilitas* senatoria di ricorrere a *quaestiones extraordinariae* autorizzate dal *senatus* contro gli *homines seditiosi*, dall'altro si manifesta il disegno dei *populares* di opporre ai *consulta senatus* il principio, collegato con quello della vecchia *lex Valeria* del 300 a.C., *ne de capite civium Romanorum iniussu populi iudicaretur*. Per quel che attiene ai fatti successivi al 100 a.C., è innegabile che, a partire dall'88 a.C., al *senatusconsultum ultimum* si aggiunse spesso il *decretum* di proclamazione ad *hostis publicus* ma ciò che non risulta (e che quindi maggiormente convince del carattere essenzialmente politico dell'azione del senato) è la combinazione sostenuta tra i due tipi di iniziative senatoriali. A volte il *senatusconsultum ultimum* precede, ma a volte esso segue la *hostis-Erklärung*, ed è già molto significativo. Ma quel che più importa rilevare è che a volte viene emesso il *senatusconsultum ultimum* e non la proclamazione ad *hostis publicus*, a volte viceversa. Si potrebbe continuare, ma bastano questi rilievi per autorizzare dubbi circa la progressiva affermazione in Roma del già detto sistema combinato di *decreta senatus* individuato dall'Ungern Sternberg. Contrariamente, o almeno diversamente da quello che egli vuole dimostrare, la *Notstandspolitik des Senatus* romano nel periodo della crisi repubblicana si rivela insomma tutt'altro che rigida. Essa si adatta elasticamente alle diverse situazioni, talvolta dominandole e talvolta essendone dominata, e proprio per questo ancor più si rivela una vera politica. Un tema cioè che, alla prova dei fatti, esige valutazioni articolate e si rifiuta ad una troppo elementare schematizzazione di fini e di mezzi. Cfr. per tutti P. BUONGIORNO, 'Senatus consultum ultimum?', cit., 33 ss. Per qualche aspetto particolare cfr. F. RIMOLI, *Stato di eccezione e trasformazioni costituzionali: l'enigma costituente*, in *Rivista di letteratura e cultura tedesca - Zeitschrift für deutsche Literatur und Kulturwissenschaft*, 6, 2006, 1-21; F. GRELE, *Il 'senatus consultum de Cn. Pisone patre'*, in *SDHI*, 66, 2000, 223 ss.; L. FANIZZA, *Francesco Grelle*.

un certo margine di sicurezza, all'inizio della crisi istituzionale del senato, ponendola alla fine della repubblica: è del tutto evidente l'incoerenza dei *patres* nell'adottare i propri decreti contro l'uomo del momento, facendo registrare a Roma, tra l'87 a.C. e il 32 a.C., quindi prima di Azio, un elevato numero di *hostes publici* accusati sotto l'egida delle dinamiche più influenti. I *decreta* furono emessi, di regola, solo nei riguardi di soggetti che si trovavano al di fuori della sfera d'azione dei magistrati più o meno legati alle strutture repubblicane, colpevoli o semplicemente sospetti di *laesa maiestas* verso le istituzioni ed il popolo. Quanta parte delle accuse potesse essere accolta nell'alveo del diritto pubblico, come ho già detto, è risposta cui è difficile rispondere: men che meno, è possibile esprimersi relativamente allo scontro tra Antonio ed Ottaviano. Sembra comunque indubbio che all'*hostis publicus* fosse tolto anche il diritto di *civis romanus* come si evincerebbe dalla ben nota seduta del senato, tenuta il 5 dicembre 63 a. C., contro i seguaci di Catilina, confermata nel 62 a.C. dal *consultum* con cui si dichiaravano *hostes publici* coloro che avessero preteso la punizione dei responsabili dell'esecuzione<sup>109</sup> (accusa che ricadde su

---

*Diritto e società nel mondo romano*, a cura di L. Fanizza, Roma, 2005, 463 ss.; A. MOMIGLIANO, T.J. CORNELL, voce '*senatus consultum ultimum*', in *Oxford Classic Dictionary* 3 (ed. S. Hornblower-A. Spawforth), Oxford-New York, 1996, 1388 ss., 47 ss.; T.N. MITCHELL, '*Cicero*' and the '*Senatus consultum ultimum*', in *Historia*, 20, 1971, 47-61; U. VINCENTI, *Brevi note*, cit., 1943, 1952; G. CRIFÒ, *In tema*, cit., 420-434; F. DE MARINI AVONZO, voce *decreto*, cit., 375 ss.; C. BARBAGALLO, *Una misura eccezionale*, cit., 7 ss.; J. BLEICKEN, *Senatsgericht*, cit., 20 ss.; E. ANTONINI, *Il 'senatusconsultum'*, cit., 54 s. Sul *senatusconsultum ultimum* come mezzo legislativo di emergenza cfr. R. TARCHI, *Patrimonio costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità*, a cura di R. Tarchi, Torino, 2012, con i contributi di Tarchi, Hartywig, Luther, Lachmayer, Anzon Demming, Biaggini, Diez-Picazo, Romboli, Verdussen, Ferioli, Malfatti, Dal Canto, Carrozza, Azzena, Randazzo, Passaglia e Onida; F. DONATI, *Il contributo della Corte europea dei diritti dell'uomo alla definizione dei poteri di emergenza*, in *Riv. Dir. Cost.*, 2005, 29; P. PINNA PARGAGLIA, *Guerra (stato di)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche.*, 8, 1993; ID., *L'emergenza nell'ordinamento costituzionale italiano*, Milano, 1988, 203; V. ANGIOLINI, *Necessità ed emergenza nel diritto pubblico*, Padova, 1984, 203-209; C. FRESA, *Provvisorieta' con forza di legge e gestione degli stati di crisi*, Padova, 1981, 113 ss.

<sup>109</sup> Infatti la *lex Clodia* del gennaio 58 a.C. stabilì, a conferma della *lex Sempronia de capite civis*, che *qui civem Romanum indemnatum interernisset ei aqua et igni interdiceretur* (v. Vell. 2. 45. 1) alla stregua della successiva *lex Clodia de exilio Ciceronis*, con cui (nel marzo del 58

Cicerone, il quale fu, per l'appunto, costretto all'esilio). La notevole capacità di Ottaviano di salvare le apparenze fece il resto; egli riuscì ad apparire ancora come la migliore espressione del sistema repubblicano<sup>110</sup>, dichiarando ufficialmente guerra a Cleopatra<sup>111</sup>. Di fatto, però, furono i due triumviri a dichiararsi reciprocamente in guerra: Ottaviano sul suolo italico<sup>112</sup>, Antonio a Farsalo «dove una volta avevano combattuto Cesare e Pompeo<sup>113</sup>». Il secondo, comunque, fu più celere nello schierare le forze<sup>114</sup> di cui disponeva per lo scontro, che già nel settembre del 32 a.C. si assestavano quale potente difesa lungo il confine tra i due domini, all'altezza dello Ionio: la scelta aveva il duplice scopo di mantenere il fronte lontano dall'Egitto, che costituiva un'importante base operativa ed una fonte primaria di sovvenzionamento, nonché di

---

a.C.) si provvide ad esiliare l'oratore, essendosi sottratto con la fuga al giudizio della prima *lex Clodia*. Cfr. L. FEZZI, *Il tribuno Clodio*, Roma- Bari, 2008; W.J. TATUM, *The Patrician Tribune: Publius Clodius Pulcher*, Chapel Hill-London, 1999; D. MULROY, *The Early Career of P. Clodius Pulcher: A Re-Examination of The Charges of Mutiny and Sacrilege*, in *TAPA*, 118, 1988, 155-178; H. BENNER, *Die Politik des P. Clodius Pulcher: Untersuchungen zur Denaturierung des Klientelwesens in der ausgehenden römischen Republik*, Stuttgart, 1987; L.G. POCOCK, *A Note on the Policy of Clodius*, in *Classical Quarterly*, 19, 3.2, 1985, 182-184; J.M. FLAMBARD, *Clodius, les collègues, la plèbe et les esclaves. Recherches sur la politique populaire au milieu du Ier siècle*, in *MEFRA*, 89, 1977, 11-156; E.S. GRUEN, *P. Clodius: Instrument or Independent Agent?*, in *Phoenix*, 20, 1966, 120-130; E. MANNI, *L'utopia di Clodio*, in *RFIC*, 18, 1940, 161 ss.; F.B. MARSH, *The Policy of Clodius from 58 to 56 B.C.*, in *Classical Quarterly*, 21, 1, 1927, 30-36; G. LACOUR, P. GAYET, *Clodius Pulcher*, cit., 10 ss. Quanto ai disordini legati a Catilina cfr. I. MARIOTTI, *Gaio Sallustio Crispo. 'Coniuratio Catilinae'*, a cura di I. Mariotti, Bologna, 2007; P. ZULLINO, *Catilina. L'inventore del colpo di stato*, Milano, 1985; E.G. HARDY, *The Catilinarian Conspiracy, in its Context*, Oxford, 1924; E. MANN, *Lucio Sergio Catilina*, Palermo, 1969; G. PAVANO AMATO, *La rivolta di Catilina*, Messina, 1934; G. BOISSIER, *La conjuration de Catilina*, Paris, 1905.

<sup>110</sup> Cfr. A. FREDIANI, *I Grandi generali di Roma Antica, I volti della storia*, Roma, 2007, 364; v. Tac. *ann.* 1.1.

<sup>111</sup> V. Dio Cass. 50.3.4; 6.1; 26.3; Plut. *ant.* 60.1.

<sup>112</sup> V. Dio Cass. 50.9.1.

<sup>113</sup> V. Plut. *ant.* 62.4.1.

<sup>114</sup> Antonio fu il più celere a radunare e schierare le sue forze. Tuttavia, pur forte di questo vantaggio, Plutarco gli rimprovera l'aver differito la guerra dando ad Ottaviano il tempo di prepararsi (v. Plut. *ant.* 58.3). J. LINDERSKY, *Aphrodisias and the Res Gestae: the genera militiae and the status of Octavian*, in *JRS*, 74, 1984, 74-80.

evitare il sospetto di un attacco alla penisola italiana, che lo avrebbe additato al pubblico disprezzo ancor più di quanto non lo fosse fino ad allora.

## 2. *La battaglia di Azio*

Ottaviano ebbe quindi il tempo di radunare le forze e, con tutti gli auspici<sup>115</sup>, si mosse all'inizio del 31 a.C., sbarcando da Brindisi<sup>116</sup> a Torine<sup>117</sup> in Epiro<sup>118</sup>, mentre Agrippa lo precedette facendo vela contro le postazioni di Antonio nella Grecia meridionale, al fine di spezzare la catena che univa il grosso della flotta concentrata nel golfo di Ambracia, al Mediterraneo orientale, ovvero tra l'Egitto e la Siria<sup>119</sup>, da dove arrivavano i rifornimenti alle truppe. La guerriglia tattica pensata dall'ammiraglio di Ottaviano fu agevolata dall'allungamento delle posizioni nemiche tra la Corcira e il Peloponneso; per questo motivo il primo attacco fu sferrato contro la città di Metone<sup>120</sup>, situata all'estremità sud-ovest del Peloponneso, dove Bogud, l'antico re della Mauritania, alleato di Antonio, privo ormai di ogni difesa, fu sconfitto<sup>121</sup>. La manovra, pur permettendo ad Agrippa il controllo della circolazione marittima sulla costa occidentale del Peloponneso nonché la possibilità d'intercettare tutti i rifornimenti di grano dall'Oriente, non preoccupò, tuttavia, Antonio<sup>122</sup>, padrone, ancora del golfo di Corinto, accampato nel

---

<sup>115</sup> V. Plutarco (Plut. *ant.* 60.2) e Dione Cassio (50.8) riferiscono presagi differenti; secondo Svetonio (v. Suet. *Aug.* 97) la sua vittoria era auspicata tanto quanto la sconfitta di Antonio (v. Dio Cass. 50.8.6).

<sup>116</sup> V. Flor. 2.21.4; Dio Cass. 50.11.1.

<sup>117</sup> È Plutarco a fornire il luogo preciso (Plut. *ant.* 62.5) mentre Floro parla più genericamente di Epiro (v. Flor. 2.21.4).

<sup>118</sup> V. Flor. 2.21.11,4; Dio Cass. 50.11.1.

<sup>119</sup> V. Oros. 6.19.6.

<sup>120</sup> V. Dio Cass. 50.11.3; Metone è una città greca della Messenia.

<sup>121</sup> V. Dio Cass. 50.11.3; Strab. 8.4.3; Oros. 6.19.6; Porf. *de abst.* 1.25.

<sup>122</sup> V. Dio Cass. 50.11.3.

suo quartiere generale a Patrasso<sup>123</sup>. Più dannoso<sup>124</sup> risultò invece l'attacco a Corcira<sup>125</sup>, il quale permise lo sbarco delle legioni di Ottaviano<sup>126</sup> presso il Porto Dolce<sup>127</sup>, poco più a nord dell'isola, alle foci del fiume Acheronte<sup>128</sup>. Antonio fu informato dello sbarco avversario e dell'avanzata nemica lungo la costa mentre Ottaviano era praticamente giunto presso il golfo di Ambracia<sup>129</sup>, occupando l'altopiano di Michalitsi/Nicopoli<sup>130</sup>, a nord di Prevesa, e costruendo un muro capace di collegarlo al porto di Comaro<sup>131</sup>, due chilometri ad ovest; in questo modo il console poteva sia tenersi vicino ad Agrippa il quale, nel frattempo, stava assumendo il dominio del tratto di mare, delle isole e della costa peloponnesiaca che, bloccare allo stesso tempo 'Azio per terra e per mare'<sup>132</sup>. Nel vedere Ottaviano piombargli addosso, pur

---

<sup>123</sup> V. J.M. CARTER, *The Battle*, cit., 205; Dio Cass. 50.9.3; si tratta dell'attuale città acaia di Patrasso (*Patrae*) all'interno del golfo di Corinto (v. Vell. 2.84.2).

<sup>124</sup> V. Oros. 6.19.7.

<sup>125</sup> V. Dio Cass. 50.12.2.

<sup>126</sup> Dione Cassio evidenzia l'intenzione di Ottaviano di muovere direttamente contro Azio, e non contro Antonio a Patrasso, per convincere parte della flotta nemica a passare dalla sua parte (v. Dio Cass. 50.12.2)

<sup>127</sup> V. Dio Cass. 50.12.2. Così chiamato perché le sue acque erano addolcite dallo sfociarvi del fiume Acheronte.

<sup>128</sup> V. Dio Cass. 50.12.2.

<sup>129</sup> Cfr. J. KROMAYER, *Actium*, cit., 361-383; H. BENGSTON, *Einführung in die alte Geschichte*, München, 1979, 133. Sul golfo dà notizia Plinio (4.1.1) quando parla dell'Epiro: «Sulla costa dell'Epiro [...] il golfo di Ambracia che dalle sue bocche larghe mezzo miglio accoglie un ampio secchio di mare e misura trentasette miglia in lunghezza e quindici in larghezza. Lì va a gettarsi il fiume Acheronte [...] sul golfo sta la città di Ambracia [...] uscendo dal golfo di Ambracia verso lo Ionio si incontra la costa di Leucade, il promontorio di Leucade, poi il golfo e la penisola vera e propria di Leucade, anticamente chiamata Neritide». V. anche Strab. 8.1.3.

<sup>130</sup> V. Dio Cass. 50.12.3. Si tratta dell'attuale Michalitsi, che ancor prima di ricevere il nome bene augurante di Nicopoli (usanza assai diffusa nella romanità, v. Dio Cass. 36.3), aveva quello di Comaros (v. Dio Cass. 50.12.4). La città è situata sull'estrema punta meridionale dell'Epiro, proprio a ovest del golfo ambracico (Plin. 4.1.1). Da lì Ottaviano godeva di ampia vista a Occidente fino alle isolette di Passo [Paxi e Antipaxi a sud di Corcira] e ad Oriente per tutto il golfo.

<sup>131</sup> V. Dio Cass. 50.12.4; cfr. J.M. CARTER, *The Battle*, cit., 208.

<sup>132</sup> V. Dio Cass. 50.12.4.

ingannatolo con uno stratagemma<sup>133</sup>, per guadagnare tempo, Antonio fu costretto a fare ripiegare l'intero esercito, stipandolo nella penisola di Azio<sup>134</sup>, a ridosso del tempio di Apollo che sorgeva a sud di Prevesa. Fu questa una scelta senz'altro infelice, dato che l'ammassamento delle truppe su un terreno pianeggiante ma paludoso, presto fece scoppiare un'epidemia<sup>135</sup>. Una stretta linea d'acqua metteva in comunicazione il mare con il golfo e Antonio si affrettò ad assumerne il controllo, ponendo delle torri ai due lati dell'ingresso e collocandovi delle navi al centro «in modo da poter facilmente salpare e ritirarsi<sup>136</sup>». Il triumviro quindi avanzò verso nord per assumere il controllo del fiume Louros dal quale i nemici traevano i rifornimenti d'acqua, sostenendo l'azione con una serie d'attacchi della sua cavalleria alleata; ma le continue defezioni e l'epidemia ne compromisero l'esito e in breve, oltre che a non essere riuscito a nuocere in alcun modo ad Ottaviano si ritrovò senza molti dei

---

<sup>133</sup> V. Dio Cass. 50.15.3; e anche 31.3; Plut. *ant.* 63: «[...] poiché allo spuntar del giorno la flotta nemica gli muoveva contro, temendo che gli catturassero le navi prive di combattenti, armati i rematori li schierò in coperta, in modo che fossero ben visibili. Poi fatti sollevare i remi come fossero ali spiegate sui due fianchi dei vascelli, raccolse le navi all'imboccatura del porto di Azio, con le prue rivolte al nemico, perché sembrassero fornite di rematori e pronte a difendersi».

<sup>134</sup> Località sacra ad Apollo (v. Dio Cass. 50.12.7); in 51.3.3 Dione Cassio accenna alla costruzione di un tempio dedicato al dio proprio da Ottaviano; stando invece a Svetonio (v. *Aug.* 18) ed a Virgilio (v. *Aen.* 3.275-288, il quale conferma la notizia di un mare sempre agitato in quel tratto), il triumviro ne avrebbe ampliato uno già esistente.

<sup>135</sup> V. Dio Cass. 50.12.8. Le epidemie afflissero l'esercito di Antonio sia durante l'inverno che durante l'estate, a causa dalla cattiva scelta del luogo per accamparsi. Lo stesso Ottaviano nell'arrangare i suoi soldati ricorda la circostanza (Dio Cass. 50.27.5). Ciononostante, a decimare l'esercito di Antonio furono principalmente le numerose diserzioni (Dio Cass. 50.13.5-8; Plut. *ant.* 63.5).

<sup>136</sup> V. Dio Cass. 50.12.8.

re<sup>137</sup> che lui stesso aveva gratificato negli anni e di altri preziosi alleati<sup>138</sup>. La propaganda politica del figlio di Cesare abilissimo nel mostrare come dalla sua parte ci fosse Roma, con i senatori che si era portato dietro, contro una regina straniera e un uomo avvinto da una parabola chiaramente discendente, portò tra le sue fila anche interi reparti di legionari nemici, sempre meno convinti<sup>139</sup> della causa per cui erano stati chiamati a combattere<sup>140</sup>. Intanto a Roma le due fazioni politiche cominciarono i primi scontri<sup>141</sup>.

Nel piano strategico di guadagnare alla sua causa, *sine colpo ferire*, tanto l'esercito di terra quanto la flotta di Antonio, Ottaviano, pur davanti a un nemico praticamente dimezzato da epidemie e defezioni, non volle arrischiarsi nel condurre una battaglia navale a largo<sup>142</sup>, né tantomeno entrare nel golfo di Ambracia ben presidiato dalle navi dell'avversario; lasciò quindi che Agrippa stringesse ancor più l'accerchiamento. Questi,

---

<sup>137</sup> Tra questi passò dalla parte di Ottaviano il re della Paflagonia, Filadelfo (v. Dio Cass. 50.13.5), così come Aminta re di Galazia (il quale fu il primo a defezionare col re Deiotaro, v. Plut. *ant.* 63; Vell. 2.84.2; Dio Cass. 50.13.5) e Filopatore Tarcondimoto di Cilicia (chiamato solo Tarcondimoto da Dione Cassio in 51.7.4); è anche vero che molti restarono fedeli alla causa di Antonio se Ottaviano dopo Azio «[...] tolse il regno a Filopatore, figlio di Tarcondimoto, a Licomede, re di una parte del Ponto Cappadocico e ad Alessandro, fratello di Giamblico», la cui partecipazione 'in prima persona' alla causa antoniana assieme a Bocco di Libia, Archelao di Cappadocia, Mitridate di Commagene e Sadala di Tracia è attestata in Plutarco (v. *ant.* 61.2). Altri sovrani, invece, quali Polemone del Ponto, Malco d'Arabia, Erode di Giudea, e infine il re dei Medi, pur non partecipando direttamente, avevano inviato diversi aiuti (v. *ant.* 61.4).

<sup>138</sup> V. Dio Cass. 50.13.6.

<sup>139</sup> Tra questi Gneo ('Tito' secondo l'*errata corrigé* di Svetonio, v. *Aug.* 17) Domizio Enobarbo, governatore di Bitinia e Ponto (cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., 401 ss.; P. HERMANN, *Cn. Domitius Abenobarbus: 'Patronus' von Ephesos und Samos*, in *ZPE*, 14, 1973, 257-258; *Bulletin épigraphique*, ed. par J. Robert, L. Robert, 1974, 166, fu console nel 32 a.C. alla vigilia di Azio «unico del partito di Antonio che non aveva mai salutato la regina se non col suo nome» (v. Vell. 2.84); ne abbandonò tra i primi la causa.

<sup>140</sup> La propaganda è senz'altro una costante dello scontro (v. Dio Cass. 51.10.2).

<sup>141</sup> V. Dio Cass. 50.13.1-4.

<sup>142</sup> V. Plut. *ant.* 63.1.

in una data non precisata<sup>143</sup>, mosse contro Leucade<sup>144</sup> e Patrasso<sup>145</sup>, battendo la flotta di Q. Nasidio<sup>146</sup>, costringendo alla ritirata la squadra che presidiava il passaggio nell'estremità meridionale delle vicine isole di Capo Ducato, Ithaca e Cefalonia<sup>147</sup>; anche la presa di Corinto fu inevitabile, nonostante l'estremo tentativo di Sosio di riprendere quanto meno Leucade<sup>148</sup>. In questo modo la flotta di Antonio fu privata di ogni possibilità di ricevere rinforzi. Agrippa, che aveva occupato un porto non precisato ma sicuramente più a settentrione, controllava tutti gli accessi al golfo di Ambracia e di Corinto, assicurandosi il legame tra l'armata di Ottaviano e la sua retroguardia, oltre che, ovviamente, con l'Italia. Questa sconfitta strategica portò un duro colpo al morale di Antonio e delle sue truppe. Nonostante la sua armata fosse arroccata su una posizione ben difesa, essa avrà rischiato di estinguersi nel suo stesso isolamento, visto che i rifornimenti erano ormai intercettati dalle triremi di Ottaviano e le rotte che portavano verso la Grecia e la Macedonia erano rese meno sicure a causa della diserzione di alcuni alleati<sup>149</sup>:

---

<sup>143</sup> Secondo Dione Cassio (v. 50.13.5) essa avvenne proprio in quel momento. Secondo Roddaz (cfr. J.M. RODDAZ, *De Cesar à Auguste: l'image de la monarchie chez un historien du siècle des Sévères. Réflexions sur l'oeuvre de Dion Cassius à propos d'ouvrages récents*, in *Rev. Des Et. Anc.*, 1-2, 1983-1984, 163, nt. 136) dopo la battaglia di Azio.

<sup>144</sup> Città dell'omonima isola di fronte l'Acarania (v. Dio Cass. 50.14.1; Vell. 2.84.2; Flor. 2.21.5); odierna S. Maura o Leuca.

<sup>145</sup> V. Vell. 2.84.2.

<sup>146</sup> V. Dio Cass. 50.13.5; Vell. 2.84.2. Partigiano di Sesto Pompeo, passato poi ad Antonio il quale gli aveva affidato la difesa del suo vecchio quartiere generale e di altre città.

<sup>147</sup> V. Dio Cass. 50.13.5; Vell. 2.84; Flor. 2.21.5.

<sup>148</sup> V. Dio Cass. 50.14.2; Vell. 2.84.2. La critica moderna ha attribuito una certa importanza a questa battaglia. Cfr. M. L. PALADINI, *A proposito della tradizione poetica*, cit., 40 ss.; lo stesso ritiene J.M. CARTER, *The Battle*, cit., 212. In senso contrario sono F. WURZEL, *Der Ausgang*, cit., 361-379 e J. LEROUX, *Les Problèmes*, cit., 31-37; oltretutto Dione Cassio è il solo a darne informazioni: i versi 19-20 dell'epodo IX di Orazio farebbero allusione a questa vittoria di Agrippa su Sosio.

<sup>149</sup> Ovviamente Aminta e Dellio; cfr. J.M. CARTER, *The Battle*, cit., 212; v. Dio Cass. 50.13.8.

[Cesare] aveva circondato con la flotta, in formazione d'attacco, tutto il lido di Azio, l'isola di Leucade il promontorio Leucade [Capo Dukaton] e le due estremità del golfo d'Ambracia<sup>150</sup>.

A questo punto le fonti antiche, condizionate senza dubbio dalla propaganda che prevalse dopo la vittoria di Ottaviano, presentano esplicitamente la scelta tattica di Antonio<sup>151</sup>, di combattere per mare<sup>152</sup>, come innaturale o pretesto di fuga<sup>153</sup>, o ancor peggio, una scelta psicologica di Cleopatra<sup>154</sup>. È sempre Dione Cassio a dare, invece, notizie un po' più precise, parlando di un consiglio di guerra, convocato ai prodromi dello scontro, nel corso del quale si discusse per stabilire se si dovesse combattere in campo aperto o in mare<sup>155</sup>. Lo storico precisa che la regina consigliò ad Antonio di raggiungere l'Egitto<sup>156</sup>, sicuramente per unirsi al resto della flotta stipata ad Alessandria e nel Mar Rosso<sup>157</sup> e con le legioni in Cirenaica, Egitto e Siria. Per questo motivo tanto il consiglio di Cleopatra, quanto la definitiva scelta di forzare il blocco<sup>158</sup> marittimo non furono affatto 'innaturali', bensì le uniche proponibili: la possibilità di dare una battaglia terrestre<sup>159</sup> ad Azio sarà sembrata, infatti, un'opzione da escludere; Ottaviano si era continuamente impegnato a rifiutare questo tipo di scontro, consapevole che il tempo avrebbe giocato a suo favore; a dir poco suicida, infine, è l'altra alternativa presentata da Plutarco sotto forma di consiglio di uno dei suoi

---

<sup>150</sup> Floro 2.21.11.4; la rapidità delle conquiste di Agrippa sembrerebbe giustificata dalla lentezza di manovra della flotta Antonio che non giungeva mai in tempo laddove occorresse (v. Plut. *ant.* 63.5).

<sup>151</sup> V. Plut. *ant.* 62.1.

<sup>152</sup> V. Plut. *ant.* 63.7.

<sup>153</sup> V. Plut. *ant.* 90.5.

<sup>154</sup> V. Plut. *ant.* 63.

<sup>155</sup> V. Dio Cass. 50.14.4.

<sup>156</sup> V. Dio Cass. 50.15.1.

<sup>157</sup> V. Dio Cass. 50.7.1.

<sup>158</sup> V. Oros. 6.19.7.

<sup>159</sup> Oltretutto le forze terrestri di Ottaviano erano superiori a quelle di Antonio (v. Dio Cass. 50.19.4).

veterani<sup>160</sup>: ovvero disarmare e abbandonare la flotta per ritirarsi in Grecia o in Macedonia contando sull'esercito<sup>161</sup>. Salvare le navi, o almeno buona parte di esse, conducendo una battaglia a largo di Ambracia, era l'unica soluzione che avrebbe consentito al triumviro di avere una seconda *chance* in Egitto<sup>162</sup>; Antonio pertanto indebolì consapevolmente le sue forze terrestri al punto da fare imbarcare ventimila uomini e duemila arcieri<sup>163</sup>, costringendo Ottaviano a fare altrettanto. Sulle forze effettive disposte dai due triumviri prima dello scontro, le fonti antiche e moderne forniscono indicazioni differenti; tali contraddizioni, tuttavia, di fronte ad un'analisi attenta, tradiscono le opposte versioni di chi ha voluto lasciare testimonianze relative a momenti e situazioni differenti della campagna come *Cicero pro domo sua*. Consapevole dell'importanza che poteva avere il controllo del mare per la conduzione del conflitto, soprattutto dopo che la vittoria di Nauloco<sup>164</sup> aveva posto Ottaviano in una posizione rassicurante, Antonio si dotò, fin dall'inizio delle operazioni, di una flotta di

---

<sup>160</sup> V. Plut. *ant.* 64.2-4.

<sup>161</sup> V. Plut. *ant.* 63.6. Plutarco forse non s'accorge che la soluzione offerta dal veterano Canidio fosse abbastanza discutibile strategicamente; essa avrebbe soltanto prolungato l'agonia dell'esercito, la cui marcia verso Grecia e la Macedonia non sarebbe stata facile, trovandosi a dover comunque ingaggiare una nuova campagna contro le truppe di Ottaviano, senza però contare sui rifornimenti o gli eventuali rinforzi egiziani od orientali garantiti, appunto dalla flotta.

<sup>162</sup> Cfr. J.M. CARTER, *The Battle*, cit., 213; M. REDDÈ, *'Mare Nostrum'*, cit., 343.

<sup>163</sup> V. Plut. *ant.* 64.1.

<sup>164</sup> Anche lì ci fu un imponente dispiegamento di navi. Floro (v. 2.18.9) parla di trecentocinquanta navi a tonnellaggio leggero a proposito della flotta di Sesto, mentre pare che le navi con cui Agrippa sconfisse Democare nella guerra contro Pompeo (v. 49.2.4) potessero appartenere a una 'tipologia africana' attestata in un passo di Dione Cassio (v. 49.1.1-2) in cui l'autore durante l'ultima fase della guerra ricorda le navi di Lepido (all'epoca governatore d'Africa) in questo modo «[...] contava molto sull'altezza delle navi e sulla saldezza delle strutture. Erano state costruite molto grandi e robuste, per trasportare il maggior numero possibile di marinai, resistere agli attacchi nemici e perché i rostri si curvassero a causa della maggior forza d'urto [attaccando le navi nemiche]; portavano inoltre delle torri, affinché i marinai potessero combattere da un luogo più elevato come da un muro». Assai diversa è la scelta di Agrippa/Ottaviano ad Azio (v. 49.2 ss.) in cui si optò per l'utilizzo di navi più leggere.

straordinaria potenza<sup>165</sup>, che fece confluire nel golfo di Ambracia non solo la sua ammiraglia, la *Antonia*<sup>166</sup>, fornitagli da Cleopatra, ma anche gran parte delle navi: queste erano di una stazza inconsueta<sup>167</sup> tanto che le ciurme pare fossero state costituite arruolandovi, addirittura, «viandanti, asinai, mietitori e giovinetti<sup>168</sup>». Orosio ne fornisce il numero preciso

La flotta di Antonio era di centosettanta navi<sup>169</sup> [...] tanto superiori di mole (s'innalzavano ben dieci passi sul livello del mare)<sup>170</sup>.

---

<sup>165</sup> Pur avendo partecipato con forniture di navi alla guerra contro Pompeo, Ottaviano, stando a Dione Cassio (v. 49.14.6) aveva restituito il 'prestito' al triumviro.

<sup>166</sup> V. Plinio 19.22 «[...] Con una vela purpurea Cleopatra giunse ad Azio con Antonio: era, questa, l'insegna della nave ammiraglia» (v. Flor. 2.21.8).

<sup>167</sup> V. Flor. 2.21.11.5-6.

<sup>168</sup> V. Plut. *ant.* 62. Tra questi anche il nonno di Plutarco, Lampria, il quale diede al biografo notizie attendibili.

<sup>169</sup> Così anche Floro (v. 2.21.6) che dice «meno di duecento», dimentico anche lui dei sessanta vascelli egiziani.

<sup>170</sup> V. Oros. 6.19.8-9; anche Virgilio (v. *Aen.* 8.692-693) parla di poppe turrette, alludendo alla mole di quelle navi; lo stesso Antonio nel discorso ai soldati prima della battaglia ricordava la differenza di stazza tra le sue navi e quelle di Ottaviano (v. Dio Cass. 50.18.3), la quale cosa trova riscontro nei versi dell'epodo I di Orazio «[...] *ibis viburni inter alta navium/amice propugnacula*»; Dione Cassio (v. 50.23.2-3) mostra chiaramente come questa scelta di Antonio fosse dettata dalla vittoria di Ottaviano a Nauloco: «[...] e poiché Sesto [Pompeo] era stato vinto soprattutto a causa della grandezza delle navi e del gran numero di marinai, Antonio aveva fatto costruire navi molto più alte di quelle dei nemici (poche triremi, quasi tutte a quattro e a dieci ordini di remi, e le altre a un numero di remi intermedio). Su di esse aveva approntato alte torri, sopra le quali aveva schierato molti uomini che avrebbero combattuto come dall'alto delle mura». Sulla stessa scia anche Floro (v. 2.21.5) e Plutarco (v. *ant.* 64.1), i quali parlano di navi da tre a dieci ordini di remi tanto pesanti da dare l'impressione ai soldati di combattere sulla terraferma (v. *ant.* 65.4); erano, oltretutto, costruite con solido legname legato con ferro, in modo da non poter essere scalfite e speronate neanche di fianco (v. *ant.* 66.1). Sempre Dione Cassio (v. 50.33) e Plutarco (v. *ant.* 66.3) le paragonano a piccole isole assediate dalle navi di Ottaviano. Lo stesso *Divi filius*, nell'arrangare i soldati prima di Azio, ricorda questa differenza strutturale aggiungendo, però, la difficoltà di manovra (v. Dio Cass. 50.29.1) che avrebbero incontrato in battaglia.

Nel conteggio dello storico Braga parrebbero non incluse le 60<sup>171</sup> navi di Cleopatra che subentrarono a battaglia iniziata, tuttavia è nota la circostanza, confermata dalla maggior parte delle fonti, circa la superiorità del tonnello delle navi antoniane rispetto a quello nemico (che tuttavia era superiore per numero):

[...] ma la grandezza compensava il numero. Infatti ciascuna di esse aveva da quattro a sei ordini di remi<sup>172</sup>, inoltre erano sopraelevate con torri e ponti a somiglianza di fortezze o città, e si muovevano non senza gemiti del mare e fatica dei venti; ma proprio la stessa grandezza fu causa della loro rovina<sup>173</sup>.

Plutarco<sup>174</sup> parla, dal canto suo, di un'imponente flotta di mille navi che Antonio avrebbe riunito ad Efeso, all'inizio della campagna, annoverando in questa cifra anche i vascelli che dovevano servire al semplice trasporto. Tuttavia delle circa cinquecento navi da guerra effettive che fece passare in Grecia<sup>175</sup>, egli non disponeva ad Azio che di

---

<sup>171</sup> V. Plut. *ant.* 64 «[...] Quando ebbe deciso di combattere in mare, bruciò tutte le navi egizie ad eccezione di sessanta, le migliori e maggiori, quelle da tre fino a dieci remi per banco».

<sup>172</sup> Stando a Floro, però, anche le navi di Ottaviano andavano da due a sei ordini di remi (v. Flor. 2.21.5) dal momento che essa era costituita in buona parte dalla flotta vincitrice a Nauloco, la quale aveva un tonnello non certo leggero.

<sup>173</sup> V. Flor. 2.21.11.5-6.

<sup>174</sup> V. Plut. *ant.* 56 «[...] Antonio [...] prese con sé Cleopatra e si recò ad Efeso, ove si stava radunando da ogni parte la sua flotta, forte di ottocento navi, compresi i mercantili. Cleopatra ne forniva altre duecento [...] Antonio [...] ordinò a Cleopatra di far vela per l'Egitto e di attendere colà l'esito della guerra. Ma Cleopatra [...] persuase quindi Canidio [...] a parlare di lei ad Antonio e a mostrargli come non fosse [...] conveniente demoralizzare gli Egizi, che erano il nerbo delle sue forze navali». Al capitolo 61.1 le sole navi da guerra di Antonio sono valutate a 500; cfr. W.W. TARN, *Antony's legion*, cit., 79; la cifra è comunque ritenuta esagerata tanto da Tarn (cfr. W.W. TARN, *Antony's legion*, cit., 78-81) che da Brunt (cfr. P.A. BRUNT, *Italian Manpower*, 225 B.C.-A.D. 14, Oxford, 1971, 505). È sintomatico che gli Egizi avessero un ruolo preminente negli equipaggi della flotta di Antonio, anche se quest'ultimo fece anche un largo uso di marinai e rematori prelevati dalle città elleniche.

<sup>175</sup> Questa cifra è riportata in Plutarco (v. *ant.* 61.1).

una parte di esse, come indica Dione Cassio<sup>176</sup>. Infine le successive sconfitte inferte da Agrippa ai suoi luogotenenti, Sosio e Nasidio, le diserzioni e le epidemie che decimarono i suoi equipaggi, lo portarono a far calare a picco parte delle navi nell'impossibilità di armarle ed equipaggiarle adeguatamente. È quindi lecito, in queste condizioni, ritenere che il triumviro non avesse a disposizione più di duecentotrenta navi<sup>177</sup>, ovvero le centosettanta menzionate da Orosio<sup>178</sup> più le sessanta egiziane conservate dallo stesso Antonio<sup>179</sup>, ma che non presero direttamente parte alla battaglia. Queste centosettanta avrebbero permesso di accogliere i ventimila fanti e i duemila arcieri<sup>180</sup> (ovvero centotrenta unità per vascello) che egli fece imbarcare per il combattimento. Tra l'altro Ottaviano afferma nelle sue memorie di aver catturato trecento navi ad Azio<sup>181</sup>: considerando il consueto 'vanto'<sup>182</sup> di colui che celebra le sue imprese, la cifra sembrerebbe tuttavia accettabile qualora la si considerasse riferita più che alla sola battaglia all'insieme della campagna<sup>183</sup>. D'altra parte Ottaviano ed Agrippa disponevano ad Azio della flotta<sup>184</sup> che aveva vinto in Sicilia: per lo più quinqueremi<sup>185</sup> probabilmente utilizzate come unità sede di comando; quadriremi, come parrebbe desumersi dall'iconografia pervenuta e anche, ma non solo

---

<sup>176</sup> V. Dio Cass. 50.12.1. Più in là (v. 50.15.4) Dione Cassio nota come, a causa delle defezioni e delle epidemie, molte navi furono bruciate per mancanza d'equipaggio.

<sup>177</sup> Cfr. J. LEROUX, *Les Problèmes*, cit., 33; M. REDDÈ, 'Mare Nostrum', cit., 343.

<sup>178</sup> V. Oros. 6.19.9; notizia confermata da Floro (2.21.6).

<sup>179</sup> V. Plut. *ant.* 64.1.

<sup>180</sup> V. Plut. *ant.* 64.1.

<sup>181</sup> V. Plut. *ant.* 68.2.

<sup>182</sup> Fece raffigurare anche due sigilli con due sfingi identiche. V. Dio Cass. 51.3.6.

<sup>183</sup> Cfr. J. KROMAYER, *Actium*, cit., 35; J. LEROUX, *Les Problèmes*, cit., 35; J.R. JOHNSON, *Augustan Propaganda*, cit., 26 ss.

<sup>184</sup> Cfr. J. KROMAYER, *Heerwesen*, cit., 489. Egli parla di una flotta di seicento navi, cifra che comunque non concorda con quanto affermano le fonti antiche e che sembra essere abbastanza elevata anche qualora si considerasse il corso di tutta la campagna.

<sup>185</sup> Plutarco sottolinea il fatto che le navi fossero tutte ben equipaggiate (v. 62.2).

quindi, navi più leggere, ovvero triremi<sup>186</sup> e liburne<sup>187</sup> (biremi veloci, simili a quelle che nel passato erano state usate dai pirati illirici), le quali, da quel momento in poi, restarono le più comuni unità da guerra nel periodo dell'impero e la cui efficacia era già stata testata nella precedente campagna di Dalmazia<sup>188</sup>. Secondo Orosio, Ottaviano lascia Brindisi con duecentosessanta<sup>189</sup> navi (più o meno la stessa cifra è riportata da Plutarco<sup>190</sup>): lo storico cristiano non prende però in considerazione la flotta di Agrippa<sup>191</sup> che si era già imbarcata, disponendo di un certo numero di velieri (probabilmente data la rapidità delle manovre saranno state triremi e liburne), per ricongiungersi ad Azio con quella di Ottaviano<sup>192</sup>. Considerando forse anche le onerarie e le navi minori, Floro<sup>193</sup>, attendibilmente, parla di quattrocento navi complessive *nobis quadragintae amplius naves*, facilmente manovrabili e di piccolo tonnellaggio

---

<sup>186</sup> Plutarco (v. *ant.* 62.2) parla di navi «apparentemente alte» ma in realtà rapidissime; Dione Cassio annovera la presenza di molte triremi nella flotta di Ottaviano/Agrippa (v. Dio Cass. 50.11.2; 12.6); per l'iconografia cfr. F. AVILIA-IACOBELLI, *Le naumachie nelle pitture pompeiane*, in *Rivista di studi pompeiani*, 3, 1989, 131-150.

<sup>187</sup> Velleio a tal proposito dice «[...] le navi di Cesare erano di proporzioni modeste, e tuttavia assai rapide, quelle di Antonio temibili soltanto in apparenza» (v. 2.84.1).

<sup>188</sup> Sulla composizione della flotta di Ottaviano cfr. J.M. RODDAZ, *De Cesar*, cit., 67.

<sup>189</sup> V. Oros. 6.19.6 «[...] le navi di Cesare erano duecentotrenta rostrate e trenta senza rostro».

<sup>190</sup> V. Plut. *ant.* 61.4. Ottaviano disponeva di duecentocinquanta navi ad Azio.

<sup>191</sup> Stando al computo di Plutarco (v. *ant.* 61.4) se la flotta del 'solo' Ottaviano era composta da duecentocinquanta/duecentosessanta navi (per lo più quinqueremi e quadriremi), probabilmente quella di Agrippa doveva raggiungere le centocinquanta unità (sarebbero queste le 'molte triremi' citate da Dione; cifra abbastanza attendibile vista la fitta e intricata serie di azioni preliminari condotte dall'ammiraglio di Ottaviano prima dello scontro finale, e che conferma il numero di quattrocento navi totali riportato da Floro).

<sup>192</sup> In realtà non bisogna credere che Orosio/Plutarco e Floro forniscano cifre differenti; entrambi sembrano seguire la tradizione liviana ma i primi due si dimenticano di Agrippa.

<sup>193</sup> V. Flor. 2.21.5.

[...] le navi di Cesare contavano da due a sei ordini di remi, non di più; perciò erano adatte a ogni manovra che la necessità richiedesse, a fare attacchi, indietreggiare, virare di bordo<sup>194</sup>.

La superiorità numerica della flotta di Ottaviano, la sua rapidità e il tonnellaggio inferiore rispetto all'avversario, sono impliciti anche in Plutarco<sup>195</sup>, il quale indica, tra l'altro, nella descrizione della battaglia, che tre o quattro navi del *princeps* andavano contro un solo vascello della flotta di Antonio<sup>196</sup>. Oltretutto bisognava accogliere a bordo di esse le ben otto legioni e cinque coorti pretoriane<sup>197</sup>, ovvero circa quarantamila unità; le duecentocinquanta navi di Plutarco o le duecentosessanta di Orosio, pertanto, non sarebbero state sufficienti. Non è difficile, dalla composizione delle due flotte, desumere come da una parte Antonio potesse contare sulla forza d'urto delle sue imbarcazioni, sfruttando magari oltre ai rematori anche i venti favorevoli, nel tentativo di sfondare lo schieramento nemico, mentre dall'altra Ottaviano fosse più propenso a una guerriglia marittima, nel tentativo non di distruggere ma d'impadronirsi delle navi avversarie grazie all'arrembaggio dei legionari. Accattonando la questione relativa al numero complessivo delle due flotte, resta da chiarire quella sul numero delle armate di terra a disposizione dei due triumviri, circa la quale sono state sollevate non

---

<sup>194</sup> V. Flor. 2.21.11.5-6; Dione allude alla tattica di Ottaviano (squarciare coi rostri [le navi nemiche] e colpirle da lontano con le macchine da guerra e incendiarle con proiettili accesi?). Cfr. E.W. MARSDEN, *Greek and Roman Artillery*, Oxford, 1969, 171; L. CASSON, *Ships and Seamanship in the Ancient World*, London, 1971, 121-123; C.B.R. PELLING, *Puppae sinistrorsum citae*, in *CQ*, New Series, 36.1, 1986, 177-181.

<sup>195</sup> V. Plut. *ant.* 66.2-3.

<sup>196</sup> Non bisogna, tuttavia, concludere che la flotta di Ottaviano fosse tre o quattro volte superiore a quella di Antonio. Di certo le triremi e le liburne, che costituivano il nucleo principale dell'ala comandata da Agrippa, e che furono essenziali nelle azioni preliminari, potrebbero essere quelle catturate a Nauloco dopo la guerra contro Sesto Pompeo. Non va comunque dimenticato che in quella battaglia, però, la flotta di Ottaviano/Antonio/Agrippa fosse per lo più composta di navi da quattro a sei ordini di remi, pertanto di tonnellaggio consistente, e che tale flotta costituisse anche ad Azio il blocco principale delle forze del figlio adottivo di Cesare.

<sup>197</sup> V. Oros. 6.19.8.

minori discussioni<sup>198</sup>; la controversia si lega, piuttosto, alla composizione dell'armata di Antonio e alla proporzione tra romani e non romani che essa contava<sup>199</sup>. Si conosce, infatti, con certezza che Antonio disponesse ad Azio di circa centomila fanti e dodicimila cavalieri<sup>200</sup>, comandati da Canidio<sup>201</sup>. La sua fanteria era composta complessivamente da diciannove legioni<sup>202</sup>, ovvero settantacinquemila legionari romani più venticinquemila fanti armati alla leggera forniti dai suoi alleati, ai quali era stata richiesta la presenza in prima linea; a queste andrebbero inoltre aggiunte quattro legioni di stanza in Cirenaica e altre sette a presidio della Siria e dell'Egitto. Questa ripartizione avanzata da Kromayer<sup>203</sup> è comunque contestata da Tarn<sup>204</sup>, la cui ipotesi poggia su un reclutamento di elementi orientali (quindi non veri e propri legionari), Siriani, Galati, Macedoni, ai quali probabilmente fu promessa la cittadinanza. Effettivamente non è da escludere che dopo la sua campagna contro i Parti, costretto dall'impossibilità di reclutare milizie in Italia, Antonio sia stato costretto a fare appello agli italici presenti in Asia, ai veterani e soprattutto agli orientali; ciò per il fatto che le sue legioni, reclutate dal 35 a.C., erano ormai incomplete. Per quanto riguarda le forze di Ottaviano non v'è motivo di contestare la notizia di Plutarco secondo il quale egli disponesse di ottantamila fanti (compresi i *velites*) e dodicimila

---

<sup>198</sup> V. J.M. CARTER, *The Battle*, cit., 188.

<sup>199</sup> V. Serv. *ad aen.* 8.685 «[...] crimen Antonini, quod ope barbarica romanus pugnet». Su questo punto cfr. O. CUNZ, *Actium*, in *JOAI*, 25, 1929; P. JAL, *Les barbares dans les guerres civiles à Rome*, in *Latomus*, 21, 1962, 39 s., 44 s.; sulla presenza di popoli quali Arabi e Sabei (attuale Yemen) tra le fila di Antonio v. Flor. 2.21.7.

<sup>200</sup> V. Plut. *ant.* 61.1.

<sup>201</sup> V. Vell. 2.85.1; Publio Canidio Crasso, console suffetto nel 40 a.C., fu con Antonio in Armenia e nelle regioni caucasiche dell'Iberia e dell'Albania (v. Plut. *ant.* 34.10; Dio Cass. 49.24.1); ed anche in quella contro i Parti. Dopo Azio fu messo a morte.

<sup>202</sup> V. Plut. *ant.* 68.3.

<sup>203</sup> Cfr. J. KROMAYER, *Actium*, cit., 368 ss.

<sup>204</sup> Cfr. W.W. TARN, *Antony's legion*, cit., 75-81. Sembra ormai comunemente accettata la cifra di Kromayer, confermata anche da altri studiosi come W. SCHMITTHENNER, *The Armies of the Triumviral Period: A Study of the Origins of the Roman Imperial Legions (Doctoral Thesis)*, Oxford, 1958, 193 ss.; P.A. BRUNT, *Italian Manpower*, cit., 505; H. BENGSTON, *Marcus*, cit., 228.

cavalieri<sup>205</sup>, comandati da Tauro<sup>206</sup>. Queste cifre, infatti, corrispondono ai settantamila legionari che componevano le sue sedici legioni<sup>207</sup>; a cui bisognerebbe aggiungere il numero di defezioni avversarie che incrementavano le sue milizie, depauperando, di conseguenza, l'armata di Antonio, tanto da rendere anche il suo esercito terrestre superiore per numero a quello del nemico<sup>208</sup>. Sulla base ridotta di queste forze, Antonio, tentando di forzare il blocco di Ottaviano<sup>209</sup>, non volendo senz'altro fuggire<sup>210</sup>, fece imbarcare le vele<sup>211</sup> e ogni oggetto di valore<sup>212</sup> profittando del favore di Iapix<sup>213</sup>. Aggirato l'ostacolo, avrebbe potuto contare sui suoi possedimenti orientali, ovvero sulla flotta nel mar Rosso e le sue legioni in Siria e Nord Africa e conservare il consenso delle sue armate di terra, stanziate a Prevesa ed affidate a Canidio. Ad ogni modo, arringò i propri soldati<sup>214</sup> con la consueta abilità, rimarcando la maggiore stazza delle loro navi e il maggior numero di tiratori che potevano fruire di torri allestite sui ponti, da dove avrebbero bersagliato gli avversari

---

<sup>205</sup> Cfr. W.W. TARN, *Antony's legion*, cit., 79 s.

<sup>206</sup> V. Vell. 2.85.2. T. Statilio Tauro, console suffetto nel 37 a.C. (cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., 396-422) e console nel 26 a.C.; combatté con Ottaviano contro Pompeo in Sicilia, nell'Illirico (34-33 a.C.) e in Spagna (29 a.C.). V. anche 2.127.1.

<sup>207</sup> Cfr. W. SCHMITTHENNER, *The Armies*, cit., 193 ss.; P.A BRUNT, *Italian Manpower*, cit., 501 s.

<sup>208</sup> V. Plut. *ant.* 61.4; Dio Cass. 50.30.2.

<sup>209</sup> Cfr. M. REDDÈ, *'Mare Nostrum'*, cit., 346, nt. 87.

<sup>210</sup> Cfr. J.M. CARTER, *The Battle*, cit., 218; Dione Cassio parla di una «fuga mascherata da battaglia navale» (v. 50.14.3).

<sup>211</sup> Cfr. J. LEROUX, *Les Problèmes*, cit., 31; v. Virg. *Aen.* 8.707-708.

<sup>212</sup> V. Dio Cass. 50.15.4; 30.4; Plut. *ant.* 66.4.

<sup>213</sup> V. Gell. *noct. att.* 2.22-23 «[...] *Itaque Vergilius* (v. *Aen.* 8.609) *Cleopatram e navali proelio in Aegyptum fugientem vente Iapyge ferri ait*». Si tratta di un vento che in quella zona soffiava verso nord-ovest (v. Plut. *ant.* 65.7) a partire dall'ora sesta (mezzogiorno). Fu proprio quello il momento dell'attacco di Antonio al blocco nemico; cfr. J. LEROUX, *Les Problèmes*, cit., 50; J.M. CARTER, *The Battle*, cit., 223 ss. Dione Cassio (v. 50.33.3) attribuisce al caso il soffio del vento Iapix abbastanza forte (v. Dio Cass. 50.33.4; 50.34.5), aggiungendo come altri vascelli gettarono in mare le torri e altre suppellettili per alleggerire il tonnellaggio della nave stessa approfittando del vento favorevole.

<sup>214</sup> V. Dio Cass. 50.18.

come se lo facessero dagli spalti<sup>215</sup>. Metodologicamente, per quanto concerne le dinamiche della battaglia, i racconti di Plutarco e di Dione Cassio<sup>216</sup> sembrano essere i più attendibili<sup>217</sup>. Da entrambi si desume che il mattino del 2 settembre<sup>218</sup> del 31 a.C.<sup>219</sup>, dopo quattro giorni di vento e di tempesta<sup>220</sup>, la flotta di Antonio, grazie ad un momento di bonaccia, si allontanò dal golfo di Ambracia, presentandosi in ordine di battaglia;

<sup>215</sup> V. Dio Cass. 50.18.6.

<sup>216</sup> Una prima tradizione critica farebbe dipendere il racconto di Dione Cassio dalla tradizione liviana, quella rappresentata dalle sole *Periochae*, nonché dalle opere di storici come Velleio Patercolo, Floro, Orosio, Eutropio; cfr. sul punto R. WILMANS, *De Dionis Cassii fontibus et auctoritate*, Berolini, 1836, il quale insiste sui continui richiami liviani nei libri 36-51. A quanto pare Dione Cassio avrebbe utilizzato Livio come fonte principale (cfr. M.A. LEVI, *Il tempo di Augusto*, Firenze, 1951, 415-434; E. GABBA, *Sulla storia*, cit., 325 ss.; M. HARRINGTON, *Dio Cassius as a Military Historian*, in *Classical Association of South Africa*, 20.1, 1977, 159-165; R. SYME, *Livy and Augustus*, in *Harv. Stud. In Class. Phil.*, 64, 1959, 27-87) o addirittura esclusiva (cfr. A. FERRABINO, *La battaglia d'Azio*, cit., 433 ss.; M.A. LEVI, *Dopo Azio*, cit., 3-21). Secondo altri (cfr. B.F.B. BENDER, *Historical Commentary on Cassius Dio*, 54, Univ. of Pennsylvania, Ph.D., 1961; V. FADINGER, *Die Begründung des Prinzipats: quellenkritische und staatsrechtliche Untersuchungen zu Cassius Dio und der Parallelüberlieferung*, Bonn, 1969, 131; M. HARRINGTON, *Dio Cassius*, cit., 35) Dione Cassio avrebbe ampliato la sua fonte principale con altri documenti, quali le grandi biografie: in particolar modo quella di Augusto, che spiegherebbe le divergenze con la tradizione liviana, rimanendo persino estraneo rispetto alla stessa tradizione di Livio (cfr. A. MANUWALD, *Cassius Dio und Augustus: Philol. Unters. zu d. Büchern 45-56 d. Dion. Geschichtswerkes*, Wiesbaden, 1979, 168-254; J.M. RODDAZ, *De César*, cit., 70 s.). In conclusione anche attraverso altri esempi è lecito argomentare che Dione Cassio pur conoscendo il libro 132 delle *Periochae* non lo abbia seguito affatto (v. 15.3; 33.1-3; 50.1-2).

<sup>217</sup> Cfr. M. REDDÈ, *'Mare Nostrum'*, cit., 344. Secondo D. HARRINGTON, *Dio Cassius*, cit., 163, Dione Cassio, prendendo come modello Tuciddide, utilizzerebbe le sue fonti in funzione di uno schema standard di battaglia. È vero che ciò che lo storico dice a proposito della battaglia di Mylae vale più o meno anche per quella di Azio. Tuttavia non si può neanche seguire l'opinione di W.W. TARN, *Antony's legion*, cit., 182, secondo cui il racconto di Dione Cassio non avrebbe alcun valore storico; pur dominandovi la solita retorica le concordanze con Plutarco non possono essere negate.

<sup>218</sup> Dione Cassio riporta «contrariamente alle sue abitudini», come egli stesso dice, la data dell'avvenimento (v. 51.1.1).

<sup>219</sup> Sotto il consolato di Ottaviano e Antonio poi sostituito dal suffetto Messala Corvino (v. Vell. 2.84.1; Dio Cass. 51.1.1).

<sup>220</sup> V. Plut. *ant.* 65.1.

quella di Ottaviano l'attendeva a circa otto stadi (1,5 chilometri) più a largo, approfittando delle informazioni carpite dagli ultimi disertori<sup>221</sup> del campo di Antonio. Agrippa ebbe quindi il tempo di convincere il proprio comandante<sup>222</sup>, che meditava di lasciare avanzare in mare aperto gli avversari per poi assalirli da tergo<sup>223</sup>, che un inseguimento sarebbe stato soggetto a un numero di variabili maggiori rispetto allo scontro diretto<sup>224</sup>: fece imbarcare sulle sue navi otto legioni e cinque coorti pretoriane<sup>225</sup>, ovvero quarantamila legionari, sicuro di una larga superiorità numerica nel combattimento di abbordaggio. La disposizione delle due flotte è conosciuta grazie ai racconti di Plutarco<sup>226</sup> e Velleio<sup>227</sup>

[...] venne dunque il giorno della prova decisiva, nel quale Cesare ed Antonio, fatte schierare le flotte, combatterono l'uno per la salvezza, l'altro per la rovina del mondo. L'ala destra della flotta di Cesare era stata affidata a Marco Lurio<sup>228</sup>, quella sinistra ad Arrunzio<sup>229</sup>; ogni decisione

---

<sup>221</sup> L'ultima defezione fu quella di Quinto Dello, altro braccio destro di Antonio, il quale svelò i piani del triumviro ad Ottaviano. Dione Cassio (v. 49.39.2) lo nomina come mediatore tra Antonio e Fraate IV d'Armenia. Si tratta del più sfacciato 'volta gabbana' della romanità cui Orazio dedicò l'ode terza del II libro e fu giustamente definito da Valerio Messalla, come si apprende da un passo di Seneca il Retore (*suas.* 1.7) «desultor bello rum civilium». Nel 43 a.C. passò dal cesariano Dolabella al cesaricida Cassio; dopo Filippi passò da Cassio ad Antonio; ad Azio, da Antonio ad Ottaviano. Scrisse anche una storia della spedizione di Antonio contro i Parti di cui però non v'è traccia (v. Vell. 2.84; Plut. *ant.* 25).

<sup>222</sup> V. Dio Cass. 50.31.2.

<sup>223</sup> V. Dio Cass. 50.31.1.

<sup>224</sup> V. Dio Cass. 50.31.1-2.

<sup>225</sup> V. Oros. 6.19.8.

<sup>226</sup> V. Plut. *ant.* 65.1.

<sup>227</sup> V. Vell. 2.85.2.

<sup>228</sup> V. Plut. *ant.* 66.4; contrariamente a Velleio (v. 2.85) che lo posiziona a destra. Marco Lurio era già stato battuto in Sardegna da Mena (v. Dio Cass. 48.30.5; su Mena e Menecrate cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., 394-398), liberto e ufficiale di marina di Pompeo (v. Dio Cass. 48.30.7).

<sup>229</sup> Console nel 22 a.C., Lucio Arrunzio fu inizialmente proscritto dai triumviri, confluendo nella flotta di Pompeo (v. Vell. 2.77.2) per poi trovare la salvezza in seguito

per la battaglia navale ad Agrippa<sup>230</sup>; Cesare, riservandosi di intervenire là dove lo avesse chiamato la necessità, era presente dappertutto<sup>231</sup>. A Publicola<sup>232</sup> e a Sosio<sup>233</sup> venne affidato il comando della flotta di Antonio.

Antonio s'imbarcò sulla sua ammiraglia disponendosi all'estremità dell'ala destra, con la quale intendeva operare l'aggiramento, seguito dalla flotta di L. Gellio Publicola; al centro pose Marco Ottavio e M. Insteio con una squadra e dalla parte opposta Caio Sosio<sup>234</sup>, anch'egli console l'anno precedente, con due squadre; seguiva Cleopatra col sistro in mano<sup>235</sup>, come vuole la tradizione, con il compito di prevenire arretramenti e diserzioni nonché di costruire, avanzando ulteriormente, una cerniera tra l'ala di virata e il centro. Le due flotte adottarono una formazione a semicerchio. Antonio fece uscire la sua squadra in ranghi serrati al fine di offrire la minore presa possibile all'avversario<sup>236</sup>, ponendone le due ali vicino alla terra ferma tra Parginosuala e Scylla: la breve distanza che le separava avrebbe permesso di ovviare all'inferiorità numerica, allineandole su due file lungo uno spazio più stretto. Per molte ore gli avversari si studiarono senza attaccarsi; l'intenzione di Ottaviano

---

agli accordi di Brindisi (v. Plut. *ant.* 35.5 ss.) e la pace tra Ottaviano e Antonio. Secondo Plutarco (v. *ant.* 66.4) era posizionato al centro.

<sup>230</sup> Plutarco lo posiziona a sinistra proprio contro il seguito di Antonio (v. *ant.* 65.2).

<sup>231</sup> La notizia, non mi pare sia confermata da alcuna fonte. Molto più interessante è la versione plutarchea che vuole Ottaviano posizionato a destra (v. *ant.* 65.2).

<sup>232</sup> Lucio Gellio Publicola fu console nel 36 a.C. (cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., 399 e 421).

<sup>233</sup> Gaio Sosio (o Sossio come lo chiamano Dione Cassio e Plutarco) fu console nel 32 a.C. (cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., 393 e 397; e Suet. *Aug.* 17). Fu risparmiato dopo Azio grazie alla mediazione di Arrunzio e alla clemenza di Cesare (v. Vell. 2.86; Dio Cass. 51.1.4), assieme a Marco Scauro (fratello di Pompeo).

<sup>234</sup> V. Vell. 2.85.2; Plutarco, invece (*ant.* 65.1), parla di un certo *Coelio*, ma si tratta probabilmente di un'errata *corrigé* dal momento che tale personaggio non è menzionato da nessun'altra fonte.

<sup>235</sup> Si tratta di uno strumento musicale egiziano usato nelle feste di Iside (v. Prop. 3.3.43; Senec. *epigr.* 69). Cleopatra era posizionata al centro.

<sup>236</sup> V. Dio Cass. 50.31.5.

e di Agrippa<sup>237</sup> era di costringere Antonio a prendere il largo, sfruttando le maggiori forze<sup>238</sup> mentre questi sapeva bene di dovere procedere al primo soffio di vento. Secondo Plutarco<sup>239</sup> l'attesa durò fino all'ora sesta (mezzogiorno circa<sup>240</sup>), quando il vento favorì Antonio e le sue navi munite di vela; a quel punto l'ala sinistra<sup>241</sup> iniziò l'attacco per aprirsi una breccia nello schieramento di Ottaviano<sup>242</sup> e lo stesso fece l'ala destra da lui stesso comandata. Agrippa, posizionato di fronte, anch'egli presumibilmente su due file, cedette terreno per attirare Antonio fuori dal golfo ed aggirarne<sup>243</sup> l'intera ala<sup>244</sup>: la manovra costrinse Publicola<sup>245</sup>, posizionato al centro, ad accorrere in aiuto del suo comandante, richiamando le navi non ancora impegnate nella battaglia per liberarsi dall'accerchiamento. In tal modo la formazione di Antonio si spostò di molto verso destra, lasciando il centro isolato e pronto ad essere occupato dalle navi di Arrunzio<sup>246</sup>; specularmente lo stesso schema fu

---

<sup>237</sup> V. Dio Cass. 50.31.5. Dione Cassio menziona l'imbarazzo di Ottaviano di fronte all'immobilità strategica di Antonio; lo stesso Plutarco (v. *ant.* 65.6) nota come Antonio stesse aspettando il vento.

<sup>238</sup> V. Dio Cass. 50.31.4.

<sup>239</sup> Cfr. J. LEROUX, *Les Problèmes*, cit., 31-37; Plut. *ant.* 65,7.

<sup>240</sup> V. Plut. *ant.* 65.7.

<sup>241</sup> V. Plut. *ant.* 65.8. Pur attribuendo quest'attacco all'impazienza di Sosio, piuttosto che a un preciso ordine di Antonio, le circostanze, ovvero l'ora in cui il vento iniziò a soffiare in corrispondenza, chiarisce che si trattasse di un piano d'attacco.

<sup>242</sup> Cfr. G.W. RICHARDSON, *Aktium*, cit., 63, nt. 85.

<sup>243</sup> V. Plut. *ant.* 66.1. Ma per farlo egli avrebbe dovuto dirigersi verso nord, ovvero verso la baia di Gomaros dove si trovavano il porto e l'armata di Ottaviano e navigare ancora una volta contro vento (manovra non del tutto impossibile con rematori bene addestrati (v. Dio Cass. 48.48.2).

<sup>244</sup> V. Daniel *ad Aen.* 8.682 «[...] Durante la battaglia di Azio mentre il vento del Nord gli era contrario, Agrippa simulò una fuga verso il porto grazie all'allenamento a remare contro corrente a cui da sempre aveva sottoposto il suo equipaggio; questo perché una volta che il nemico tentò d'inseguirlo, fermando bruscamente le sue poppe, egli si scagliò contro le navi alessandrine e scagliando contro di esse frecce infuocate [...] così ottenne la vittoria». Cfr. J. LEROUX, *Les Problèmes*, cit., 31-37; pare che invece Dione Cassio attribuisca ad Ottaviano, contro l'ala di Sosio, una manovra analoga (v. 51.31.5).

<sup>245</sup> V. Plut. *ant.* 66.4.

<sup>246</sup> V. Plut. *ant.* 66.4-5; Dio Cass. 50.33.4.

adottato dall'altra ala, dove Sosio venne costretto a virare verso l'esterno, dovendo rispondere alla manovra di Ottaviano e Lurio. Si scatenò dunque un furioso combattimento durante il quale Antonio si muoveva su una piccola imbarcazione a remi «esortando i soldati a combattere a piè fermo come se fossero a terra<sup>247</sup>». La descrizione di Dione Cassio delinea con chiarezza le differenti tattiche cui le flotte fecero ricorso

«[...] I soldati di Antonio colpivano gli assalitori con un prolungato e fitto lancio di sassi e giavellotti<sup>248</sup> e scagliavano, contro quanti si avvicinavano, mani di ferro. Se riuscivano a colpirli avevano la meglio. Se, invece, fallivano il bersaglio, le loro navi venivano speronate e affondate; se, poi, indugiavano dandosi da fare per evitare questo disastro, venivano più facilmente colpiti dai marinai delle altre navi di Ottaviano, che accorrevano. Infatti due o tre navi<sup>249</sup> di Ottaviano assalivano assieme la stessa nave nemica: le une procuravano il maggior danno possibile, le altre subivano l'urto. Coloro che sentivano maggiormente il peso della battaglia erano in una flotta i timonieri e i rematori, nell'altra i combattenti. I soldati di Ottaviano somigliavano a cavalieri perché ora attaccavano, ora si ritiravano dipendendo da loro sia l'attacco che la ritirata; quelli di Antonio, invece, a opliti che attendevano l'avvicinarsi dei nemici e si sforzavano di resistere loro il più possibile»<sup>250</sup>.

Conseguirono tanti piccoli scontri in cui, da ogni singola nave di Antonio, come in una fortezza o in un'isola sottoposta ad un assedio dal mare, secondo la felice immagine del cronista, i soldati si affannavano a tenere alla larga gli assalitori con dardi, picche, sassi e scuri. Plutarco<sup>251</sup> offre una precisa testimonianza di questa prima fase della battaglia,

---

<sup>247</sup> V. Plut. *ant.* 65.

<sup>248</sup> V. Dio Cass. 50.23.1. Antonio ne aveva fatti imbarcare in gran numero. Anche Plutarco parla di questo fitto lancio di dardi (v. *ant.* 66.3).

<sup>249</sup> Erano invece tre o quattro secondo Plutarco (v. *ant.* 66.3).

<sup>250</sup> V. Dio Cass. 50.32.

<sup>251</sup> V. Plut. *ant.* 66.1-3.

addirittura più circostanziata rispetto a quella di Dione Cassio<sup>252</sup>: è riferito un combattimento a distanza tra i due schieramenti dove furono soprattutto le abilità di manovra dei timonieri ad essere messe a dura prova. Al centro si andò a creare un vuoto in cui le sessanta navi di Cleopatra<sup>253</sup>, favorite dal vento, si allontanarono verso Leucade dopo aver attraversato la mischia<sup>254</sup>; Antonio<sup>255</sup> le seguì da vicino<sup>256</sup> insieme a parte della sua flotta<sup>257</sup>. Di conseguenza, mentre il suo avversario 'vittorioso' era ancora impelagato nell'ala di Sosio, egli riuscì a penetrare il blocco con circa cento navi<sup>258</sup> ovvero con quasi la metà delle sue forze. Ciò potrebbe spiegare la sorpresa di alcuni suoi avversari nel momento in cui videro passare al centro le navi di Cleopatra<sup>259</sup>. Non credo di poter concludere alla maniera di Hanslik<sup>260</sup>, che in realtà Antonio e Cleopatra siano riusciti nella loro impresa, tant'è che le navi di Agrippa si arenarono durante l'accerchiamento dell'ala del triumviro (notizia comunque da non sottovalutare visto che le ali di Antonio erano posizionate vicino alla costa) e, che, di conseguenza, la flotta di Ottaviano subì un duro smacco. Piuttosto, va osservato come fallita la fase di speronamento del *princeps*, probabilmente perché sottovalutata la mole e la resistenza delle

---

<sup>252</sup> Cfr. J.M. CARTER, *The Battle*, cit., 225. Lo storico definisce la versione di Dione Cassio piena di artifici retorici e di luoghi comuni.

<sup>253</sup> Floro parla deliberatamente di un segnale di fuga (v. 2.21; 11.8).

<sup>254</sup> V. Dio Cass. 50.33.1-2.

<sup>255</sup> Da qui l'intransigenza degli storici a partire da Plutarco (v. *ant.* 66) «[...] non dimostrandosi né capo né uomo»; e Velleio (v. 2.85) «[...] diventando disertore del suo stesso esercito»; interpretando la fuga della regina come preannuncio di sconfitta (v. Dio Cass. 50.33.3).

<sup>256</sup> V. Plut. *ant.* 66.7-8; Dio Cass. 50.33.3.

<sup>257</sup> Non è facile stabilire il numero preciso di queste navi che alcuni stimano in quaranta; cfr. J. LEROUX, *Les Problèmes*, cit., 31-37, nt. 114. Sembra infatti impensabile che Agrippa abbia permesso la fuga di più di qualche decina di navi.

<sup>258</sup> V. Plutarco (*ant.* 67.7) parla anche di un gran numero di vascelli da trasporto che riuscirono a fuggire.

<sup>259</sup> V. Plut. *ant.* 66.3.

<sup>260</sup> Cfr. R. HANSLIK, *Horaz und Actium*, in *Serta Philologica Aenipontana*, 7-8, 1962, 335-342, soprattutto 341. Tale ipotesi potrebbe essere supportata da un passo di Dione Cassio (v. 50.12.7) il quale parla dei bassifondi del golfo di Azio (anche se dovrebbe supporre che la battaglia non sia avvenuta in mare aperto).

navi nemiche ormai fuggito Antonio<sup>261</sup>, Ottaviano fu costretto a ricorrere al fuoco<sup>262</sup> per avere la meglio su ciò che rimaneva della flotta di Sosio e di Publicola. Partirono frecce incendiarie e vasi con carbone ardente lanciati dalle catapulte; i vascelli della flotta romano-egizia divennero un immenso rogo. Secondo Plutarco<sup>263</sup>, e tale testimonianza concorda con quella di Velleio<sup>264</sup> e di Orosio<sup>265</sup>, la flotta di Antonio rinunciò a combattere alla decima ora (ovvero alle quattro del pomeriggio); altri elementi farebbero però supporre una durata più

---

<sup>261</sup> Plutarco parla di un tentativo d'inseguimento da parte dello spartano Euricle figlio di un tale Lacare, fatto decapitare da Antonio con l'accusa di pirateria (v. *ant.* 67.3; cfr. A.S. BRADFORD, *A Prosopography of Lacedemonians from the Death of Alexander the Great, 323 B.C., to the Sack of Sparta by Alaric, A.D. 396*, München, 1977, 259). Euricle è personaggio noto alle fonti: governò sotto Augusto a Sparta ma caduto in disgrazia fu esiliato; cfr. G.W. BOWERSOCK, *Eurykles of Sparta*, in *JRS*, 51.1-2, 1961, 112-118.

<sup>262</sup> L'utilizzo del fuoco (appiccato nell'accampamento) non solo testimonia il fallimento della strategia di Ottaviano nel tentativo d'impadronirsi dell'intera flotta nemica (v. Dio Cass. 50.34.1), quanto permette allo storico greco una 'chiusa spettacolare' al racconto della battaglia, probabilmente per distrarre il lettore dal sorprendente risultato di Antonio. Il fatto che Plutarco non menzioni affatto questo episodio, non funzionale alla sua biografia, non conforta la conclusione che Dione Cassio abbia inventato di sana pianta l'episodio come mero artificio letterario (cfr. M.L. PALADINI, *A proposito della tradizione poetica*, cit., 12, nt. 2). Al contrario, dal momento che la flotta di Antonio risultò non speronabile dalle triremi augustee, al *princeps* non sarà restata altra scelta che eliminare col fuoco l'ultima resistenza. Il riferimento all'utilizzo di tizzoni ardenti è, infatti, anche in Floro (v. 2.21.6).

<sup>263</sup> V. *Plut. ant.* 68.1 «[...] la flotta, dopo aver resistito per molto tempo a Cesare, gravemente danneggiata dal mare grosso, che la urtava da prua, malgrado ogni sforzo che fece per resistere [...] cedette».

<sup>264</sup> V. *Vell.* 2.85.3.

<sup>265</sup> V. *Oros.* 6.19.10.

lunga<sup>266</sup>. Il risultato fu di trecento vascelli<sup>267</sup> distrutti<sup>268</sup> o caduti nelle mani dei vincitori<sup>269</sup> che consacrarono l'accampamento a Nettuno e a Marte<sup>270</sup> in segno di gratitudine. A Tenaro<sup>271</sup>, Antonio appresa la perdita del resto della flotta, affidò le sue speranze alle milizie di terra<sup>272</sup>, comandate da Conidio e stipate in Macedonia<sup>273</sup>. L'armata resistette sette giorni<sup>274</sup> alle sollecitazioni di Ottaviano<sup>275</sup> per poi arrendersi al vincitore<sup>276</sup>, proprio mentre Antonio giungeva ad Alessandria<sup>277</sup>. Ottaviano, dopo aver risolto

---

<sup>266</sup> Dione Cassio parla di una resistenza accanita degli uomini di Antonio (v. Dio Cass. 50.33.5-8) cui Ottaviano non riuscì a porre rimedio se non più tardi (v. 50.35). Secondo Svetonio (v. *Aug.* 17.4) Ottaviano passò la notte su un vascello, il che lascerebbe pensare che la battaglia sarebbe durata anche il giorno dopo, cosa che troverebbe conferma anche nell'epodo IX di Orazio (Cfr. F. WURZEL, *Der Ausgang*, cit., 361-379; J. LEROUX, *Les Problèmes*, cit., 31-37). Questa interpretazione dei fatti chiarisce la testimonianza di Orosio, secondo cui Ottaviano ottenne la vittoria solo all'alba del giorno seguente «[...] Dall'ora quinta all'ora settima si combatté con accanimento ... restando incerta la speranza di vittoria, la parte rimanente del giorno e la notte successiva volsero a favore di Cesare. [...] Cesare riportò piena vittoria quando albeggiava. È tradizione che dodicimila fossero i vinti caduti; seimila furono i feriti, dei quali mille non sopravvissero alle cure» (v. 6.19.11-12).

<sup>267</sup> V. Plut. *ant.* 68: vennero catturate trecento navi (ovviamente nell'arco di tutta la campagna) esposte nel *Forum Iulii*; Virg. *Aen.* 8.714-716; Strab. 4.1.9; Tac. *ann.* 4.5.

<sup>268</sup> V. Flor. 2.21.7.

<sup>269</sup> V. Dio Cass. 50.34.6. Lo storico afferma che molti dell'equipaggio di Ottaviano morirono nel tentativo di spegnere l'incendio da loro stessi appiccato per impadronirsi dei monili caricati nelle navi.

<sup>270</sup> Ciò è quanto testimonia un'iscrizione latina, ritrovata in frammenti, che faceva parte del monumento commemorativo della battaglia di Azio, eretto a Nicopoli in Epiro presso il luogo dello scontro. Cfr. *Année épigraphique*, 1992, nt. 1534 (= *Année épigraphique*, 1977, nt. 778).

<sup>271</sup> V. Plut. *ant.* 67.5.

<sup>272</sup> V. Plut. *ant.* 67.7.

<sup>273</sup> V. Plut. *ant.* 67.8; Vell. 2.85.6. Dione Cassio pur non menzionando quest'ordine parla di una parte dell'esercito di Antonio intercettata in Macedonia (v. 51.1.4).

<sup>274</sup> V. Dio Cass. 51.3.1-4; Plut. *ant.* 68.4.

<sup>275</sup> V. Plut. *ant.* 68.4.

<sup>276</sup> V. Dio Cass. 51.1.4; Vell. 2.86.

<sup>277</sup> V. Liv. *per.* 133. Antonio e Cleopatra, infatti, non erano fuggiti direttamente in Egitto bensì nel Peloponneso e da lì si diressero in Libia dove però non furono bene accolti dal re Pinaro Sarpò (v. Dio Cass. 51.5.6.).

un problema coi veterani, riprese la sua marcia<sup>278</sup> verso l'Egitto già nella primavera del 30 a.C., convinto che la conquista del regno di Cleopatra avrebbe risolto ogni problema di carattere finanziario e politico. Giunse a *Pelusium*<sup>279</sup> e avanzò verso Alessandria<sup>280</sup>, accampandosi presso l'Ippodromo<sup>281</sup>. In realtà Antonio, niente affatto sconfitto, diede ancora battaglia<sup>282</sup> sia nel tentativo di avvicinare alla sua causa il luogotenente di Ottaviano, Cornelio Gallo<sup>283</sup>, sia compiendo una brillante sortita che mise in fuga la cavalleria di Ottaviano<sup>284</sup>, inseguendola fino all'accampamento<sup>285</sup>. Il mattino del 1° agosto del 30 a.C. Antonio assistette al defezionamento dell'intera flotta e di quella del suo legato di Libia<sup>286</sup> che unita procedeva insieme a quella di Ottaviano<sup>287</sup>; fu in quel momento che pur di non cadere vivo nelle mani del suo acerrimo nemico s'uccise<sup>288</sup>, seguito da Cleopatra<sup>289</sup>, la cui morte segnò la fine della monarchia tolemaica alessandrina e la conseguente annessione

---

<sup>278</sup> V. Dio Cass. 51.5.

<sup>279</sup> Assieme alla fortezza di Paretonio (v. Plut. *ant.* 69.1; Flor. 2.21.9), al confine tra Libia ed Egitto, furono le due ultime resistenze di Antonio (v. Flor. 2.21.9); era un itinerario assai insidioso secondo Plutarco (v. *ant.* 3.6) «poiché si doveva marciare attraverso sabbie e prive d'acqua».

<sup>280</sup> V. Vell. 2.87; Dio Cass. 51.9.5 «[...] conquistata apparentemente per un massiccio attacco, ma in realtà per il tradimento di Cleopatra».

<sup>281</sup> V. Plut. *ant.* 74.4. Sull'ubicazione dell'ippodromo v. Strab. 17.1.10; cfr. P.M. FRASER, *Ptolemaic Alexandria*, Oxford, 1972, 95 ss.

<sup>282</sup> V. Oros. 6,19,13-14. Da ricordare il valido tentativo dei gladiatori di Cizico, con lo stesso stupore di Dione Cassio, di unirsi ad Antonio (v. 51.7.3).

<sup>283</sup> Gaio Cornelio Gallo, amico e protettore di Virgilio e poeta anch'egli (v. Serv. *ad ecl.* 10.1: *Amorum suorum de Cytheride scripsit libros quattuor*) fu autore di una brillante manovra navale contro Antonio (v. Dio Cass. 51.9.3), e, in seguito, anche governatore d'Egitto (v. Dio Cass. 51.17.1).

<sup>284</sup> V. Dio Cass. 51.10.1.

<sup>285</sup> V. Plut. *ant.* 74.4.

<sup>286</sup> Ovvero Lucio Pinario Scarpo (v. Plut. *ant.* 69.3; Dio Cass. 51.5-6; 9.1).

<sup>287</sup> V. Plut. *ant.* 76.

<sup>288</sup> V. Oros. 6,19,16; Plut. *ant.* 77.

<sup>289</sup> V. Hor. *od.* 1.37; Dione Cassio, invece (v. 51.10.6) mostra gli ultimi tentativi di Cleopatra, dopo la morte di Antonio, di corrompere Ottaviano; sulla stessa scia Floro (v. 2.21.9).

dell'Egitto al nascente impero. Ottaviano tornò a Roma<sup>290</sup>. L'Urbe aveva così completato la sua espansione su tutte le rive del Mediterraneo, diventato quel grande mare interno che i Romani a giusto titolo chiamarono *Mare Nostrum*<sup>291</sup>. Concluse tutte le guerre civili, il *princeps* stesso chiuse le porte di Giano, per la prima volta dopo duecento anni; da qui la *Pax Augusta*<sup>292</sup>, poi detta *Pax Romana*, dopo aver celebrato tra il 13 e il 15 agosto del 29 a.C. ben tre trionfi: sull'Illirico, su Azio e su Cleopatra<sup>293</sup>. Nell'Urbe vennero erette quattro colonne rostrate 'di navale bronzo sorgenti', ricordate da Virgilio<sup>294</sup> e da Servio<sup>295</sup>, presenti sul Campidoglio ancora agli inizi del V sec. d.C.

### 3. Conclusioni

*Tumultus* e *iustitium* sono due procedure cui Roma ricorre nel caso di situazioni di straordinaria emergenza. Già dal loro contenuto è possibile trarre gli elementi essenziali per circoscrivere una concezione dello stato di necessità, anche grazie al confronto con quello degli altri istituti adoperati successivamente per gestire i momenti di crisi. L'analisi affrontata nel testo evidenzia come le fonti latine legittimino la sola violazione del diritto compiuta dall'autorità e non anche quella del popolo. L'osservazione, non di poco momento, è suggerita da certi

---

<sup>290</sup> V. Liv. *per.* 133.

<sup>291</sup> V. Oros. 6.20.1 e 8.

<sup>292</sup> *Censor die natal.* 21.7 «[...] dal 17 gennaio, su proposta di L. Munazio Planco, l'imperatore Cesare, figlio del divino Cesare, ricevette il titolo di Augusto dal Senato e da tutti gli altri cittadini; era il suo settimo consolato ed il terzo di M. Vipsanio Agrippa». Il Senato di Roma aveva approvato il provvedimento il giorno precedente, 16 gennaio 27 a.C., istituendo quel titolo di Augusto che fu poi mantenuto da tutti gli imperatori di Roma. In quello stesso anno, Marco Agrippa – investito della massima magistratura dello Stato – edificò il *Pantheon* nel Campo Marzio; sul tempio, successivamente ricostruito da Adriano, venne ritrascritta l'originale iscrizione dedicatoria con quel prestigioso nome, che ancor oggi campeggia sul maestoso frontone. V. Oros. 6.20.1-2; Dio Cass. 51.20.4.

<sup>293</sup> V. Liv. *per.* 133; Virg. *Aen.* 8.714-716; Dio Cass. 51.19.1.

<sup>294</sup> V. Virg. *georg.* 3.29.

<sup>295</sup> V. Serv. *ad georg.* 3.29.

connotati, i quali sembra che non abbiano legge, o meglio che spieghino i loro effetti oltre la legge, sul piano della prassi: in tal senso nel periodo tardorepubblicano furono giustificate movenze anomale del potere, a beneficio quasi esclusivo delle componenti oligarchiche, fino ad allora estranee all'ordinamento giuridico. Muovono in tal senso soprattutto Cicerone, in modo particolare nella *pro Milone*, dove gli eserciti personali, attraverso un'accezione semantica differente, vengono qualificati, all'occorrenza, col dispregiativo di bande armate o col vezzeggiativo di scorte difensive, a seconda della forza politica destinataria dell'identico strumento (Cic. *pro mil.* 5.13: [...] *Illi, qui erant cum Clodio, gladiis eductis [...] ut a tergo Milonem adorirentur [...] eius servos [...] partim occisi sunt, partim domino succurrere prohiberentur*)<sup>296</sup>. La pratica oligarchica della violenza<sup>297</sup> che *iuri maxime est adversaria*, è puntualmente giustificata come legittima difesa, utile per il ripristino di un'ordinata repubblica. Numerose spinte eversive, provenienti dai ceti subalterni, furono domate sulla base di una reazione lecita, filogiuridica, adottata dalle classi dominanti attraverso lo stravolgimento, forse maggiore, dell'ordine costituito, istituzionalizzando forme persecutorie, proprie in speciale modo dell'aristocrazia senatoria. Una vera e propria vulnerazione degli assetti istituzionali taglierà il ponte con la tradizione. Le manifestazioni di violenza, repressive della *vis* illecita, si mostrarono con un'irruenza inaudita, esenti dal rispetto di qualunque guarentigia processuale e della *provocatio ad populum*, giustificate dalla creazione di *quaestiones extra ordinem* e di altri strumenti tesi a gestire lo stato di necessità. Gli eventi della

---

<sup>296</sup> Cfr. M. GELZER, *Cicero: ein biographischer Versuch*, Wiesbaden, 1969, 327; M. PANI, *L'ultimo Cicerone*, cit., 21 ss.; L. LORETO, *Il 'bellum iustum' e i suoi equivoci: Cicerone ed una componente della rappresentazione romana del Völkerrecht antico*, Napoli, 2001; N. RAMPAZZO, *Il 'bellum iustum' e le sue cause*, in *Index*, 33, 2005, 235 ss.

<sup>297</sup> Cfr. A.W. LINTOTT, *Violence in Republican Rome*<sup>2</sup>, Oxford, 1999; ID., *Cicero and Milo*, in *JRS*, 64, 1974, 68-78; J. ANNEQUIN, *La 'civitas', la violence et la loi*, in *Index*, 20, 1992, 1-11; L. LABRUNA, *La violence*, cit., 119 ss.; ID., *Nemici*, cit., 21 ss.; ID., *'Iuri maxime ... adversaria'. La violenza tra repressione privata e persecuzione pubblica nei conflitti politici della tarda repubblica*, in *Illecito e pena privata in età repubblicana*, *Atti Conv. Int. Copanello (Copanello 4-7 giugno 1990)*, Napoli, 1992, 253 ss.; ID., *Tutela del possesso fondiario ed ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana*, II, Napoli, 1986; ID., *'Vim fieri veto'. Alle radici di una ideologia*, Napoli, 1971.

battaglia di Azio assurgono a paradigma della più generale situazione fattuale. Concordo, in parte, con Ormanni quando scrive: «[...] è noto come l'esperienza giuridica romana non abbia dato alla scienza del diritto pubblico artefici altrettanto grandi rispetto a quanto è accaduto per il diritto privato. Ma ciò non significa affatto che ad essa sia mancata l'occasione di una riflessione –consapevole e critica – anche sulle strutture e gli organi della comunità, sulle istituzioni fondamentali dell'ordinamento»<sup>298</sup>. Poco importa se la maggioranza delle «[...] valutazioni critiche sulle strutture dell'ordinamento ci proviene da autori che furono in primo luogo annalisti» e quindi spesso portati ad analizzare gli avvenimenti da un punto di vista esclusivamente politico ed ideologico; in effetti non rimangono tracce di «[...] costruzioni sistematiche, né analisi critiche che non siano, quest'ultime, intimamente legate con eventi particolari, e dipendenti dalle valutazioni che di volta in volta formulava chi ne trattasse». Né può essere criticata l'analisi di talune opzioni sulla sola scorta di un certo rimprovero alla storiografia moderna, la quale risentirebbe dell'incombente mommseniano circa la distinzione tra l'aspetto politico e quello giuridico nella storia costituzionale romana; al punto di perdere di vista «[...] il carattere più tipico dell'ordinamento romano, che è – come icasticamente lo ha definito Orestano – la fattualità, all'interno della quale si collocano fatti normativi e fatti di produzione normativa, che in nient'altro trovano ragion d'essere della propria legittimità ed efficacia, che in loro stessi e nel loro prodursi»<sup>299</sup>. Da questo punto di vista non sfugge a Nippel<sup>300</sup> l'emersione di un prepotente ruolo del senato nella gestione dell'emergenza quale sua prerogativa esclusiva, con l'ausilio, tutt'al più, esecutivo, dei magistrati. Attraverso un vero e proprio dualismo al vertice del sistema, vengono accolte nella prassi repubblicana procedure ai limiti della legalità, se non al di fuori di essa, per superare i momenti di pericolo che coinvolgono la *civitas*, reprimendo la violenza (illecita) dei

---

<sup>298</sup> Cfr. A. ORMANNI, voce *Necessità*, cit., 845.

<sup>299</sup> Cfr. R. ORESTANO, *I fatti di normazione*, cit., 79 ss.

<sup>300</sup> Cfr. W. NIPPEL, *Aufbruch und ‚Polizei‘ in der römischen Republik*, Stuttgart 1988, 71 s., quando molto efficacemente scrive «das Krisenmanagement von Magistrat und Senat».

conflitti politici e sociali attraverso una violenza (lecita) forse ancora maggiore. Nello stesso senso, Labruna<sup>301</sup>, e mi sembra, più di recente, Valditara<sup>302</sup>, colgono nell'ingerenza senatoria persino i limiti al potere del *dictator*, tale da ingenerare «[...]addirittura una diffidenza dei governanti verso l'antica magistratura»<sup>303</sup>. Un altro passo molto noto di Cicerone, tratto dal *de legibus*, in cui sono inquadrati i poteri dei consoli, conferma ciò che si è andato dicendo (Cic. *de leg.* 3.3.8: [...] *Regio imperio duo sunt, iique <a> praeuendo, iudicando, consulendo praetores, indices, consules appellamino; militiae summum ius habento, nemini parento; ollis salus populi suprema lex esto*). Nella locuzione «*salus populi romani suprema lex esto*» riposa il senso di una norma di chiusura dell'ordinamento, di una legge fondamentale, come se, ai fini della salvezza del *populus*, inteso come insieme della comunità, i consoli, massima magistratura ordinaria, potessero mettere in atto qualunque procedura d'emergenza, anche forzando lo stretto diritto. Soccorrono queste riflessioni le pagine accurate di Venanzia Giodice Sabbatelli<sup>304</sup>.

Il discorso non muta rispetto agli altri strumenti conservativi di poteri eccezionali, ossia quelli utilizzati dalla classe dirigente, da un lato per gestire il pericolo, dall'altro per mantenere intatti privilegi ed egemonie: *senatusconsultum ultimum* e decreto di proclamazione ad *hostis publicus*. Se n'è detto abbastanza, per cui basti aggiungere qui solo qualche chiarimento relativamente ai rapporti tra *senatusconsultum ultimum* e *iustitium-tumultus*, onde verificare se si tratta di due misure totalmente distinte, che, pur essendo funzionali l'una all'altra, non siano necessariamente legate al punto che l'una presupponga l'altra. Nella prospettiva filosofica del Notfall, Nissen interpreta il *senatusconsultum ultimum*, la dichiarazione di *tumultus* e il *iustitium* come istituti strettamente connessi. Il primo presupporrebbe il secondo il quale a sua volta sarebbe

---

<sup>301</sup> Cfr. L. LABRUNA, 'Iuri maxime ... adversaria', cit., 73 ss.

<sup>302</sup> Cfr. G. VALDITARA, *Il dictator*, cit., 20 ss.

<sup>303</sup> Cfr. L. LABRUNA, 'Iuri maxime ... adversaria', cit., 73.

<sup>304</sup> Cfr. V. GIODICE-SABBATELLI, *Studi sull'ufficio del console*, Bari, 2006; cfr. anche ID., *Giuristi poteri istituzionali. Scritti di diritto romano*, Bari, 2013; ID., *Gli iura populi romani? nelle istituzioni di Gaio*, Bari, 1996; ID., 'Constituere': dato semantico e valore giuridico, in *Labeo*, 27, 1981, 338-357.

la sola causa del terzo: comunque sia, essi riposano nella prassi romana dell'emergenza politica ma non nella costituzione dell'Urbe o dal diritto penale, giustificandosi in talune condizioni quel punto di rottura, rispetto al regime ordinario, capace di legittimare misure eccezionali al limite della legalità: *Ausnahmemaßregeln*<sup>305</sup>. In questa prospettiva si pone Agamben, secondo cui «[...] se aveva notizia di una situazione che metteva in pericolo la repubblica, il senato emetteva un *senatusconsultum ultimum* [...]. Questo senatusconsulto aveva alla sua base un decreto che dichiarava il *tumultus* [...] e dava luogo di solito alla proclamazione di un *justitium*»<sup>306</sup>. Lo stato delle fonti non agevola la comprensione dei momenti cronologici e logici attraverso cui maturarono i rapporti tra gli istituti: se il *senatusconsultum ultimum* abbia preceduto o abbia seguito la dichiarazione di *tumultus*. Al più si possono considerare alcuni esempi. Nel 121 a.C. potrebbe essere stato dichiarato il *tumultus* la sera prima dell'emanazione del *senatusconsultum ultimum* contro Caio Gracco<sup>307</sup>; Plutarco<sup>308</sup> riferisce che nel 100 a.C. Mario armò il popolo ma non è chiaro se con ciò egli abbia voluto testimoniare l'indizione di un vero e proprio *tumultus*; nell'83 a.C., prima della marcia contro Silla potrebbe essere stato dichiarato il *tumultus* ma anche a questo proposito le fonti non sono di aiuto<sup>309</sup>. La *crux desperationis* degli interpreti concerne il discusso *senatusconsultum ultimum* contro Catilina nel 63 a.C. Effettivamente nella circostanza il tumulto è stato dichiarato<sup>310</sup>, tanto

---

<sup>305</sup> Cfr. A. NISSEN, *Das 'Justitium'*, cit., 76 ss.

<sup>306</sup> Cfr. G. AGAMBEN, *Stato di eccezione*, cit., 55.

<sup>307</sup> V. Plut. *C. Gracch.* 14.10, dove riferisce che il console Opimio passò la notte ad allestire le milizie nel tempio di Castre.

<sup>308</sup> V. Plut. *Mar.* 30.

<sup>309</sup> V. Plut. *Sull.* 27.8; *App. bell. civ.* 82.6. Nei confronti di Silla fu emanato un *senatusconsultum ultimum*. Il provvedimento d'emergenza fu sollecitato soprattutto dai consoli Gaio Norbano Bulbo e Lucio Cornelio Scipione, legati a Mario, i quali ottennero da un senato piuttosto restio, perché timoroso di nuove guerre civili, di marciare contro il dittatore, il quale fu anche dichiarato nemico della patria. L'esito della battaglia fu sfavorevole ai consoli e quel *senatusconsultum ultimum* si rivelò fallimentare.

<sup>310</sup> V. Sall. *Cat.* 30 «[...] *Ad hoc, si quis indicavisset de coniuratione quae contra rem publicam facta erat, praemium servo libertatem et sestertia centum, libero inpunitatem eius rei et sestertia ducenta*

che Dione Cassio<sup>311</sup> lo fa precedere dall'emanazione del senatoconsulto e lo stesso sembra fare Appiano<sup>312</sup>. Cicerone invece ne esclude l'eventualità, riportando una diversa versione dei fatti

Cic. *Cat.* 2.26: [...] *Quirites, vestra tecta vigiliis custodiisque defendite; mihi ut urbi sine vestro motu ac sine ullo tumultu satis esset presidi consultum atque provisum est.*

Nel descrivere le attività promosse per garantire un'adeguata difesa della città, egli fa riferimento ad una dichiarazione di *tumultus*, precedentemente espressa dal senato, salvo poi concludere che non fosse stata indetta alcuna misura. È dunque arduo discernere se nel caso la terminologia usata assuma un'accezione tecnica o, più probabilmente, un'accezione atecnica, volta, quasi, a tranquillizzare la cittadinanza che non si versasse in una situazione di emergenza tale da necessitarvi provvedimenti straordinari; né conforta una soluzione sicura il fatto che in altri suoi luoghi Cicerone sembra alludere alla precisa circostanza che un *tumultus* sia stato in qualche modo proclamato<sup>313</sup>. Si tratta ovviamente di una congettura che non poggia su basi solide; ma tant'è. Maggiori certezze concernono invece il tumulto decretato nel 49 a.C., successivamente all'emanazione del *senatusconsultum ultimum* nei confronti di Cesare<sup>314</sup>, quello del 43, questa volta precedentemente al *senatusconsultum ultimum* del senato nei confronti di Marco Antonio e quello decretato nello stesso anno precedentemente al *senatusconsultum ultimum* nei confronti di Ottaviano.

---

*itemque decrevere uti gladiatoriae familiae Capuam et in cetera municipia distribuerentur pro cuiusque opibus, Romae per totam urbem vigiliae haberentur eisque minores magistratus praessent.*

<sup>311</sup> V. Dio Cass. 35.31.

<sup>312</sup> V. App. *bell. civ.* 2.3; 4.15.

<sup>313</sup> V. Cic. *Cat.* 1.1 «[...] *Nihilne te nocturnum praesidium Palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora voltusque moverunt?*»; Cic. *Phil.* 2.12 «[...] *Quis enim [...] qui se civem esse meminisset [...] on clivio Capitolino non fuit? Quis nomen non dedit? Quamquam nec scribae sufficere, nec tabula nominas.*

<sup>314</sup> V. Plut. *Caes.* 30; Plut. *Pomp.* 61; Dio Cass. 61.3.4.

In conclusione, dalla legislazione romana prodotta nella necessità di eventi tanto concitati, non mi pare che si possa delineare un aspetto della costituzione repubblicana volto al diritto delle situazioni di emergenza. Non è sufficiente considerare il *senatusconsultum ultimum* come mezzo estremo cui fare ricorso. Come bene osserva Carla Masi Doria<sup>315</sup>, il 'Notstandsrecht' del *senatus* non è il 'Notstandsrecht' della *res publica*, almeno fin quando non sarà dimostrato che al *senatus* competeva, o fu progressivamente riconosciuta, la competenza di provvedere alla salvezza dello Stato dai pericoli interni. Anzi, siccome la storia degli avvenimenti cui ci si riferisce è la storia del *senatusconsultum* con cui si promosse, da parte del massimo consesso, l'aggrimento *de iure*, o se si vuole il travolgimento *de facto*, dell'incomoda, ma pur sempre vigente, *lex Sempronia de capite civis*, verrebbe addirittura di chiedersi se si possa parlare di 'Recht', in ordine ad un tale atteggiamento. La costituzione romana, per imperfetta e lacunosa che sia<sup>316</sup>, conserva più di un principio ben saldo, tra cui sicuramente, che il contenuto di una *lex publica* non possa essere abrogato o modificato se non mediante un'altra *lex publica*. Ecco il motivo per cui il Mommsen ha ritenuto incostituzionale l'azione di emergenza posta in opera dal *senatus*<sup>317</sup>. Chi ha sostenuto il contrario<sup>318</sup> è incorso nell'errore di qualificare giuridicamente lecita ogni operazione, sia pure condotta con mezzi illeciti, che miri alla salvaguardia dell'ordine costituito. Può anche darsi che il fine giustifichi i mezzi ma ciò non affievolisce la responsabilità che il principio traduce su piano politico, non su quello giuridico, ed è solo su piano politico che esso, per chi si sente di accoglierlo, spiega il suo significato. J.T. Ungern Sternberg<sup>319</sup> si rende conto dell'obiezione; ecco perché ricorre a due ulteriori argomenti: la progressiva acquiescenza dei Romani alle iniziative di emergenza del

---

<sup>315</sup> Cfr. C. MASI DORIA, '*Salus populi?*', cit., 1259 ss.; Cfr. anche J. UNGERN-STERNBERG von PÜRCEL, *Untersuchungen*, cit., 67, 87, 118.

<sup>316</sup> Cfr. A. GUARINO, *L'abrogazione*, cit., 240 ss.

<sup>317</sup> Cfr. T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III, cit., 1242 ss.

<sup>318</sup> Cfr. U. von LÜBTOW, *Das römische Volk: Sein Staat und sein Recht*, Frankfurt am Main, 1955, 339 ss.

<sup>319</sup> J.T. UNGERN STERNBERG von PÜRCEL, *Untersuchungen*, cit., 100 ss.

*senatus*<sup>320</sup>; il *consensus bonorum omnium pro salute patriae* di cui si fece forte Cicerone<sup>321</sup>. L'acquiescenza, sia pure generale, alla riforma di una legge, per di più fondamentale, non implica l'abrogazione della stessa<sup>322</sup>. Quanto al *consensus bonorum omnium* e alla *salus rei publicae suprema lex*<sup>323</sup>, sono istanze che possono avere validità giuridica nell'ambito di una predeterminazione costituzionale di quelli che sono i *boni homines*, di quella che è la *salus rei publicae*: istanze, in altri termini, che non possono tradursi nella valutazione unilaterale di un uomo di parte ma che dovettero esprimersi, nel caso specifico della *res publica* democratica romana, lungo gli snodi di una votazione assembleare (centuriata o tributa che fosse), sempre invece accuratamente evitata dal partito che aveva in mano le leve del potere, la *nobilitas* senatoria. Sia detto per *incidens* che ben poco credibili appaiono allo storiografo gli accenti di sdegno di quella stessa *nobilitas*, vittima dei suoi intrighi ideologici alla guisa di un 'apprendi sorcier', nei confronti di Ottaviano, allorché questi assunse la pienezza di tutti i poteri sulla base di incostituzionali consensi<sup>324</sup>. Come osserva Guarino<sup>325</sup>, dovette apparire immeritato al moralista, il destino che portò proprio il *senatus*, soprattutto nel 27 e nel 23 a.C., ad inaugurare la 'liceizzazione' giuridico-costituzionale (la cd. 'legalizzazione') del regime di governo del *principatus*. Certo non dovette essere facile superare in via interpretativa tutta la logica costituzionale della *lex Sempronia de capite civis*, ponendo gli *homines seditiosi* al di fuori della cerchia del *cives*. Fu appunto la tesi sostenuta, nella seduta del 5 dicembre 63 a.C., da Cicerone, e da Cicerone attribuita abilmente allo stesso suo oppositore Cesare: «[...] *at vero C. Caesar intellegit legem Semproniam esse de civibus Romanis constitutam; qui autem rei publicae sit hostis eum civem esse nullo*

---

<sup>320</sup> Cfr. U. von LÜBTOW, *Das römische Volk*, cit., v. specialmente 74 ss.

<sup>321</sup> Cfr. soprattutto Cic. *de domo* 35.94 «[...] *Ego vero etiam rei publicae semper interesse putavi me illius putcherrimi facti, quod ex auctoritate setatus consensu bonorum omnium pro salute patriae gessissem, splendorem verbis dignitatemque retinere*».

<sup>322</sup> Cfr. da ultimo, J.A.C. THOMAS, *Custom and Roman Law*, in *The Legal History Review*, 31, 1963, 39 ss.; ID., 'Desuetudo', in *RIDA*, 17, 1-2, 1965, 469-483.

<sup>323</sup> V. Cic. *de leg.* 3.3.8.

<sup>324</sup> Cfr. sul punto F. GUIZZI, *Il principato*, cit., a più riprese.

<sup>325</sup> Cfr. A. GUARINO, *Nemico*, cit., 388-395.

*modo posse*<sup>326</sup>». Ma a parte il fatto che Cesare non espresse, affatto, questa impostazione, il punto essenziale del discorso è che non risulta in nessun luogo (altrimenti Cicerone non avrebbe mancato di riportarlo) che pontefici e giuristi abbiano mai detto qualcosa di simile; l'affermazione fu solo di Cicerone e della sua fazione politica in funzione della proclamazione a *hostis publicus* decretata precedentemente dal *senatus*: ancora e sempre nella parzialità di una visione di parte. Insomma nulla, che a mio avviso, abbia molto o poco a che vedere con la consacrazione del compito costituzionale, affidato al massimo consesso romano di provvedere alla *salus rei publicae* nelle situazioni di emergenza.

### ABSTRACT

Nei periodi di necessità, Roma cercò in ogni modo di affrontare, già dai tempi più antichi, le evenienze del momento; soprattutto durante i periodi di guerra. La battaglia di Azio con i capovolgimenti politici ed istituzionali cui condusse all'esito dei violenti scontri civili che contrapposero personaggi del calibro di Antonio ed Ottaviano, può essere assunta quale paradigma per verificare se in tali frangenti il diritto pubblico abbia adottato provvedimenti mirati allo scopo, prevedendo un'espressa legislazione dell'emergenza: il *senatusconsultum ultimum* ed i mezzi che vi si rapportano, più o meno direttamente, potrebbero esserne gli strumenti. In verità, un'attenta disamina delle fonti, unitamente alla lettura dei testi di legge, conduce ad escludere, con Antonio Guarino, che nella costituzione romana possa mai essere stata ravvisata una tale possibilità.

In the emergency periods, Rome had tried in every way already from the most ancient times to stand up against the unpredictabilities of the moment, especially during the war periods. Similarly the political and institutional upheavals of the battle of Actium have led to the violent

---

<sup>326</sup> V. Cic. *cat.* 43.10.

civil crashes and the opposition of leaders of the calibre. of Antony and Octavian. These could be a paradigm to verify whether the Roman public law (installing promptly emergency legislation: *iustitium*, *senatusconsultum ultimum*, the designation as *hostis publicus* and the like) had adopted the proper instruments to resolve the crisis. Indeed, a careful examination of the sources, together with understanding of the law texts leads us to exclude, like Antonio Guarino already did, that the Roman constitution, could ever have recognised such a possibility.

### PAROLE CHIAVE

Azio, legislazione dell'emergenza, *tumultus*, *iustitium*,  
*senatusconsultum ultimum*, *hostis publicus*.

Actium, emergency legislation, *tumultus*, *iustitium*,  
*senatusconsultum ultimum*, *hostis publicus*.

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA  
Email: [gbrandi.unisangregoriopistoia@gmail.com](mailto:gbrandi.unisangregoriopistoia@gmail.com)

